

INDICE

Imputazioni e conclusioni	1
Svolgimento del processo	7
Motivi della decisione	
1. L'origine del procedimento: il dibattimento Ceriello e l'anonimo dell'aprile 1995	8
1.a. L'inutilizzabilità dell'esposto anonimo 8.4.95 e degli altri anonimi rinvenuti negli atti trasmessi dal P.M.	11
1.b. Gli atti pervenuti successivamente all'oltro della richiesta di rinvio a giudizio	11
2. Brevi cenni sulla fattispecie di cui all'art. 317 cp	12
3. Le imputazioni a carico di Di Pietro, le dichiarazioni rilasciate da Gorrini Giancarlo e prime conclusioni in diritto quanto ai capi A) e B)	16
4. Il prestito dei cento milioni (capo A-1)	26
5. La vicenda della Mercedes (capo A-2)	35
6. Le cause all'avvocatessa Mazzoleni (capo A-3)	43
7. La vicenda dei debiti di Rea (capo B)	48
7.a. Il fatto	48
7.b. Prime conclusioni sul capo B	55
7.c. Le risultanze istruttorie	56
7.d. Ulteriore infondatezza della versione di Gorrini	58
7.e. L'inquinamento probatorio del Rocca	67
7.f. L'insussistenza della condotta di cui al capo B	68
8. Conclusioni definitive quanto alle imputazioni di cui ai capi A) e B)	70
9. Le reticenze, gli interessi, i legami del Gorrini	71
10. I reati di cui ai capi I) e L) delle imputazioni (il concorso per la vigilanza urbana di Milano)	99
11. I reati ascritti al Dinacci ed al De Biase	
11.a. Il reato di cui al capo D)(art. 361 cp)	125
11.b. Il reato di cui al capo E) (art. 328 cp)	128
12. I parametri valutativi del giudice dell'udienza preliminare	129
Dispositivo	132



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Dr. Anna di Martino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro :

1) DI PIETRO Antonio n. Montenero di Bisaccia il 2\10\1950 res. Curno (BG) via Lungo Brembo n. 64, difeso di fiducia dall'avv. Massimo Dinoia del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Dinoia in Milano Via A. da Giussano n. 15.

Libero - presente

2) PILLITTERI Giampaolo n. Sesto Calende il 5\12\1940 res. Milano via Marcona n. 49, difeso di fiducia dagli avv. ti Vinicio Nardo e Giannino Guiso del Foro di Milano,

Libero - assente

3) REA Eleuterio Stefano, nato a Napoli il 28\7\1946 res. Milano via San Michele del Carso n. 20, difeso di fiducia dagli avv. Pasquale BALZANO PROTA e Armando SALAROLI del foro di Milano.

Libero - presente

4) DE BIASE Domenico nato a Roma il 24.9.47, residente in Roma via Piediluco 16, difeso di fiducia dagli avv. Umberto De Luca del Foro di Verona e Renzo Nardin del Foro di Brescia,

Libero - presente

in data 29/03/1996

Minuta in Cancelleria il

Sentenza depositata il:

29 APR. 1996

Il Collaboratore di Cancelleria
FRANZOSI Michele

~~AVVISO EX ART. 545/2° CO. C.P.P.~~

~~al P.M. il~~

~~e in notifica alle altre parti il~~

~~AVVISO EX ART. 545/2° CO. C.P.P.~~

~~al Procuratore Generale il~~

~~17 MAG. 1996~~

~~ed estratto all'imputato con unace~~

~~14 MAG. 1996 x Dinoia~~

~~28 MAG. 1996 x PROTA~~

SENTENZA IRREVOCABILE II.

(V. INTERNO)

PER L'ESECUZIONE

Estratto al P.M. il:

Redatta scheda il

Camp. penale N.

Adi

5) DINACCI Ugo, nato a Santa Maria Capua Vetere il 12.4.1931 e residente a Roma in via San Godenzo n. 136,

difeso di fiducia dagli avv. Giuseppe Frigo del foro di Brescia e F. Dinacci del Foro di Roma, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to G. Frigo in Brescia Vicolo San Zanino n. 15.

Libero - assente.

IMPUTATI

DI PIETRO Antonio:

A) del reato p.p. dagli artt. 81 e 317 c.p. perche' quale magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto, e quindi pubblico ufficiale, abusava ripetutamente della sua qualita' in particolare:

induceva Giancarlo Gorrini, titolare di fatto della MAA Assicurazioni e, come definitivamente accertato con sentenza del 29.11.1995 della V sez. Pen. della Corte di Cassazione, all'epoca già da anni ampiamente coinvolto in condotte costituenti i reati di appropriazione indebita, truffa aggravata e falso in bilancio con riferimento alla gestione della suddetta Compagnia -:

1) a versargli indebitamente la somma di lit. 100 milioni sotto forma di finanziamento senza previsione di restituzione e di corresponsione di interessi;

2) a cedergli indebitamente a titolo gratuito l'autovettura Mercedes 300 CE, che a sua volta rivendeva a Giuseppe Lucibello utilizzando il ricavato di 20 milioni per l'acquisto di altra autovettura.

Omettendo di provvedere alla restituzione, seppur parziale, delle somme relative alle vicende di cui sopra nonostante il Gorrini avesse assunto da tempo la qualità di indagato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano con riferimento ai reati di truffa aggravata, appropriazione indebita e falso in bilancio per la gestione della MAA Assicurazioni (proc. N. 15107/92/ mod. 21) e provvedendo alla restituzione delle somme di cui ai punti 1) e 2) soltanto nell'aprile (per i 20 milioni dell'auto) e nel settembre-ottobre 1994, senza corresponsione di interessi, allorchè si era avuta notizia di un'approfondita ispezione ministeriale di carattere generale

sulla Procura della Repubblica di Milano con riferimento anche ai comportamenti e ai rapporti intrattenuti dai magistrati che si occupavano delle inchieste sulla c.d. "Tangentopoli".

3) ad affidare alla avv.ssa Susanna Mazzoleni, convivente del Di Pietro, un consistente numero di cause civili della MAA Assicurazioni pendenti presso il Foro di Milano già in carico allo studio dell'avv.to Gastone Morelli che per anni era stato il fiduciario della Compagnia su Milano, nonché cause nuove, sempre presso il Foro di Milano, provenienti prevalentemente dall'Ispettorato sinistri di p.zza De Angeli.

In Milano tra la fine dell'1989 e il 1990 per i fatti di cui ai NN. 1) e 2), tra la fine del 1990 e il giugno 1993 per i fatti di cui al punto 3).

B) del reato p.p. dall'art. c.p., 317 c.p. perché quale magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto, e quindi pubblico ufficiale, abusava ripetutamente della sua qualità ed in particolare:

induceva Giancarlo Gorrini, titolare di fatto della MAA Assicurazioni- e, come definitivamente accertato con sentenza del 29.11.1995 della V sez. Pen. della Corte di Cassazione, all'epoca già da anni ampiamente coinvolto in condotte costituenti i reati di appropriazione indebita, truffa aggravata e falso in bilancio con riferimento alla gestione della suddetta Compagnia -, ad intervenire indebitamente, unitamente a D'Adamo Antonio e Maggiorelli Franco, per ripianare debiti per almeno 600 milioni contratti da Eleuterio Rea scommettendo alle corse dei cavalli, prospettando anche il pericolo che ove non fossero stati ripianati i suddetti debiti, Rea avrebbe potuto essere coinvolto in uno scandalo con conseguente danno per lo stesso e per le persone che ne avevano sostenuto la nomina a comandante del Corpo di Polizia Municipale di Milano (tra cui, oltre lo stesso Di Pietro, Pillitteri con eventuali riflessi sul cognato di costui Bettino Craxi).

In Milano nel 1991.

DI PIETRO e PILLITTERI

I) del reato p. e p. dagli art. 110, 324 (in relazione all'art. 2/III comma c.p.) e 16 L. 86/1990 (con riferimento all'attuale art. 323 II comma c.p.) per avere, in concorso tra loro, Pillitteri Giampaolo quale Sindaco di Milano e presidente della commissione esaminatrice di cui si dirà, Di Pietro quale magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano con funzioni di sostituto e nominato tramite il Pillitteri componente esperto della commissione del concorso per esami e titoli al posto di Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Milano, preso un interesse privato in atti e comportamenti materiali inerenti gli uffici da loro personalmente ricoperti nonché quello di componenti della commissione suindicata di cui illegittimamente si determinavano di far parte.

In particolare gli imputati prendevano l'interesse di cui s'è detto con le seguenti rispettive condotte abusive:

il Pillitteri:

- dapprima determinando un consenso politico sulla nomina del Rea, amico personale suo e del Di Pietro nonché di altri esponenti del mondo politico-amministrativo che allora predominava in Milano, e proponendo la suddetta nomina mediante il sistema della c.d. chiamata diretta;

- successivamente, non potendosi operare con quella procedura, determinando la scelta del concorso per titoli ed esami, nonostante fossero già in servizio presso l'amministrazione comunale diversi funzionari aventi la qualifica funzionale necessaria per l'assunzione dell'incarico;

- ottenendo la nomina quale componente esperto del dott. Di Pietro persona particolarmente legata al Rea e a lui stesso da stretti vincoli di amicizia;

il Di Pietro:

- concertando e accettando la sua nomina a componente esperto della Commissione quale magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, in tal senso fatto indicare dal Procuratore della Repubblica, dott. Borrelli, nonostante si opponessero evidenti ragioni di opportunità, rappresentate: 1) in primo luogo dagli stretti e risaputi vincoli di amicizia che lo legavano al Rea e allo stesso Pillitteri; 2) dal fatto che già gli organi d'informazione avevano riportato la

paesata volontà degli ambienti politici milanesi di pervenire alla nomina del Rea e avevano descritto un clima complessivo che avrebbe potuto far ipotizzare un ricorso alla magistratura ordinaria; 3) dalla circostanza che, oggettivamente alla Procura della Repubblica competono compiti di controllo sugli organi comunali e su quelli addetti alla vigilanza in particolare:

- partecipando alla prima seduta della suddetta commissione, seduta nella quale vennero stabiliti i criteri di massima da adottare per l'espletamento del concorso e determinati i punteggi da attribuire ai titoli;

così comportandosi nonostante non fosse intervenuta la preventiva necessaria autorizzazione del C.S.M. e vi fosse il parere sostanzialmente contrario del capo dell'Ufficio alla partecipazione a quei lavori, proprio a ragione della mancanza di detta autorizzazione, e rinunciando, poi, all'ulteriore partecipazione ai lavori della commissione anche a seguito dell'intervento dell'allora Procuratore Generale.

Entrambi gli imputati facendo ciò allo scopo di favorire il dott. Eleuterio Stefano Rea, loro amico personale, poi risultato vincitore del concorso per esami e titoli al posto di Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Milano indetto con deliberazione della Giunta Comunale di Milano del 11/11/1989 n. 2182, cui volevano procurare l'ingiusto vantaggio patrimoniale derivante dall'assunzione di un impiego cui il REA era interessato particolarmente per non lasciare la sede di Milano.

In Milano nei mesi di Giugno \ Luglio 1989.

REA Eleuterio:

L) del reato p. e p. dagli artt. 110, 117, 324 (in relazione all'art. 2/III comma c.p.) e 16 L. 86/1990 (con riferimento all'attuale art. 323 II comma c.p.) per avere concorso nel reato ascritto a Pillitteri e Di Pietro nella forma dell'istigazione.

In Milano nei mesi di Giugno \ Luglio 1989.

DINACCI e DE BIASE

D) del reato p. e p. dall'art. 361 c.p perchè, nelle rispettive qualità di Capo dell'Ispettorato presso il Ministero di Grazia e Giustizia ed Ispettore Generale delegato all'inchiesta amministrativa di cui appresso, nell'esercizio delle loro funzioni, omettevano di denunciare all'A.G. di Brescia, cui avevano obbligo di riferire, i fatti-reato di cui avevano avuto notizia nell'espletamento dell'inchiesta N. 1296/94 condotta nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, magistrato in servizio con funzioni di sostituto presso la Procura della Repubblica di Milano

In Roma dal 23.11.1994. Accertato in Brescia il 19.5.1995

E) del reato p. e p. dall'art. 328 l comma c.p. perchè, nelle qualità di cui al capo che precede, omettevano di dare comunicazione delle conclusioni della inchiesta N. 1296/94 condotta nei confronti del dott. Antonio Di Pietro, magistrato in servizio con funzioni di sostituto presso la Procura della Repubblica di Milano, al Direttore Generale dell'Organizzazione Giudiziaria -cui peraltro era stata data notizia dell'inizio-, al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, titolare di autonomo potere di azione disciplinare, e al Consiglio Superiore della Magistratura, cui gli atti andavano trasmessi ai fini dell'eventuale inizio della procedura per il trasferimento per sopravvenuta incompatibilità ambientale.

In Roma dal 12.12.1994. Accertato in Brescia il 19.5.1995.

PARTE CIVILE:

GORRINI GIANCARLO, rappresentato e difeso da Avv.to Carlo Taormina del Foro di Roma.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede il rinvio a giudizio degli imputati in relazione ai reati loro rispettivamente contestati.

L'avv. Carlo Taormina quale difensore e procuratore speciale della parte civile Gorrini Giancarlo chiede il rinvio a giudizio dell'imputato Di Pietro Antonio quanto ai capi A) e B) delle imputazioni.

L'avv. Massimo Dinoia chiede nell'interesse di Di Pietro Antonio sentenza di non luogo a procedere perchè i fatti non sussistono.

L'avv. Antonio Ballerio, sostituto dell'avv. Giannino Guiso, chiede nell'interesse di Piffiteri Gianpaolo sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste

Gli avvocati P. Balzano Prota e A.Salaroli chiedono nell'interesse di Rea Eleuterio sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non sussiste e in subordine perchè non costituisce reato.

L'avv. U.De Luca chiede nell'interesse di De Biase Domenico sentenza di non luogo a procedere per non avere commesso il fatto

Gli avv.ti G.Frigo e F.Dinacci chiedono nell'interesse di Dinacci Ugo sentenza di non luogo a procedere perchè i fatti non sussistono ed in subordine per non aver commesso il fatto; in estremo subordine chiedono pronunciarsi sentenza di incompetenza per territorio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20 dicembre 1995 il Procuratore della Repubblica di Brescia richiedeva il rinvio a giudizio degli odierni imputati nelle forme di cui agli artt. 416 e segg. cpp trasmettendo due distinti procedimenti contrassegnati dai numeri 1519/95 e 1930/95 mod.21.

Analoga richiesta veniva inoltrata nei confronti degli stessi Dinacci Ugo e De Biase Domenico nonchè di Previti Cesare e Berlusconi Paolo quali imputati di concorso in concussione relativamente ai temi dell'abbandono della toga dell'ex pubblico ministero di Milano Dr. Antonio Di Pietro ed ai contenuti ed alle forme dell'inchiesta ispettiva ministeriale svoltasi a carico di quest'ultimo nel novembre-dicembre 1994; nei confronti di D'Aiello Vittorio e Traldi Stefano quali imputati di favoreggiamento personale; nei confronti di Rocca Osvaldo quale imputato del reato di cui all'art. 371 bis cp.

Unitamente a fonti di prova orale e documentale l'Accusa depositava i risultati di numerose intercettazioni telefoniche per la cui utilizzazione si rendeva necessaria la fissazione di un incidente probatorio svoltosi nelle udienze del 24 e 31 gennaio 1996, precedute dalla messa a disposizione in favore delle difese dei nastri magnetici contenenti le conversazioni debitamente intercettate.

Il contraddittorio incidentale (instaurato su richiesta del P.M. e del difensore di Dinacci Ugo) conduceva alla adozione di specifiche statuizioni in punto di

utilizzabilità delle intercettazioni trasmesse, venendo in particolare escluse ex art. 270 c.p.p. conversazioni acquisite in procedimenti diversi (confr. ordinanze tutte adottate nelle udienze camerale del 24 e 31 gennaio 1996).

L'opera di trascrizione peritale delle telefonate, avviata il 31.1.1996, non riusciva a completarsi attesa la mole delle conversazioni acquisite entro la data del 26.2.1996 fissata per l'udienza preliminare.

A tale prima udienza si procedeva solo a riunire i distinti procedimenti pervenuti ricorrendo tra gli stessi ragioni di connessione nonché a dichiarare la sospensione del processo relativamente alla posizione di Rocca Osvaldo alla luce del novellato articolo 371 bis II° comma c.p. Nella stessa udienza Gorrini Giancarlo, parte offesa relativamente ai reati di cui ai capi A) e B) ascritti al Di Pietro, si costituiva parte civile.

L'udienza del 26.2.1996 veniva dunque rinviata al 18.3.1996 onde consentire l'ultimazione delle operazioni peritali di trascrizione delle telefonate intercettate ammesse.

All'udienza del 18.3.1996 il P.M. produceva corposa attività suppletiva di indagine esperita; la difesa del Di Pietro allegava materiale documentativo in parte contenente attività ex art. 38 disp.att. c.p.p.; altre parti si limitavano a produrre memorie difensive o documenti in senso stretto (artt. 234 c.p.p.).

L'imponenza delle produzioni di cui sopra, specie per ciò che concerne le ulteriori investigazioni addotte dal P.M., consigliava un'altro rinvio dell'udienza preliminare si da consentire pienezza di contraddittorio (confr. Corte Costit.le sent. 16 del 3.2.1994). Si perveniva pertanto alla udienza del 25.3.1996 nella quale, ammessi altri documenti difensivi e memorie di tutte le parti ex art. 121 c.p.p., aveva inizio la discussione (artt. 421 c.p.p.). Quest'ultima si protraeva per più udienze sino alla odierna.

Le parti concludevano come in epigrafe riportato.

Contestualmente viene decretato il rinvio a giudizio delle posizioni afferenti i nominati imputati Dinacci, De Biase, Previti e Berlusconi Paolo in relazione al reato di cui al capo C) della richiesta di dibattimento avanzata dal P.M.; le posizioni concernenti D'Aiello e Traldi, disconosciuto ogni vincolo di connessione, vengono rimesse per competenza al Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Milano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'origine del presente procedimento: il dibattimento Cerciello e l'anonimo dell'aprile 1995.

In data 8.4.1995, mentre era in corso di svolgimento presso la I Sezione Penale del Tribunale di Brescia il processo nei confronti del generale della Guardia di Finanza Cerciello Giuseppe e di altri militari ed imprenditori per fatti di corruzione, perveniva alla locale Procura della Repubblica esposto anonimo (a firma apparente di tale Salvi Giovanni) segnalante una serie di scorretti comportamenti riferibili al dr. Antonio Di Pietro, notoriamente già magistrato presso la Procura della Repubblica di Milano ed -in quanto tale- autore insieme ad altri colleghi di numerose indagini riguardanti vaste vicende di corruzione sinteticamente e giornalisticamente comunemente designate col nome di "Tangentopoli".

L'anonima segnalazione richiamava numerose accuse contro il Di Pietro già apparse in un articolo pubblicato a firma di Chiodi Roberto sul settimanale " Il Sabato" del 17.7.93 (a f. 94 Vol. II), articolo che menzionava- tra l'altro- i rapporti tra l'ex magistrato e tale Gorini e la partecipazione del primo alla commissione giudicatrice del concorso per comandante dei vigili urbani di Milano vinto da Rea Eleuterio

Veniva insinuato un collegamento tra le dimissioni rassegnate dal magistrato dall'Ordine Giudiziario (formalmente il 3.4.1995, sostanzialmente dal 6.12.1994 dopo la requisitoria nel dibattimento celebratosi innanzi al Tribunale di Milano afferente la cd vicenda Enimont) e la presunte illecite condotte attribuitegli, in particolare accennandosi ad imprecisate dichiarazioni rese agli ispettori del Ministero di Grazia e Giustizia intorno ai rapporti intrattenuti dal Di Pietro con gli imprenditori " Gorini, Maggiorelli e D'Adamo" onde sanare i debiti di gioco del Comandante dei vigili urbani di Milano Rea Eleuterio ed all'asserito favoritismo intervento nella procedura del concorso per il posto poi occupato dal nominato Rea.

Intorno alle notizie emergenti dal predetto esposto anonimo, peraltro indirizzato ad altri destinatari (tra i quali i direttori dei quotidiani " Il Corriere della Sera" ed " Il Giornale" e l'avv. Carlo Taormina, difensore del nominato Cerciello , confr. f.2 in Vol. I), il P.M. avviava preliminari accertamenti in data 19.4.1995 (a f. 14 Vol. I), dopo avere correttamente iscritto nel registro di cui all'art. 5 DM 334/89 (mod. 46) la documentazione pervenutagli .

Sarà bene chiarire che all'epoca della spedizione alla Procura di Brescia del richiamato esposto anonimo già era stato iscritto nel registro delle notizie di reato il nominativo del Di Pietro per ipotesi ex art. 323 cp in relazione alle accuse all'ex magistrato rivolte in aula dall'imputato Cerciello in data 3.4.1995, accuse danti origine al procedimento n. 1175/95 Mod. 21, poi archiviato quanto al Di Pietro con decreto giudiziale del 29.11.1995 e tutt'ora pendente per l'ipotesi di calunnia prospettata a carico del Cerciello (confr. in Vol. XLV ff. 10786, 10855, 10883).

Inoltre - e sotto diverso profilo - la linea difensiva del Cerciello svolta in sede dibattimentale, ma respinta dal Tribunale, aveva prospettato che l'accusatore pubblico dovesse essere sentito in aula - quale imputato in procedimento connesso - con riferimento ai propri presunti rapporti intercorsi con gli imprenditori D'Adamo e Gorrini in relazione a " debito di gioco di 600 milioni del comandante dei vigili urbani di Milano dr. Rea", ai " rapporti con la MAA Assicurazioni relativamente all'acquisto di vettura Mercedes, alla assegnazione allo studio Mazzoleni del portafoglio sinistri della MAA relativo alla provincia di Milano" (così si legge nella richiesta di prove al Tribunale ex art. 507 cpp in data 18.4.1995 predisposta dal difensore del Cerciello e comparsa a f. 7 Vol. I).

Sarà utile inoltre sottolineare come lo stesso patrono del Cerciello in interviste apparse su quotidiani nazionali nell'aprile e nel maggio 1995 (conf. rassegna stampa in Vol. XLV a ff. 10904 e segg.) facesse riferimento ai temi di un "dossier" contro Di Pietro riguardante i rapporti con il nominato Gorrini

In tale contesto il P.M., fatte svolgere preliminari indagini alla Digos di Brescia in ordine alla identificazione del sedicente esponente "Giovanni Salvi da Roma", e dei vari personaggi menzionati nella anonima segnalazione (conf. in Vol. I incarico P.M. 19.4.1995 e risposta P.G. 29.4.95 da ff. 14 a 23) , in data 8 maggio 1995 richiedeva al Ministero di Grazia e Giustizia copia degli atti riguardanti le ispezioni condotte quanto alla Procura della Repubblica di Milano e nei confronti del dr. Di Pietro, facendo cenno nella richiesta (a f. 24 Vol. I) a notizie apparse su articoli di giornale.

La detta richiesta veniva avanzata nell'ambito del procedimento n. 1175/95 mod. 21 già aperto -come si è detto- il 3.4.95 per il reato di abuso d'ufficio quanto al Di Pietro e per l'ipotesi ex art. 368 cp quanto al Cerciello .

In data 9.5.95 l'Ispettorato Generale del Dicastero di Giustizia trasmetteva copia delle relazioni delle inchieste nn. 1294 e 1296; il P.M. provvedeva a stralciare la relazione n. 1296/2006 Prot.Ris. afferente i rapporti Di Pietro- Gorrini redatta il 10.12.1995 dall'Ispettore Dr. De Biase (a f. 28 Vol. I) , facendola confluire nel procedimento n. 52/95 mod. 46 originato dall'anonima segnalazione. Permaneva nel procedimento contro il Di Pietro ed il Cerciello la relazione n. 1294 concernente l'ispezione sulla Procura di Milano compiuta nell'autunno 1994 (conf. f. 26 Vol. I).

Con nota via telefax dell'11.5.95 il Ministero di Grazia e Giustizia trasmetteva i seguenti atti concernenti l'inchiesta n. 1296 Prot.Ris.:

- a) la nota di trasmissione del Capo dell'Ispettorato al Ministro del verbale di audizione di tale Gorrini Giancarlo del 23.11.1994 (a f.46 Vol. I);
- b) la nota di incarico all'espletamento degli accertamenti del Ministro in data 29.11.1994 (a f.47 Vol. I);

c) il verbale delle dichiarazioni rese dal Gorrini il 23.11.1994 (a ff. 48 e segg. Vol. I);

d) il verbale delle dichiarazioni rese da Rocca Osvaldo il 30.11.1994 (a f. 59 Vol. I);

e) la proposta di archiviazione della procedura del capo dell'Ispettorato in data 10.12.1994, con in calce annotata la disposta trasmissione degli atti in archivio in data 12.12.1994 da parte del Ministro dell'epoca Biondi Alfredo (a f. 72 Vol. I)

Nella stessa data dell' 11 maggio 1995 il pubblico ministero disponeva l'iscrizione del Di Pietro nel registro di cui all'art. 335 cpp per condotte criminose ex artt. 81, 323, 317 cp- commesse in Milano dalla fine del 1989 e fino ai primi dell'ottobre 1994- quanto ai rapporti con il nominato Gorrini Giancarlo (confr. f.73 Vol. I).

Da quanto esposto generava l'esplicazione di una monumentale attività di indagine intesa principalmente a verificare i rapporti intervenuti tra Di Pietro e Gorrini e ad accertare la causale autentica delle dimissioni del magistrato dall'Ordine Giudiziario, nonché altre e svariate tematiche accennate nell'anonima segnalazione di cui si è detto od insorte nel corso della istruttoria (confr. vicenda Gaspari ed informatizzazione degli uffici giudiziari Milanesi stralciata il 7.10.95 in Vol. XIII).

La : L'inutilizzabilità dell'esposto anonimo 8.4.1995 e degli altri anonimi rinvenuti negli atti trasmessi dal P.M.

In vista della discussione circa la fondatezza della avanzata richiesta di pubblico dibattimento, occorrerà sin da subito precisare come, in ossequio a quanto disposto negli artt. 333, 191 e 194 cpp , i documenti anonimi rinvenuti nel presente procedimento (confr. in Vol. XXX quelli prodotti da Facci Filippo, nonché in Vol. XXXIX quelli sequestrati a Panciroli Luciano) , al pari dei riferimenti alle voci correnti nel pubblico operati da alcuni testimoni, non potranno costituire fonte probatoria nemmeno indiziaria, dovendosi il convincimento ricavare esclusivamente dai risultati delle indagini legittimamente esperite dal P.M, al quale è da ritenere consentito di svolgere accertamenti su anonime segnalazioni in vista della acquisizione di elementi di prova seri e concreti onde promuovere poi l'azione penale (confr. Cass.Pen. 17.3.1988 quanto all'art. 141 cpp 1930 nonché artt. 108 disp.att. e 5 norme regolamentari cpp).

Solo ai fini della doverosa narrativa circa l'insorgere del presente procedimento si è -dunque- fatto cenno all'esposto anonimo dell'8.4.95, il quale- unitamente ad altri documenti di pari tipologia- non riceverà alcuna utilizzazione processuale, nè sarà più richiamato.

1.b: Gli atti pervenuti successivamente all'inoltro della richiesta di rinvio a giudizio.

Sarà utile specificare come il presente procedimento per quanto attiene ai capi A) e B) della rubrica consti, oltreché della documentazione di indagine contenuta nei cinquanta volumi trasmessi dal P.M. in data 20.12.1995 unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di altri atti rimessi successivamente.

Tali atti sono contenuti in apposito volume contrassegnato dal numero 51 II nonché in altri tre volumi denominati X, X1, X2, nei quali ultimi trovansi la già evocata relazione di inchiesta n. 1294 concernente l'attività ispettiva ministeriale compiuta sulla Procura della Repubblica di Milano e gli allegati alla stessa, atti espressamente richiesti dalla difesa del Di Pietro.

Ulteriori atti prodotti dal P.M. all'udienza del 18.3.1996 sono raccolti in volume denominato X3.

In altro volume denominato X4 trovansi le produzioni difensive e le memorie delle parti.

La documentazione di indagine concernente il capo I) delle imputazioni, come si è detto in origine costituente materia di distinto fascicolo processuale, è raccolta in tre faldoni numerati come I, II e III, oltreché in apposita cartella contenente atti rimessi dal P.M. successivamente al 20.12.1995 (confr. volume predisposto dalla Cancelleria dell'ufficio GIP numerato come IV).

Le conversazioni telefoniche intercettate trascritte dai periti trovansi in volumi denominati alfa, beta, gamma.

2. Brevi cenni sulla fattispecie di cui all'art. 317 cp.

Tenuto conto della contestazione mossa dal P.M. attraverso i capi A) e B) della rubrica, pare opportuna una sintetica esposizione sulla figura criminosa prevista nell'art. 317 c.p.

Costituisce principio notoriamente affermato che l'elemento oggettivo del reato di concussione è costituito dai seguenti "ingredienti":

- 1) abuso della qualità o dei poteri;
- 2) costrizione o induzione;
- 3) dazione o promessa indebita di denaro o di altra utilità.

Nella struttura del reato i primi due elementi si atteggiano quali momenti della condotta, il terzo ne costituisce l'evento.

L'abuso della qualità o dei poteri assume fisionomia determinante ai fini della verifica dell'evento, precisandosi come la condotta tipica della fattispecie in esame non è l'induzione (o la costrizione) ma l'abuso stesso, in quanto attività posta in essere dall'agente ed idonea a provocare la dazione o la promessa indebita attraverso un iter causale determinato, costituito dalla costrizione o dalla induzione.

Può dirsi, in altre parole, che non basta costringere o indurre altri ad una indebita dazione, occorrendo che ciò accada con l'abuso della qualità o dei poteri dell'agente.

In tale prospettiva, solo quella particolare costrizione o induzione che prospetti alla vittima un male derivante dall'abuso delle funzioni o della qualità può integrare la peculiare figura criminosa di cui all'art. 317 c.p..

L'abuso di qualità è l'utilizzazione per tornaconto personale del ruolo che l'agente ha assunto nell'ambito dell'ufficio, distorcendo lo scopo di servizio a mezzo per limitare o condizionare la volontà degli amministrati operando per suggestioni o minacce (conf. Cass. 30/4/92 n. 9730, Favale).

Si suole dire che ricorre l'abuso di qualità quando l' agente faccia "pesare" la sua condizione personale creando nel privato uno stato illegittimo di soggezione derivante dalla preminenza della qualifica soggettiva

Quel che va sottolineato è che, dovendosi l'abuso valutare unitamente alla condotta di costrizione o induzione, occorre l'esistenza di un atto intimidatorio in qualche modo collegato con l'attività pubblica svolta dall'agente.

Meglio può dirsi che è necessario che esista un complesso di poteri dell'agente della cui effettiva esplicazione il privato abbia timore od a cui siano ricollegabili aspettative di eventuali benevolenze nella gestione della cosa pubblica c/o di possibili danni (conf. Cass. VI 3.2.91, Chiminello).

I sovraesposti principi, consolidati nella elaborazione della giurisprudenza di legittimità e della più autorevole dottrina, evidenziano come l'abuso di qualità idoneo a generare costrizione o induzione debba esplicarsi in concreto attraverso atti intimidatori o persuasivi correlabili con l'attività pubblica che fa capo all'agente.

A diversamente opinare non si riuscirebbe mai a cagionare lesione (o tentativo della stessa) di quei beni oggetto specifico della tutela penale, cioè il buon andamento, l'imparzialità ed il prestigio della pubblica amministrazione, pesantemente compromessi solo dalla concreta strumentalizzazione della attività e del ruolo pubblici esplicati in vista dell'ottenimento di privati interessi (la "avida procacità" descritta da illustre giurista).

Ciò significa che deve necessariamente darsi rilievo ad una nozione dinamica e non statica dell'abuso di qualità, dovendosi trovare tracce concrete del cd "fare pesare" la qualità pubblica, rinvenibili ordinariamente nella prospettazione anche allusiva di eventuali benevolenze nella gestione della cosa pubblica o di possibili danni che creano nel privato lo stato di illegittima soggezione.

La conferma della necessità di un collegamento tra l'abuso della qualità e l'attività pubblica svolta dall'agente si rinviene nella stessa ratio della disposizione incriminatrice che è quella di punire la condotta antidoverosa del soggetto pubblico anche laddove non si estrinseca in atti formali (abuso dei poteri) ma in operazioni o attività materiali che pur sempre trovano un preciso referente nella base ordinamentale dell'ufficio.

In conclusione, dovrà dirsi come laddove non risultino collegamenti tra l'induzione al denaro o ad altre utilità (tra queste ricomprendendosi donativi di cose, mutui, dilazione di pagamento, recuperi di crediti, uso gratuito di un bene immobile o di bene mobile registrato etc.) e l'attività pubblica svolta dall'agente il peculiare delitto di concussione non sussiste.

La conferma della esattezza della impostazione che precede viene dalla disamina dell'ampia casistica giurisprudenziale, passata e recente, sulla concussione per abuso di qualità : così in Cass. 14.10.1964 (in Giust.Pen. 65, II, 226) si legge che rispose del delitto in questione un commissario di P.S. che si fece scontare cambiali da una tenutaria di postribolo soggetta alla sua vigilanza; in Cass. Sez. VI 3.2.1991, Chiminello, si considerò concussione l'attività di richiesta di prestiti di denaro esercitata da un sindaco di un Comune nei confronti di soggetti che avevano già richiesto o si accingevano a richiedere concessioni o autorizzazioni di competenza comunale, approfittando il sindaco della sua qualità tramite induzione di aspettative ed assicurazioni di benevole valutazioni future.

Andrà inoltre chiarito come, oltre all'abuso di qualità, occorra una condotta intimidatoria (correlata alla sfera di attività del pubblico ufficiale), o comunque un'opera di persuasione del soggetto passivo attraverso velate allusioni e maliziose previsioni di danni futuri, esortazioni, consigli, suggestioni tacite, inganni, seriamente idonei ad influenzare l'intelletto e la volontà della vittima, convincendola- anche con frasi indirette e persino con mero sintomatico atteggiamento- della necessità di provvedere alla ingiusta dazione per evitare conseguenze dannose.

In definitiva, può affermarsi come per il reato in questione la induzione (così come la costrizione) debba avere origine dall'abuso della qualità (o dei poteri) che determina lo stato di soggezione psicologica nel privato, stato eziologicamente collegato all'abuso, da cui derivi- quale conseguenza ultima- la dazione o la promessa.

Lo stato di soggezione della vittima consiste nella mera sottoposizione psicologica rispetto al soggetto attivo derivante dalla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale - abusando della propria qualità - deve fare leva su di essa per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualche cosa allo scopo di evitare al privato un male maggiore (confr. Cass. Pen. 9.2.1990, Barzelloni; Cass. Pen. 22.10.1993, Fedele; Cass. Pen. 22.10.1993, Catapano).

In tale prospettiva una richiesta di favori intanto può realizzare il reato di concussione se operata attraverso una condotta evocante un pregiudizio in qualche modo prospettato al privato e che deve convincerlo di agire al fine di evitare un male maggiore, scaturente dall'azionamento o meno dei poteri di ufficio del pubblico ufficiale (confr. Cass. VI 17.1.94, Lentini).

Qualora voglia sostenersi, in linea con inmutata opinione giurisprudenziale (confr. Cass. Pen. 9.2.1990, Squeo) che il *metus publicae potestatis* non sia elemento costitutivo del reato, bastando ad integrare il delitto che la volontà del privato non si sia liberamente formata, occorrerà sempre dimostrare che la detta lesione della sfera volitiva tragga origine direttamente o indirettamente dalla condotta del pubblico ufficiale (confr. Cass. da ultimo citata nonché Cass. Pen. Sez. VI 18.4.1994, Russo, laddove si è riconosciuto che - al di là di discorsi nominalistici - occorre provare che il soggetto passivo versò in stato di soggezione in conseguenza dell'abuso del .p.u., non essendovi né concussione né abuso di ufficio quando manchi ogni intreccio tra la qualità od i poteri pubblici ed il perseguimento di finalità privatistiche).

Importante corollario di quanto fin qui esposto è che la prova del reato dovrà attingersi guardando al concreto atteggiarsi della condotta del pubblico ufficiale onde verificarne anzitutto l'abusività e poi l'idoneità oggettiva alla costrizione od alla induzione, non certo potendosi trarre il convincimento dalla sfera psichica del soggetto passivo o dalla interpretazione soggettiva data ai fatti da quest'ultimo (confr. la fondamentale Cass. Sez. VI 15.5.85, Paolacci).

In tale prospettiva, dovendosi conferire rilievo decisivo alla natura ed alle modalità della condotta tenuta dall'agente, rimangono irrilevanti anche le motivazioni dell'agire della vittima, che possono essere le più varie (ottenere atti favorevoli, evitare controlli sul proprio operato), tanto scaturendo - peraltro - dalla generale irrilevanza nel diritto penale dei motivi (tranne le eccezioni tipicamente previste come quelle rinvenibili negli artt. 61 n. 1, 62 n.1, 133 cpv 1 cp).

In conclusione, il reato di concussione per abuso di qualità può dirsi configurabile solo quando possano rinvenirsi concrete tracce di un comportamento che, sfruttando la qualifica soggettiva, sia idoneo a convincere l'amministrato, o il soggetto in qualche modo entrato in relazione con l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale, della esigenza di provvedere alla ingiusta dazione per evitare conseguenze dannose o comunque sfavorevoli.

Appare plasticamente descrivere l'indicato contenuto del reato di concussione la recente decisione (Cass. VI 24.I.1995 N. 829) per la quale il delitto in questione sussiste tutte le volte che il pubblico ufficiale, esplicitamente o implicitamente, fa comprendere al privato che nell'attività dell'ufficio non sarà determinato dagli interessi generali della P.A. ma dal fatto che il privato si assoggetti alla illegittima pretesa di corrispondere l'utilità richiesta, per cui la minaccia di orientare la propria decisione esclusivamente in funzione di ottenere la predetta utilità pone il privato in condizione di soggezione e ne limita la volontà.

3: Le imputazioni a carico di Di Pietro: le dichiarazioni rilasciate da Gorrini Giancarlo e prime conclusioni in diritto quanto ai capi A) e B).

Come si è in precedenza accennato, va detto che in data 23.11.1994 Gorrini Giancarlo, già vice presidente della MAA Assicurazioni di Milano, condannato alla predetta data dal giudice di Milano alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione più multa per i reati di truffa aggravata, appropriazione indebita e falso in bilancio con riguardo alla gestione della MAA (conf. sentenza in rito abbreviato GUP Milano del 26.7.93, poi " patteggiata" in II grado in data 19.12.1994 con pena ridotta ad anni tre di reclusione, resasi definitiva il 29.11.1995 per giudizio della V Sezione della Corte di Cassazione, a ff. 11198, 11230, 11250 Vol. XLVIII), rilasciava all'Ispettorato Generale del Ministero di Grazia e Giustizia dichiarazioni in merito ai rapporti intercorsi con il dr. A. Di Pietro a partire dagli anni 1989 /90 e fino all'ottobre 1994.

Il Gorrini, dal verbale risultante come presentatosi spontaneamente all'Ispettore Dr. De Biase, promettendo di volere offrire un contributo agli accertamenti ispettivi all'epoca in corso presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, dichiarava di avere conosciuto l'imputato sette-otto anni addietro per il tramite di Rea Eleuterio, ai tempi capo della Digos di Milano, già quando il primo era divenuto magistrato presso la Procura di Milano abbandonando precedente incarico svolto nella Polizia di Stato.

L'uomo precisava che con il magistrato si era instaurato solo un rapporto di "cordialità", agevolato dalla comune amicizia con il Rea, concretatosi in occasionali incontri procurati dal medesimo Rea.

In tale contesto Gorrini narrava di essere rimasto "alquanto sorpreso" allorché l'imputato, sul finire del 1989 o forse agli inizi del 1990 , gli aveva richiesto un prestito personale per 100 milioni di lire, richiesta che in un primo momento gli era stata rivolta dal suo dipendente (MAA) Rocca Osvaldo.

Il dichiarante raccontava che, una volta ottenuta la presenza nel suo ufficio del Di Pietro per ricevere la diretta richiesta del prestito, ed appreso che il denaro

serviva per la sistemazione di una casa nei pressi di Bergamo occorrente per il figlio di primo letto del magistrato (ragazzo che manifestava problemi di convivenza con la nuova compagna del padre), si era indotto a concedere il prestito consegnando al Rocca, nei giorni successivi, sei assegni per complessivi 100 milioni, tramutati dal Rocca in contanti e così consegnati all'imputato presso l'ufficio di quest'ultimo sito in Milano Piazza De Angeli (sede dell'Ispettorato MAA).

La consegna del denaro non era stata preceduta da accordi circa i tempi della restituzione, la questione -a detta del Gorrini- venendo affrontata dal dr. Di Pietro solo nell'ottobre 1992 in occasione di breve visita fatta al magistrato in Procura, circostanza nella quale quest'ultimo aveva accennato a risparmi nel frattempo accumulati su un libretto al portatore in vista di una restituzione che tuttavia in quell'anno non era avvenuta.

Gorrini segnalava come solo il 27 settembre ed il 3 ottobre 1994, con sua grandissima sorpresa, si era visto restituire la somma concessa in prestito, ricevendo -in entrambe le occasioni- direttamente dal Rocca gli importi di 50 milioni ciascuno, recapitati al medesimo Rocca dal magistrato e poi da un suo incaricato.

Il dichiarante, curioso di conoscere le ragioni per le quali l'imputato si era indotto a restituire il denaro prestatogli quattro anni addietro, si rivolgeva al collaboratore Santuccio Attilio, in confidenza con il Rocca, dal primo apprendendo -per quanto riferitogli dal secondo- che probabilmente il magistrato si era spaventato in ragione del parlare della vicenda da parte di esso Gorrini.

L'uomo chiudeva il capitolo "prestito" non senza rimarcare come, successivamente alla restituzione, il Di Pietro gli avesse telefonato per ringraziarlo e spiegargli che aveva potuto onorare il debito in ragione dell'incasso di somma derivante da diritti d'autore maturati in esito alla pubblicazione di un libro, facendogli pervenire in omaggio una copia dello stesso.

Altri episodi venivano raccontati da Gorrini .

a) La donazione al magistrato - nel 1990 - di autovettura Mercedes 300 CE recuperata dalla MAA da un sinistro liquidato ad un assicurato, vettura del valore effettivo di 60 milioni di lire ma per la quale era stata emessa fattura per 20 milioni corrisposti con assegno emesso dal Gorrini e poi passato al Rocca per il successivo inoltro della pratica alla Ragioneria dell'ufficio sinistri, diretto dal Santuccio.

La richiesta della vettura anche in questo caso era provenuta dal Rocca; l'auto, dopo breve intestazione a persona di fiducia del magistrato, era stata da questi venduta a soggetto non indicato, con conseguente incameramento della somma ricavata dalla vendita.

Sul tema della Mercedes Gorrini non aggiungeva altro, rimettendosi alle indicazioni migliori che avrebbe potuto fornire Rocca Osvaldo.

b) Una convocazione da parte del Di Pietro- sempre nell'anno 1990-presso l'abitazione di tale ingegnere D'Adamo Antonio, onde imporre a lui stesso ed al D'Adamo di risanare una pesante esposizione debitoria per perdite da gioco del "comune amico" Rea Eleuterio, da poco tempo divenuto comandante dei vigili urbani di Milano

Il dichiarante aggiungeva come Di Pietro avesse insistito nei confronti suoi e del D'Adamo adombrando pericolo per terzi ove Rea non avesse onorato i debiti di gioco, riferendo che l'imputato gli aveva prospettato che " poteva sollevarsi uno scandalo che avrebbe potuto investire coloro che avevano voluto la nomina del Rea al comando dei vigili di Milano facendo in particolare il nome del di Pillitteri e del cognato Craxi".

Gorrini adduceva che, in ragione di quanto esposto, lui ed il D'Adamo si erano indotti ad esborsare al 50% la somma di circa 600 milioni, il Rocca provvedendo materialmente per i pagamenti ai creditori e l'imputato coordinando tali operazioni giacchè " il solo a conoscere tutte le scadenze dei debiti di Rea".

In esito al " salvataggio" del Rea e per celebrare l'avvenimento si era tenuta una cena, su iniziativa del Di Pietro, nella tavernetta dell'abitazione del D'Adamo, nel tardo autunno 1990, cui avevano preso parte il Rea, il magistrato, il Rocca, lo stesso Gorrini, l'allora sindaco di Milano Pillitteri e tali Prada e Radaelli.

c) Interessamento dell'imputato- sempre nell'anno 1990- affinché la MAA Assicurazioni provvedesse ad affidare incarichi di difesa legale in sede civile sulla piazza di Milano alla avvocatessa Susanna Mazzoleni, all'epoca compagna di vita del magistrato ed attualmente sua coniuge, tanto da indurre Gorrini a così disporre per il tramite del Santuccio.

Sul punto il dichiarante faceva cenno ad un pranzo cui l'imputato lo avrebbe "costretto", pranzo offerto dall'avv. Arbace Mazzoleni di Bergamo, da anni svariati legale fiduciario della MAA, nel corso del quale- presente anche l'avvocatessa Susanna Mazzoleni- Di Pietro avrebbe manifestato l'esposta pretesa rappresentando i disagi del quotidiano spostamento Bergamo-Milano e l'eventualità di un trasferimento proprio e della compagna a Milano, laddove quest'ultima avesse potuto contare su incarichi nella città capoluogo.

Era così accaduto che alla avvocatessa Mazzoleni fossero state assegnate subito 70 cause civili già affidate al defunto avvocato Gastone Morelli, successivamente assegnando alla stessa e fino al giugno 1993 altre cause provenienti prevalentemente dall'Ispettorato MAA di Piazza De Angeli.

Gorini non sapeva indicare lo studio di Milano "di cui era titolare un giovane avvocato penalista" dove l'avvocata Mazzoleni "aveva fissato il proprio recapito legale".

d) Interessamento del Di Pietro- sempre nell'anno 1990- a che la MAA affidasse incarichi penali a tale avvocato Lucibello Giuseppe, amico del magistrato.

e) Assunzione presso la MAA-Ispettorato di Piazza De Angeli- nel 1991- di Cristiano Di Pietro, figlio di primo letto del magistrato, occupato "eccezionalmente" all'archivio in difetto dell'assolvimento degli obblighi di leva (da cui il "rimprovero delle rappresentanze sindacali"), avvenuta su iniziativa del Rocca e con successiva approvazione del Gorini. In ordine al detto episodio, non comparsa nelle imputazioni, andrà segnalato come si tratti di evento enormemente "caricato" giacché i "rimproveri" di cui ha riferito il Gorini paiono esclusi alla luce della congiunta dichiarazione sottoscritta dai sindacati di settore prodotta dalla difesa (confr. allegato 19 produzioni 18.3.96 in Vol. X4).

Le predette dichiarazioni versate nella sede ministeriale (a f. 48 Vol. I), pur subendo nutrite rettifiche e continui aggiornamenti nel corso delle varie audizioni innanzi al P.M. del Gorini, dapprima nella veste di testimone e successivamente quale indagato del reato ex art. 371 bis cp (il dichiarante è stato richiesto di archiviazione quanto al reato di cui si è detto con istanza 20.12.1995 allegata alla richiesta di rinvio a giudizio degli odierni e degli altri imputati), rimanevano quanto agli oggetti sostanzialmente immutate.

Andrà preliminarmente osservato, tenuto conto della contestazione a termini di articolo 317 c.p. mossa dal P.M., come Gorini in tutte le dichiarazioni rilasciate e presenti in atti (all'Ispettorato a f. 48 Vol. I; al P.M. come teste il 26.5.95 ed in pari data nel confronto sostenuto con il Rocca a ff. 118 e 133 Vol. II; al P.M. quale indagato di false informazioni il 1.6.95 ore 10.30 e ore 18.45 a ff. 286 e 312 Vol. II; ancora quale indagato il 28.6.95 a f. 999 Vol. V, il 10.11.1995 a f. 10457 Vol. XLIV, infine il 14.12.1995 a f. 11194 Vol. XLVIII) abbia sempre sostenuto di avere ritenuto opportuno assecondare le richieste di cui al capo A) provenienti dall'imputato " trattandosi di un magistrato " (così a ff. 49 e 52 Vol. I), oppure "tenuto conto dei rapporti di amicizia e della mia notoria disponibilità ad aiutare gli amici" (così a f. 122 Vol. II); riferendo -quanto al capo B)- che l'aveva mosso " la volontà di salvare un amico, di fare un favore ad un altro amico, evitandogli sgradevoli conseguenze" (così a f. 126 Vol. II) ; infine conclusivamente precisando -quanto alle richieste di cui ai capi A) e B)- " mi determinai ad accondiscendere alle richieste del dr. Di Pietro perchè provenivano non soltanto da un mio buon conoscente ma anche, se non soprattutto, perchè provenivano da un magistrato ... in quei momenti certamente io non pensavo ad eventuali contropartite, se non ai normali favori che tramite Rocca la Compagnia poteva richiedere agli uffici della Procura... certamente trattandosi di una persona che per il ruolo che svolgeva io ritenevo importante mi parve opportuno soddisfare tutte le richieste o comunque,

con riferimento alla vicenda del Rea, non insistere nell'espreso rifiuto ad intervenire ancora" (così a f. 11197 Vol. XLVIII).

In alcuno dei sette verbali di dichiarazioni rese da Gorrini è mai dato di riscontrare una qualsivoglia traccia di una condotta concussoria dell'imputato, attraverso la messa in opera di suggestioni o di allusioni o di minacce collegate in qualche modo all'attività di magistrato che lo stesso all'epoca dei fatti svolgeva .

Richiamati i cenni teorici sopra esposti (confr. paragrafo 2) e già alla luce delle mere dichiarazioni di Giancarlo Gorrini occorre affermare che in tutte le vicende di cui ai capi A) e B) delle imputazioni non è mai dato di riscontrare che l'imputato ebbe a richiedere i favori di cui si discute prospettando a Gorrini- più o meno velatamente- possibili sfavorevoli conseguenze connesse alla attivazione dei compiti istituzionali suoi e dell'ufficio di appartenenza laddove non avesse aderito alle istanze avanzate per personali bisogni.

Lo stesso Gorrini in conversazione telefonica intervenuta con la compagna Turri Donatella nel giugno 1995 (confr. telef. 17.6.95 ore 15.45 utenza Turri a ff. 90 e segg. perizia) manifesta chiaramente di non essere mai stato minacciato o comunque coartato nella sua volontà da atteggiamenti del Di Pietro aventi una qualche relazione con i poteri d'ufficio da quest'ultimo esercitati. Nella predetta conversazione, avente ad oggetto i commenti dei due interlocutori sulla fisionomia assunta dall'indagine preliminare all'epoca del giugno 95 per come riportata dagli organi di informazione, Gorrini riassume alla Turri nei seguenti termini il modus operandi praticato dall'imputato nelle richieste di favori per cui è processo: "no ...non l'ha mai fatto lui questo! Veniva Osvaldo (Rocca) a dire : dutur m'ha detto da fare , da fare... lui non ha mai detto : se... ah...ah...non fai questo ti ...'ingabbio! a me non l'ha mai detto questo...oh...perchè gli davo un cazzotto...(confr. f. 104 perizia Turri) .

L'Accusa pare non avere considerato che per aversi concussione occorre indurre o costringere abusando della qualità o dei poteri d'ufficio; la mera lettura delle imputazioni evidenzia in origine l'erroneità della prospettazione accusatoria se solo si considera che manca ogni e qualunque esplicitazione delle concrete condotte attraverso le quali si sarebbe realizzato l'abuso di qualità e, quindi, la conseguenziale induzione all'indebito.

La conferma della insufficienza di quella prospettazione si rinviene nella struttura logico-lessicale della imputazione laddove, con riferimento all'abusare, significativamente non viene adoperato il gerundio ma l'imperfetto, provvedendosi a descrivere le condotte di induzione come mere manifestazioni dell'abusare e non quali effetto di una appropriata attività intimidatoria o persuasiva connessa alla distorsione della qualifica soggettiva.

In altre parole, deve affermarsi come il P.M. abbia mostrato di ritenere che la condotta tipica della fattispecie ex art. 317 cp sia l'induzione (o la costrizione) e non, come deve essere, l'abuso della qualità (o dei poteri) , fulcro centrale -come si è visto- del reato in questione quale momento determinativo e coesistenziale del procedimento deliberativo del soggetto passivo.

In assenza di qualunque estremo di una condotta abusiva, il P.M. ha dato rilievo non al concreto atteggiarsi della condotta dell'imputato ma alle reazioni psicologiche ed alla interpretazione soggettiva data ai fatti dal soggetto passivo.

La prova della concussione, seguendo la singolare impostazione accusatoria, riposerebbe nello stato psicologico del Gorrini all'atto delle richieste formulategli dall'imputato.

In definitiva, la prova dovrebbe ricavarsi dal riferito stato d'animo del Gorrini e dai motivi della adesione di costui ai favori richiestigli (si ricordino le parole del dichiarante laddove adduce: " in quei momenti non pensavo a contropartite se non ai normali favori che tramite Rocca la Compagnia poteva richiedere all'ufficio di Procura").

Si è già visto (confr. paragrafo 2) come il metodo probatorio proposto non sia accettabile, la prova della concussione dovendosi reperire dall'esame della natura e delle modalità della condotta dell'imputato.

Venendo a dare rilievo -invece- all'atteggiarsi delle condotte tenute dall'imputato, si osserva come in tutte e quattro le vicende in discussione Di Pietro ebbe a muoversi quale privato cittadino rivolgendosi in modo del tutto urbano per questioni personali ad amici (Rocca) e conoscenti (Gorrini) in epoca in cui costoro non erano in alcun modo entrati in relazione con il suo ufficio di appartenenza, sottolineandosi come-qualora anche Gorrini o Rocca avessero avuto negli anni '89-'90-'91 pendenze presso la Procura di Milano- per questa sola circostanza e in assenza di comportamenti tali da prospettare l'utilità di una adesione onde evitare danni scaturenti dall'attivazione o meno dei poteri di ufficio, il reato di concussione neanche si sarebbe potuto configurare (confr. giurisprudenza citata in paragrafo 2).

L'Accusa ha tentato di colmare la solare assenza del requisito fondamentale del reato in questione, cioè la relazione tra il privato e l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale, presupposto indefettibile per la consumazione di un abuso di qualità o di poteri d'ufficio, ipotizzando che l'imputato già nel 1989-1990 dovesse conoscere dei reati scoperti a carico del Gorrini solo nel 1993, giacchè trattavasi di condotte realizzate a partire dagli anni 87,88, 89,90 e fino al febbraio 1993 (confr. imputazioni in sentenza GUP Milano a f. 11230 Vol. XL.VIII).

Ci si riferisce alle violazioni ex artt. 646, 640 c.p., 2621 cod.civ. per le quali- come si è detto sopra- Gorrini ha riportato condanna definitiva a seguito di

procedimento instauratosi nel 1992 dapprima innanzi alla Procura della Pretura di Milano e poi davanti al P.M. del Tribunale (Dr. J.Poppa).

Al riguardo deve affermarsi come nessuna prova vi sia circa il fatto che l'imputato potesse conoscere della perpetrazione dei reati da parte del Gorrini in concomitanza con i favori a quest'ultimo, tramite il Rocca, domandati.

La tesi accusatoria fonda su una mera illazione , come tale priva di qualunque pregnanza probatoria

Ma vi è di più: l'illazione di cui si discute risulta del tutto inattendibile giacchè non è chi non veda come la tipologia dei reati commessi dal Gorrini- in quanto connotati da assenza di qualunque eco pubblica contestuale alla commissione dell'illecito e comunque (dall'assenza) di esterna risonanza , trattandosi di vicende riguardanti la gestione amministrativa e contabile di una società- non potesse plausibilmente essere nota a soggetti estranei alla MAA Assicurazioni.

La conferma di quanto sopra affermato viene dalle stesse dichiarazioni del Gorrini laddove, nello spiegare il sentimento di riconoscenza che nutriva nei confronti del generale della Guardia di Finanza Cerciello Giuseppe, il quale avrebbe in qualche modo "coperto" le omissioni fiscali della MAA per il quinquennio 85/90, ha narrato che era stato lui stesso nel 1993 a confessare al P.M. del procedimento che le pratiche illecite adottate nella gestione della MAA risalivano appunto agli anni 80 (confr. int.Gorrini P.M. Brescia 28.6.95 a f. 999 Vol. V nonché a P.M. Milano dr. Poppa in data 7 e 18 .5.1993 in faldone X3 Vol. F).

E della confessione del dichiarante quanto al disvelamento di reati risalenti nel tempo si legge anche nella sentenza del GUP di Milano in atti (a f. 11238 Vol. XLVIII).

In definitiva, sia perchè nessuna risultanza specifica vi è sulla detta questione, sia perchè la natura stessa dei reati induce ragionevolmente ad escludere una loro coeva conoscibilità da parte di soggetti estranei alla società MAA (dovendosi peraltro ritenere che anche all'interno della società solo un ristretto numero di persone potesse sapere delle prassi illecite realizzate dal Gorrini), la prospettazione dell'Accusa è da stimarsi priva di pregio.

Nessuna conclusione diversa può trarsi dai documenti integrativi di indagine adottati dal P.M. all'udienza del 18.3.1996 e costituiti, per quanto qui interessa, dall'esposto presentato alla Procura di Milano il 14.6.95 dall'avvocato Pedrazzi Cesare, procuratore speciale della MAA Assicurazioni, tendente alla riapertura delle indagini nei confronti di indagati già raggiunti nell'estate 93 da decreto di archiviazione quanto alle appropriazioni di denaro in danno della società, specie con riferimento all'arco temporale 1987-1990 (confr. Vol. A in faldone X3).

Nell'istanza di riapertura del procedimento, che ha poi condotto ad una nuova istruttoria tuttora in corso presso la stessa Procura di Brescia anche in ordine ad ipotizzati interventi di "aggiustamento" del processo ad opera del magistrato inquirente all'epoca titolare dell'inchiesta, si sostiene che le pratiche illecite che condussero allo svuotamento della MAA siano state frutto non solo dell'opera di Gorrini ma anche di "fidate complicità interne".

Il dato non fa che confermare il giudizio sopra formulato quanto alla impossibilità che soggetti estranei alla società, e quindi il Di Pietro, potessero essere a conoscenza dei reati in tesi perpetrati sin dal 1987 dalla cerchia di stretti collaboratori e fidati conoscenti del Gorrini (Rocca, Santuccio ed altri).

Resterebbe salva l'ipotesi di confidenze informative al Di Pietro da parte di alcuno degli indicati soggetti, ipotesi che non è in alcun modo corroborata in atti.

La stessa Accusa (confr. pagg. 55 -68 memoria P.M. in Vol. X4), resasi conto di quanto sopra rilevato, è dovuta ricorrere ad un singolare modus procedendi laddove ha prospettato che il reato andrebbe ravvisato- se non altro- nella mancata restituzione del denaro elargito per il prestito e per l'acquisto della Mercedes all'indomani dell'insorgere dell'inchiesta penale sulla MAA, epoca in cui Gorrini sarebbe versato in situazione di debolezza di fronte all'imputato, in quanto soggetto sottoposto a procedimento penale.

Il ragionamento del P.M. manifestato, seppure ambiguamente, dalla struttura della imputazione sub A (laddove si legge "induceva ...omettendo di provvedere alla restituzione ..") non pare giuridicamente accettabile.

Andrà in proposito osservato come la formulazione stessa del capo di accusa mostri di individuare la concussione ipotizzata nella condotta di induzione al versamento dei 100 milioni senza previsione di restituzione e di interessi ed alla cessione a titolo gratuito della vettura Mercedes, coerentemente collocando la data del commissi delicti tra la fine del 1989 e gli inizi del 1990, epoca di corresponsione delle dette utilità.

E' appena il caso di sottolineare come il reato in questione si perfezioni non appena il concusso abbia elargito l'indebita utilità o abbia esternato l'intento promissorio, da tanto scaturendo l'irrelevanza -nella economia della fattispecie legale- dei comportamenti dell'autore susseguenti alla dazione od alla promessa, i quali -al pari della consegna dell'indebita succedutosi alla semplice promessa dello stesso- rappresentano un post factum non punibile, al più incidente sulla pena.

Può-quindi- convenirsi che la parte dell'imputazione riferibile, peraltro e significativamente attraverso il gerundio, alla omissione della restituzione abbia mero carattere descrittivo, secondo una inconsueta tecnica che tende a mischiare i

componenti essenziali della fattispecie normativa con i (ritenuti) sintomi probatori della stessa.

Qualora volesse interpretarsi che il P.M. abbia inteso raffigurare la concussione nella mancata restituzione sul finire del '92 o nel 1993 delle utilità ricevute negli anni 1989-90, la contestazione non potrebbe avere un minimo di fondamento, al di là di ogni questione sulla ammissibilità stessa della imputazione.

Va, in primo luogo considerato che male si concilia con un fatto concussorio successivo collegato alla domanda di restituzione la prospettazione dell'Accusa, secondo la quale non si trattò di prestito (per i 100 milioni) o di acquisto (della vettura) ma di autentici donativi.

Ma, soprattutto, risulta in atti che mai Gorrini ebbe a richiedere all'imputato la restituzione di quanto concessogli, evidente essendo che solo un eventuale rifiuto ad una espressa richiesta di restituzione avrebbe potuto costituire sintomo di un atteggiamento concussorio (richiesta esclusa a f. 122 Vol. II, prima deposizione Gorrini al P.M.), tenuto conto della circostanza che l'asserita vittima trovavasi sottoposto a procedimento penale pendente, peraltro, innanzi ad altro magistrato della Procura di Milano (dr. Poppa).

Invero, la condotta concussoria in una fattispecie quale quella in esame non può atteggiarsi come meramente omissiva, cioè caratterizzata dall'assenza di un qualsiasi comportamento o atteggiamento peculiare del soggetto al quale si addebiti l'abuso di qualità.

Può concludersi, allora, nel senso di una inesistente alternatività della contestazione per ragioni di diritto e di fatto.

Tornando all'esame della sola condotta realmente in discussione, e cioè l'asserita abusiva induzione alle utilità degli anni 89-91, va affermato che Gorrini - all'epoca dei favori prestati al Di Pietro - era soggetto non entrato in relazione con l'ufficio di Procura nè versava in situazione apparente di possibile imminente sottoposizione alla vigilanza dell'ufficio medesimo, sì da trovarsi -agli occhi dell'imputato- in condizioni di debolezza e di concreto timore scaturenti dall'esercizio delle pubbliche funzioni dal magistrato esercitate.

Andrà in proposito osservato come Gorrini Giancarlo negli anni 89-90-91 fosse persona apparentemente del tutto rispettabile, lontana da problematiche giudiziarie per frequentazioni, condotta di vita ed attività lavorativa svolta (benestante assicuratore introdotto negli ambienti borghesi medio-alti della città di Milano).

Nel contesto descritto non è dato in alcun modo di configurare condotte concussorie nei favori richiesti dall'imputato sotto un duplice profilo. Invero, in

assenza di una relazione in essere o di imminente verifica tra il privato e l'ufficio di appartenenza del pubblico ufficiale non è dato di concepire il *metus publicae potestatis*, ipotizzabile- evidentemente- solo laddove il privato abbia da temere concretamente dall'esercizio dei poteri della Autorità pubblica; inoltre il reato non potrebbe mai prospettarsi in un quadro di accertata inesistenza di condotte intimidatorie o persuasive idonee a cagionare l'indebita dazione.

È della necessità di una condotta racchiudente in sé una capacità costrittiva della libera determinazione del destinatario delle richieste di favori si parla espressamente nella stessa decisione di legittimità offerta dal P.M. all'udienza odierna (confr. Cass. Sez. VI 24.11.1981 che riconobbe il reato di concussione in capo ad un Pretore che aveva preteso l'alloggio gratuito per tre anni da parte di un costruttore edile, soggetto per questo a continui controlli, ricollegantisi anche alle pubbliche funzioni esercitate dall'agente, al quale aveva prospettato allusivamente ritorsioni imprecisate attraverso l'espressione "potrebbe essere un investimento" accompagnatoria delle richieste insistenti dell'indebita utilità).

Il principio stabilito nella evocata statuizione rimane quello per il quale l'induzione non si traduce, ai fini della concussione, in una mera richiesta di utilità, ma occorre che sia accompagnata da una più specifica condotta del pubblico ufficiale.

Nel caso in esame manca appunto una qualunque traccia di una condotta concussoria da parte del Di Pietro, il quale -secondo la stessa prospettazione del Gorrini- non ebbe mai a fargli intendere che avrebbe orientato i propri poteri d'ufficio esclusivamente in funzione di ottenere dallo stesso le utilità in discussione.

Deve ripetersi come tanto il Di Pietro non avrebbe potuto oggettivamente rappresentare giacché Gorrini, all'epoca dei fatti, non aveva la qualifica né di "amministrato" né di "amministrando" da parte dell'ufficio cui l'imputato istituzionalmente apparteneva.

Deve-allora- concludersi nel senso che il caso in esame esula dagli schemi del reato di cui all'art. 317 cp in difetto assoluto di ogni prova quanto all'abuso di qualità e quanto ad una appropriata condotta induttiva.

Va inoltre considerato che non potrebbe residuare nemmeno la minore ipotesi di cui all'art. 323 cp, notoriamente componente e come tale assorbita nel più grave reato di concussione, dal momento che non è dato di concepire un abuso di qualità in dipendenza ed in correlazione con l'esercizio dei poteri o delle facoltà inerenti l'ufficio pubblico all'epoca ricoperto dal Di Pietro (confr. su tale correlazione la sentenza del Tribunale di Milano in data 26.6.95 nel procedimento contro il magistrato Ferrua Aldo, prodotta dal P.M. in Vol. X4).

Deve prendersi atto che in tutti gli episodi di cui ai capi A) e B) si versa nell'area del penalmente irrilevante.

Nei casi in esame l'unico rimprovero che semmai può muoversi all'imputato attiene esclusivamente alle tematiche della deontologia e dello stile di vita che si confanno a chi eserciti le delicate funzioni giudiziarie, come meglio si vedrà in prosieguo di motivazione

4. Il prestito dei cento milioni (capo A-1).

Può ritenersi pacifico in causa che agli inizi dell'anno 1990 il Di Pietro ebbe a ricevere un prestito per lire 100 milioni da Gorrini, all'epoca vice presidente e maggiore azionista della MAA Assicurazioni, per necessità contingenti legate all'acquisto di una casa sita a fianco dell'abitazione occupata dalla nuova famiglia del magistrato, in cui collocare il figlio di primo letto dello stesso a nome Cristiano, il quale manifestava problemi di convivenza con la nuova compagna del padre.

Altresi pacifico è che l'imputato provvide alla restituzione della somma solo nell'autunno 1994, in particolare consegnando a Rocca Osvaldo- suo amico e funzionario della MAA - nelle date del 27 settembre e 1 ottobre 1994, rispettivamente, tre assegni circolari per complessive lire 50 milioni tratti sul conto corrente a lui intestato presso la BNL agenzia Palazzo di Giustizia di Milano (assegni poi trasformati in contanti dal Rocca a mezzo versamento sul suo conto corrente acceso presso la Cassa Lombarda di Milano Via Manzoni 14 e successivo prelievo) e due assegni bancari per lire 25 milioni cadauno (la cui provvista proveniva dalla Casa Editrice Laurus) tratti sul medesimo conto corrente BNL Palazzo Giustizia Milano (e sempre dal Rocca monetizzati, confr. in Vol. XXVIII accertamenti bancari).

E' poi certo che l'intera somma di lire cento milioni fu immediatamente consegnata dal Rocca al Gorrini.

Quanto esposto risulta dalle concordanti dichiarazioni versate da Gorrini, dal Rocca e dallo stesso imputato (confr. verbali Gorrini e Rocca all'Ispettorato del Ministero e poi al P.M. a ff. 48,59 Vol.I; 110, 118 Vol. II; nonché interrogatori Di Pietro 2 e 7 luglio 1995 in Vol. XXIV).

Quanto alle modalità di restituzione, secondo il Rocca trattandosi di somme in entrambi i casi da lui recapitate al Gorrini, secondo quest'ultimo in un caso da lui ricevute dal proprio autista Adragna Enzo, andrà subito affermato come debba stimarsi che solo dal Rocca Gorrini ebbe a ricevere il denaro restituito dal Di Pietro.

A tale conclusione si perviene in ragione della totale concordanza tra la deposizione del Rocca e la prima versione sul punto offerta dal Gorrini all'Ispezzore

De Biase, non parendo attendibile il successivo racconto del particolare in questione fatto al P.M. dal dichiarante, nè la versione confirmatoria dello stesso proveniente dal teste Adragna (a f. 660 Vol. IV).

Ed infatti la seconda versione resa dal Gorrini, per questo e per altri particolari di cui si dirà, assume carattere assai dubbio giacchè appositamente preparata sin dal marzo 95, come prova il suo perfetto combaciare con il promemoria datato 29.3.1995 rinvenuto in esito alla perquisizione subita dalla compagna del dichiarante- Turri Donatella- il 13.6.95 (a f. 668 Vol. IV), documento destinato a Cusani Sergio, noto imputato del Di Pietro e amico del Gorrini.

La deposizione resa dall'Adragna è del pari inattendibile giacchè nel corso della perquisizione evocata è stato rinvenuto un appunto a firma del teste, recante data 29.3.95, del tutto identico nei contenuti a quanto poi dal soggetto versato alla P.G. il 13.6.95.

Quanto esposto, unitamente ai legami di forte dipendenza esistenti tra l'Adragna ed il Gorrini, induce a screditare la seconda versione sul dettaglio in questione offerta dal dichiarante, sottolineandosi come, attesa la manifesta non rilevanza del tema, paia trattarsi di una strategia tendente ad offrire all'Accusa riscontri costituiti da ulteriori fonti testimoniali strumentali al giudizio di credibilità (della nuova versione).

Intorno all'episodio qui in discussione assai diverse risultano le prospettazioni del Gorrini e dell'imputato per ciò che concerne le modalità di richiesta e la natura stessa della elargizione: secondo il primo trattandosi di favore a lui domandato personalmente dall'imputato ed avente carattere sin dall'inizio di prestito a fondo perduto, secondo il Di Pietro trattandosi di richiesta da lui rivolta all'amico Rocca Osvaldo, senza peraltro ignorare che l'autore dell'esborso potesse essere il Gorrini, e versandosi in tema di vero e proprio prestito, come tale soggetto a restituzione seppure in tempi non definiti.

Andrà aggiunto come Gorrini, prospettando la tesi del "prestito a fondo perduto", abbia narrato del vivo stupore che lo prese allorquando nel settembre-ottobre 1994 si vide restituire i denari da parte dell'imputato, in qualche modo correlando la restituzione a timori o preoccupazioni in capo al Di Pietro in ragione di voci già circolanti quanto a discutibili frequentazioni dello stesso.

L'imputato ha -invece- addotto che aveva provveduto a saldare il suo debito nel periodo già indicato in concomitanza con guadagni derivatigli dalla pubblicazione da parte della Editrice Lauris di un libro giuridico e connessi ai diritti d'autore, non escludendo di avere telefonato al Gorrini per ringraziarlo e di avergli forse anche proposto di partecipare ad una cena; collocava i suoi rapporti con il dichiarante nell'alveo di una non assidua frequentazione e di una discreta

conoscenza, non facendo mistero di nutrire sentimenti di riconoscenza nei confronti sia del Rocca che del Gorrini per il prestito concessogli.

Va in proposito osservato come il Rocca (sia all'Ispettore De Biase che al P.M., pure in sede di confronto con Gorrini, a f. 133 Vol.II) abbia dichiarato che fu egli ad offrire al magistrato l'aiuto economico una volta informato delle difficoltà che viveva, nell'ambito di una solida amicizia insorta negli anni 86/87 ed originata dalla comune partecipazione ad una battuta di caccia

Rocca ha narrato che del prestito ebbe a parlare con Gorrini, il quale mostrò immediata disponibilità ad accollarsi l'esborso (meglio -secondo le parole usate dal teste- "volle a tutti i costi accollarselo"), consegnando somma in contanti al proprio collaboratore perché la mettesse a disposizione del magistrato.

Per quanto concerne la pattuizione Rocca ha chiarito che rifiutò forme documentali attesa l'amicizia con il magistrato, al quale diede ampie rassicurazioni circa i tempi della restituzione che sarebbe avvenuta con agio una volta che il primo ne avesse avuto la possibilità

Il Rocca ha narrato, peraltro, che in occasione di precedente prestito per venti milioni al Di Pietro per la vettura Mercedes, di cui al punto 2 del capo A), aveva avuto modo di constatare che il magistrato aveva aperto un libretto al portatore su cui via via depositava i risparmi accumulati in vista della restituzione, ricordando come sul nominato libretto nel 1993 vi fossero depositati circa 25 milioni che l'imputato offrì di dargli in parziale restituzione del debito contratto, tanto non essendo avvenuto giacché egli aveva ribadito al magistrato di potere attendere senza urgenza la restituzione dell'intero.

Successivamente nell'anno 1994, nei tempi e con le modalità già riferite, l'imputato aveva restituito quanto prestatogli, sin dal giugno dello stesso anno provvedendo a saldare il primo prestito per 20 milioni con assegni circolari e comunicando al Rocca di potere finalmente onorare il proprio impegno giacché l'avvenuta pubblicazione di un libro giuridico stava per procurargli una consistente somma per i diritti d'autore.

Rocca ha addotto che Gorrini- all'atto della restituzione del denaro operata dal Di Pietro- ebbe ad alterarsi, sottolineando come non avesse alcuna intenzione di ricevere quel denaro e come fosse persona per natura incline ad estrema generosità (così nel verbale 6.7.95 a f. 1189 Vol.VI).

Il teste Sfragapede Rocco, poliziotto in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria dell'Procura di Milano e stretto collaboratore dell'imputato, escusso dalla p.g. il 21.6.95 (a f.792 Vol.IV), ha affermato che nel marzo-aprile 1990 il Di Pietro gli aveva fatto aprire un libretto di risparmio a suo nome presso la Banca Popolare di Bergamo con sede in Milano piazza 5 giornate giacché intendeva

accumulare la somma necessaria a restituire al Rocca l'importo complessivo di Lire 120 milioni, prestatogli prima per la vettura Mercedes e poi per l'acquisto o la ristrutturazione di una casa in Curno (BG).

Lo Stragapede ricordava di avere provveduto all'estinzione del libretto al portatore nel maggio 1994, allorquando- presente la somma di lire 28 milioni- aveva emesso cinque assegni circolari per L. 5 milioni cadauno a sè intestati per poi girarli all'imputato, prelevando la rimanente somma di tre milioni in contanti ed egualmente rimettendola allo stesso.

Il teste affermava che -dopo circa una settimana dalla estinzione del libretto- l'imputato lo aveva incaricato di recapitare quattro assegni -dei cinque da lui emessi- a Rocca presso l'ufficio MAA di quest'ultimo in Milano Via Tonale.

Della versione resa dal Di Pietro si è già fatto ampio cenno; andranno solo riferiti ulteriori particolari della stessa (confr. interrogatori 2 e 7 luglio 1995 in Vol. XXIV e 29.11.95 in Vol. XL ff. 9968, 99829).

Così l'imputato, nell'ammettere di avere ricevuto dall'amico Rocca la somma di denaro in questione, sosteneva di avere fatto affidamento su quella che gli pareva una felice condizione economica del suo compagno di caccia e di tempo libero, nonché di avere affrontato l'argomento con Gorrini solo nel 1992, in occasione di visita in Procura che costui gli aveva fatto.

Nella predetta circostanza Di Pietro, conoscendo i rapporti che correvano tra Rocca e Gorrini, aveva a quest'ultimo parlato del prestito, informandolo che stava risparmiando denaro su apposito libretto al portatore onde operare la restituzione, ricevendo da Gorrini ampia rassicurazione circa l'assenza di ogni urgenza.

Chiariva- a specifica contestazione- di non avere risanato il debito nel 1993, epoca della condanna in 1° grado riportata dal Gorrini, giacché "non si sentiva debitore" di costui e soprattutto viveva l'episodio come del tutto lecito.

Escludeva di avere mai inviato a Gorrini, in occasione della restituzione del denaro, copia del proprio libro giuridico accompagnata da dedica personale (libro, peraltro, mai prodotto ma solo evocato in causa dal Gorrini).

Prima di affrontare la discussione delle diverse prospettazioni dell'episodio qui in esame, occorrerà riportare le molteplici versioni rese dal Gorrini come rintracciabili negli atti processuali.

Come si è già visto il dichiarante all'ispettore ministeriale, premettendo di avere conosciuto l'imputato quando già era magistrato in Milano (per il tramite di Rea) e di non avere con lui intrattenuto rapporti di peculiare confidenza ma di mera cordialità (incontri occasionali procurati dal Rea) , lasciava intuire che si trattasse

di un prestito soggetto a restituzione (e non a fondo perduto), ricordando come nel 1992 Di Pietro gli avesse parlato dei risparmi che stava accumulando su apposito libretto al portatore.

Nella stessa sede Gorrini narrava -peraltro- che la richiesta di prestito gli era stata anticipata dal Rocca, sui cui rapporti col Di Pietro taceva lasciando intuire che già i due si conoscessero.

Inanzi al P.M. il 26.5.95 (a f. 118 Vol. II) il dichiarante rettificava la versione: sosteneva di avere conosciuto- sempre tramite Rea- l'imputato negli anni '70 quando ancora prestava servizio in Polizia e che con lo stesso si erano instaurati rapporti di confidenza; narrava di avere lui presentato Rocca al magistrato.

Gorrini lasciava intuire che i cento milioni messi a disposizione del Di Pietro, pur senza accordi circa i tempi di rimborso, erano soggetti a restituzione dal momento che narrava che quest'ultimo gli aveva detto "appena posso te li darò".

In altro interrogatorio subito il 28.6.95 (a f. 999 Vol. V), dopo essere stato incriminato sin dal primo giugno per il reato di false informazioni alla luce delle clamorose reticenze per come emerse dalle intercettazioni telefoniche (che rivelavano la presenza di Berlusconi Paolo nella iniziativa adottata da Gorrini nel novembre 1994 nonché quella di Cusani Sergio a partire quanto meno dal marzo 1995) Gorrini dichiarava che " molte circostanze riferite mi sono state ricordate dal Rocca nel settembre 1994 quando sulla stampa apparivano notizie circa l'attacco del dr. Di Pietro al Berlusconi", così tentando di addossare al Rocca la responsabilità dei propri cattivi ricordi.

Onde giustificare il possesso del promemoria afferente i suoi rapporti col Di Pietro datato 4.10.1994, trovatogli in sede di perquisizione domiciliare e copia di quello consegnato a Berlusconi Paolo, sosteneva di averlo redatto proprio in concomitanza con la ricezione dell'ultima tranche di denaro giacchè temeva che il magistrato potesse ricostruire diversamente i fatti e perchè in precedenza al Berlusconi ed a terzi aveva parlato di denaro consegnato a fondo perduto. Il documento aveva-pertanto- funzione di tutela personale.

Nell'ultimo interrogatorio del 14.2.1995 (a f. 11194 Vol. XLVIII) il dichiarante sosteneva che la consegna di quei cento milioni non era mai stata un prestito; affermava questa volta, tornando alla originaria versione , che con Di Pietro non correva particolare intimità; che egli era sì soggetto generoso ma che aveva soddisfatto le richieste dell'imputato perchè trattavasi di un magistrato.

L'attendibile ricostruzione dei fatti coincide solo in parte con le variegate affermazioni del Gorrini.

E valga il vero!

Preliminarmente andrà osservato come le diverse versioni fornite dal Gorrini quanto ai suoi rapporti con l'imputato minino grandemente la credibilità del soggetto, a prescindere dalle smentite specifiche di cui si dirà.

Le svariate versioni rese non si possono liquidare, come vorrebbe lo stesso difensore del Gorrini, quali innocue "patologiche intermittenze dei circuiti di memoria" (così nella memoria difensiva 6/12/1995 a f. 34159 Vol XI.VIII).

Già il primo racconto operato dal dichiarante all'Ispettore De Biase risultava connotato da scarsa verosimiglianza posto che appare altamente improbabile che un soggetto non in rapporti di confidenza con un altro possa rivolgersi a quest'ultimo per una richiesta certamente delicata quale quella di un prestito di denaro, specie ove non ricorrano- come nel caso in esame- ragioni di impellente bisogno (ad esempio ragioni di salute, il pagamento di cambiale in scadenza, imminente protesto et similia), le quali sole potrebbero fare stimare superabili le naturali riserve a rivolgersi a soggetti pressochè estranei.

In tale prospettiva già appare più coerente e verosimile la versione proposta dal Rocca il quale , adducendo un'autentica amicizia e frequentazione con il magistrato, fornisce plausibilità alla tesi della richiesta del prestito a lui direttamente rivolta o da lui spontaneamente offerta.

E' significativo che Gorrini nella sede richiamata, rendendosi conto dell'incongruità di quanto versava, accennava alla presenza del Rocca nella vicenda, pur non spiegando maliziosamente i rapporti di amicizia che correavano tra quest'ultimo ed il Di Pietro.

Nella stessa sede di cui sopra il dichiarante, onde rendere in qualche modo credibile il proprio racconto, accennava ad un prestito con prospettiva seppure futura di restituzione; è appena il caso di osservare come la versione offerta non spiegasse convincentemente quello che il soggetto definiva il suo stupore allorchè nel 1994 l'imputato gli aveva restituito il denaro.

Ed infatti, nella prospettazione di un prestito- seppure con restituzione dai tempi non esattamente definiti- e non già di una donazione, risulta del tutto implausibile la reazione della meraviglia e dello stupore esistente in capo a chi quel prestito abbia concesso, trattandosi di evento normale e largamente prevedibile.

La conferma di quanto sin qui detto si rinviene proprio nelle successive dichiarazioni al P.M. del 26.5.1995 laddove Gorrini, nello sforzo di colmare le lacune logiche del proprio precedente parlare , consapevole di quanto Rocca avesse detto agli Ispettori e dimentico di avere anche per iscritto memorizzato che trattavasi di un prestito (confr. il promemoria 4.10.94 trovato in occasione della perquisizione del giugno 1995, nonchè le copie dello stesso in possesso del De

Biase- a f. 479 Vol.III- e di Berlusconi Paolo- a ff.9963 e 9965 Vol. XXXIX), si dipingeva in rapporti confidenziali con il magistrato, peraltro narrando di avergli lui presentato il Rocca, si da meglio giustificare la tesi della donazione e la dedotta reazione all'atto della restituzione dei soldi.

I rilievi sin qui svolti evidenziano già la sostanziale veridicità della tesi difensiva circa la natura di autentico prestito quanto all'episodio in discussione, assunto concordante con quanto ragionevolmente desumibile dalla prima versione dei fatti, resa da Gorrini (peraltro vizziata dalla omissione del riferimento ad interposizione del Rocca nella concreta stipulazione del prestito).

A prescindere dal più ampio contesto- di cui dopo si dirà- in cui è maturata la seconda versione del dichiarante nella audizione al P.M. del 26.5.95, del tutto in linea con il nuovo promemoria datato 29.3.1995 preparato per Cusani Sergio (documento trovato nella perquisizione del giugno 1995 e poi prodotto al P.M. dallo stesso Cusani), va per ora osservato che la seconda narrazione circa una vera e propria donazione o "prestito a fondo perduto" risulti fantasiosa e smentita dalle risultanze processuali.

In punto d'epoca di conoscenza con l'imputato il Gorrini, pur nella varietà di quanto sostenuto, ha sempre affermato che era stato Rea Eleuterio a presentargli il Di Pietro.

Ebbene Rea, escusso il 26.6.95 (a f. 970 Vol. V), ha dichiarato di avere conosciuto Gorrini nel 1987 e di avere da allora con lui intrapreso una affettuosa amicizia alimentata dalla comune passione per il settore scommesse dell'ippodromo di S.Siro, successivamente facendo conoscere all'amico il Dr. Di Pietro.

Se è vero che proprio Rea aveva presentato l'imputato al Gorrini, circostanza versata anche dal Di Pietro, se Rea e Gorrini si sono conosciuti nel 1987, rimane escluso che quest'ultimo- come ha poi affermato- abbia potuto conoscere l'imputato negli anni 1970 mentre lavorava nella Polizia di Stato.

Peraltro il dato versato dal dichiarante risulta smentito dalla circostanza costituita dal fatto che solo nell'anno 1980 Di Pietro divenne commissario di pubblica sicurezza (confr. pag. 3 interrogatorio 2.7.95 in Vol. XXIV).

Non è vero che Gorrini abbia presentato Rocca al Di Pietro come provano le concordi affermazioni di questi ultimi sul tema, affermazioni che la stessa Accusa non ha mai posto in discussione.

L'esistenza di una confidenza e di una assidua frequentazione tra l'imputato ed il dichiarante, che meglio giustificavano una richiesta diretta di un "prestito a fondo perduto", viene esclusa dalle stesse ultime dichiarazioni rese dal Gorrini il

14.12.1995 e dalle parole dell'ex compagna dell'uomo a nome Zoppelletto Raffaella.

La donna, introdotta come teste dal Gorrini per quanto riguarda l'episodio di cui al capo B), ha solo evocato quattro cene tra gli anni 90 e 91 cui avrebbero partecipato il Di Pietro ed il Gorrini unitamente ad altre svariate persone (confr. sul punto amplius paragrafo 7)

Il dato di per se è dimostrativo di una sporadica frequentazione, peraltro - come si è visto - mai negata dall'imputato.

In base alle risultanze esposte può tranquillamente definirsi inveridica la seconda versione dei fatti offerta da Gorrini al P.M. allorquando, ben sapendo che era Rocca l'amico del magistrato e non potendo del tutto escludere quest'ultimo dalla vicenda in esame, ha inventato rapporti risalenti nel tempo e confidenziali con il Di Pietro nel tentativo di meglio accreditare la tesi del prestito "a fondo perduto" e di giustificare il riferito stato di stupore, consequenziale solo al diverso racconto, sicuramente più disonorevole e -nella prospettiva del dichiarante- tale da avere penale rilevanza.

In linea con la inferita più inquietante ed infondata prospettazione si pongono i tendenziosi dettagli versati da Gorrini quanto alle modalità di restituzione della somma di denaro da parte dell'imputato nel settembre-ottobre 1994.

A dire del Gorrini (confr. f. 122 Vol.II) il denaro sarebbe stato recapitato dall'imputato al Rocca "nella sua casa di campagna avvolto in una pagina del quotidiano 24 Ore"; il dato può dirsi smentito per tabulas dal momento che è certo che Di Pietro consegnò al Rocca assegni e non denaro in contanti (confr. accertamenti bancari in Vol. XXVIII).

In conclusione, può affermarsi che l'imputato nel 1990 ebbe a ricevere da Gorrini prestito per Lire 100 milioni soggetto a restituzione pur senza tempi definiti ed interessi predeterminati, prestito direttamente convenuto col Rocca ed a costui poi restituito.

Quanto ai rapporti tra Di Pietro ed il dichiarante può stimarsi verosimile che il primo potesse immaginare sin dall'inizio che era il secondo il reale finanziatore, rimanendo comunque inoppugnabile che detta conoscenza sia quanto meno sopravvenuta in un secondo tempo; a diversamente opinare nessun senso avrebbe lo stesso narrato del Di Pietro laddove riferisce di avere nel 1992 affrontato l'argomento con Gorrini rendendolo edotto dell'apertura del libretto di risparmio al portatore.

L'adempimento del 1994 non fu evento inatteso ma largamente prevedibile, caduto nel settembre-ottobre di quell'anno anche in conseguenza dei guadagni

pervenuti al Di Pietro a seguito del contratto di edizione con la Società Laurus, come provano gli accertamenti bancari disposti (confr. Vol. XXVIII).

Nessun serio collegamento è emerso tra i tempi della restituzione e le voci circolanti quanto alla poi espletata ispezione sulla Procura di Milano, rimanendo il detto collegamento una mera illazione nell'ambito dell'accusa formulata nel capo di imputazione.

Le stesse parole spese dal Rocca in sede di confronto con il Gorrini (a f. 133 Vol. II) -laddove ha ricordato di avere riferito a quest'ultimo che " probabilmente" Di Pietro aveva restituito in tutta fretta il denaro in quanto preoccupato dal troppo parlare del Gorrini- non costituiscono certamente dato probatorio tale da attribuire carattere di donativo alla elargizione di denaro del 1990.

Va sul punto considerato che trattasi di mera opinione del Rocca, peraltro incidente non sull'"an" della restituzione ma sul "quando" , cioè sui tempi della stessa.

In ogni caso, tenuto conto delle ripetute affermazioni del Gorrini quanto al suo conoscere dei risparmi che Di Pietro stava accumulando e dell'impegno alla restituzione dallo stesso dichiarato attribuito all'imputato (si ricordi la frase "appena posso te li darò" nel verbale al P.M. del 26.5.95), nonché delle altre convergenti risultanze processuali esposte (dichiarazioni Stragapede , Rocca ed accertamenti bancari), non pare consentito discettare oltre sui tempi più o meno sospetti dell'avvenuta restituzione, in sè -come già dimostrato- evento largamente prevedibile da parte del Gorrini, in quanto conseguente alla natura del rapporto giuridico instaurato con Di Pietro.

Non può non osservarsi come, se l'imputato avesse realmente avuto da temere dalla vicenda qui in esame, ben si sarebbe dovuto occupare della sua sistemazione quanto meno a partire dal luglio 1993, epoca in cui già sul settimanale "Il Sabato" erano apparse le prime indiscrezioni quanto ai suoi rapporti con la MAA di Gorrini.

Si trattò- dunque- di un prestito concesso sicuramente con condizioni di favore, dovute sia all'amicizia che legava l'imputato al Rocca, sia al generico riguardo che Gorrini soggettivamente nutriva nei confronti dello status professionale del conoscente Di Pietro Antonio.

Il predetto prestito, avente indubitabilmente i connotati di un finanziamento di favore concesso all'imputato , appare invece del tutto in linea con i buoni rapporti all'epoca correnti tra Di Pietro e Gorrini (confr. sul punto le dichiarazioni di Santuccio Attilio a f. 133 Vol. II, quelle di Mattioli Georgiana a f. 662 Vol. IV, quelle di Donzelli Mario a f. 373 Vol. III, nonché le stesse parole del Gorrini quanto ad amicizia o comunque a buona conoscenza intercorsa col Di Pietro a f. 118 Vol. II,

a f. 11194 Vol. XLVIII, nel fax 14.2.96 in faldone X4) e con la indiscussa generosità e abbenza del dichiarante all'epoca dei fatti (confr. dichiarazioni Gorrini a f. 11194 Vol. XLVIII, intervista D'Auria Luciano al "Giornale" in allegato 22 produzioni difesa del 18.3.1996 , informazioni ex art. 38 att. cpp di Agosta Rita, Angaroni Riccardo, Barbieri Ferruccio in allegati 23, 24, 10, idem)

La vicenda in esame, così ridimensionata, perde ogni e qualunque comotato di penale rilevanza. Sul punto, anche in diritto , vanno del resto richiamate le annotazioni contenute nei paragrafi 2 e 3 della presente sentenza.

Deve riconoscersi che la vicenda in oggetto avrebbe potuto assumere legale apprezzamento solo sotto l'aspetto disciplinare, potendo apparire censurabile l'instaurazione di un prolungato rapporto debitorio con persone che, successivamente all'insorgere dello stesso, ebbero ad entrare in relazione con l'ufficio di Procura di Milano.

Andrà da ultimo osservato come l'autentico ingigantimento dei fatti operato dal Gorrini, prima all'ispettore De Biasi e successivamente al P.M., riveli la strumentalità delle iniziative romane e bresciane dal dichiarante intraprese al conclamato scopo di ricevere aiuti dal Berlusconi e dal Cusani per la risoluzione delle vicende societarie della MAA Assicurazioni (come emerge chiaramente dalle telefonate registrate sulle utenze in uso al Gorrini, alla Turri, a Santuccio ed a Cusani Sergio).

Non a caso il dichiarante ha tentato in ogni modo di nascondere la presenza del Berlusconi prima e del Cusani poi nelle sue audizioni al Ministero ed in Procura rivelatrici dei rapporti con il Di Pietro, consapevole che l'emergere dei legami con i nominati soggetti e le singolari modalità del suo agire (a mezzo di promemoria in tempi diversi redatti e tra loro differenti, mai prodotti alle autorità interroganti ma consegnati-invece- a coloro che dovevano risollevarne le sorti della MAA) avrebbe inevitabilmente azzerato o comunque pesantemente minato la sua credibilità.

Tali temi verranno approfonditi ed inquadrati organicamente al successivo paragrafo 9.

5: La vicenda della Mercedes (capo A-2)

Quanto all'episodio qui in esame deve ritenersi pacifico che, tra la fine del 1989 e gli inizi del 1990, l'imputato ebbe a ricevere dal Rocca una vettura Mercedes 300 CE in proprietà della MAA Assicurazioni recuperata in quel tempo dalla Compagnia dopo la liquidazione di un sinistro per furto corrisposto all'assicurato Fintrans di Milano (confr. a ff. 7386 e segg. Vol. XXXII laddove risulta che l'auto Mercedes 300 CE tg. MI 7N0666, già immatricolata con targa VC

508685, venduta il 15.12.1987 alla Sesia Leasing di Milano e locata alla Fintrans di Milano, assicurata presso la MAA Assicurazioni, venne asportata a tale Pizzamiglio Marco della Fintrans il 25.10.1988, con liquidazione del sinistro per Lire 65 milioni nel giugno 1989, con successivo rientro in possesso della MAA il 24.10.1989 dopo il dissequestro del mezzo da parte della A. G. di Cremona).

Altrettanto certo è che il Di Pietro, dopo pochissimo tempo dalla ricezione della vettura, ebbe a venderla all'avvocato Lucibello Giuseppe per la somma di lire 20 milioni, provvedendo ad incassare la somma senza immediatamente corrisponderla alla MAA Assicurazioni (conf. dichiarazioni Di Pietro e Lucibello in Vol. XXIV ed in Vol. IV a f. 708, nonché dichiarazione di vendita della vettura il 16.11.1989 da parte della MAA nella persona del Gorrini in favore del Lucibello - atto notaio Sipa di Milano in Vol. XXXII).

L'imputato ha sostenuto che l'auto Mercedes, procuratagli dal Rocca allorquando ebbe a fonderci il motore della sua Fiat Regata, in tempi di poco precedenti la concessione del prestito dei 100 milioni, era stata da lui acquistata per somma di 20 milioni, specificando che trattavasi di veicolo per il quale occorreva la ripunzonatura del telaio ed altre riparazioni che-oltre ad incidere sul costo di mercato- non rendevano l'auto immediatamente disponibile.

Era così accaduto che, avendo trovato altra vettura di cui potere subito disporre, aveva venduto la mercedes all'avvocato Lucibello, iniziando a risparmiare attraverso l'apertura del libretto al portatore - di cui si è detto- per potere poi corrispondere al Rocca l'importo di 20 milioni convenuto per l'acquisto.

La restituzione di quello che si era risolto in un prestito era poi avvenuta nell'estate 94 allorquando -per il tramite del poliziotto Stragapede- aveva provveduto a consegnare al Rocca quattro assegni circolari per lire 5 milioni cadauno provenienti dal conto corrente relativo alla accensione del libretto al portatore già evocato.

Lo Stragapede (a f. 792 Vol. IV) confermava la versione resa dal Di Pietro, ricordando come il magistrato, verso la fine del 1989, lo avesse inviato a visionare l'auto in questione presso la concessionaria Prati di Milano, auto che -provenendo da un furto- necessitava di ripunzonatura del telaio , di rimessaggio carrozzeria e di cambio di gomme.

Il Lucibello ricordava come avesse acquistato dal Di Pietro, intorno al novembre-dicembre 1989, una Mercedes necessitante di reimmatricolazione e di sostituzione del treno delle gomme, corrispondendo in due riprese all'imputato, entro i primi mesi dell'anno 1990, la complessiva somma di lire 20 milioni.

Il teste narrava che le riparazioni di cui la vettura abbisognava erano state compiute dai propri fratelli carrozzieri in Vallo della Lucania durante le festività natalizie 89-90.

Rocca Osvaldo sosteneva che l'acquisto della Mercedes, in origine convenuto con pagamento rateale e senza scadenza, si era risolto in un prestito concesso all'imputato dopo la avvenuta vendita del veicolo al Lucibello.

Rocca narrava di avere informato Gorrini sia dell'originaria cessione del veicolo al Di Pietro che della successiva vendita del mezzo all'avvocato Lucibello, sottolineando come proprio Gorrini avesse sottoscritto l'atto di vendita in favore del legale.

Rocca adduceva che Gorrini si era mostrato subito disponibile a procurare nei modi sopra descritti la Mercedes al magistrato, aveva assicurato che avrebbe provveduto a sistemare contabilmente la pratica e manifestato l'intenzione di volere regalare l'auto.

Era così accaduto che Rocca, fidando sul promesso impegno del Gorrini ad anticipare la somma necessaria per l'acquisto del mezzo, aveva concesso prestito al Di Pietro, prestito che era stato restituito nell'estate 94 allorché al medesimo Rocca erano pervenuti quattro assegni circolari emessi in favore dello Stragapede provenienti dal libretto al portatore di cui si è detto.

Rocca dichiarava di non avere mai comunicato al Di Pietro che intenzione del Gorrini fosse quella di donargli la Mercedes, ribadendo che gli accordi intervenuti col magistrato erano nel senso di una restituzione senza urgenza e come la vicenda della vettura risalisse a poco tempo prima di quella del prestito dei 100 milioni.

Rocca narrava che -nella primavera 94- in prossimità della restituzione dei 20 milioni da parte del Di Pietro, aveva verificato che la pratica relativa alla Mercedes risultava ancora aperta, in particolare non emergendo alcun pagamento circa la vendita del 1989 effettuata in favore del Lucibello.

Il teste aveva pertanto provveduto a versare alla MAA la somma corrispostagli dal Di Pietro nel giugno 1994 consentendo la registrazione del pagamento e l'emissione della relativa fattura.

Gorrini da parte sua sosteneva che, allorché Rocca gli aveva proposto di procurare al Di Pietro la Mercedes in discussione, aveva provveduto ad emettere assegno per 20 o 25 milioni con contestuale emissione di fattura di vendita da parte della MAA, pur valendo l'auto circa sessanta milioni.

Adduceva che Rocca mai lo aveva informato dell'avvenuta restituzione dell'importo da parte dell'imputato e - dopo avere sostenuto che l'auto era stata

intestata ad ignota donna amica del Di Pietro- assumeva che l'auto in questione era stata in realtà venduta al Lucibello, aggiungendo che comunque il legale nello stesso periodo aveva acquistato altra vettura della MAA proveniente da un recupero di sinistro (si vedano le audizioni di Gorrini del 26.5.95 e del 14.12.1995 a f. 11194 Vol. XI.VIII). Gorrini affermava che egli aveva inteso regalare la Mercedes al magistrato.

Le risultanze documentali acquisite presso la MAA (in Vol. XXXII) consentono di ritenere invero il racconto dei fatti operato dal Gorrini.

E' rimasto infatti accertato che fino al 28.11.1994, epoca dell'avvenuta contabilizzazione del pagamento per la vendita al Lucibello della Mercedes in questione e della emissione della relativa fattura, l'importo non era mai stato prima recuperato (confr. ff. 7473, 7477, 7478 Vol. XXXII).

Inoltre, in linea con quanto versato dal Rocca, sono stati rinvenuti i quattro assegni circolari emessi a favore dello Stragapede il 20.6.1994 e due appunti a firma del Rocca e del nuovo dirigente dell'ufficio Recupero della MAA Dr. Zanotti recanti le date del 9 e 16 maggio 1994 (a f. 7469 Vol. XXXII) che segnalano la mancanza di ogni pagamento alla data del maggio 1994.

La società MAA, giratana degli assegni, risulta poi avere incassato gli stessi tramite banca nel mese di dicembre 1994, secondo quanto è dato intuire alla stregua dei timbri bancari apposti sul recto dei titoli (confr. ff. 6611 e segg. Vol. XXVIII).

Quanto sopra esposto costituisce seria smentita alle parole del Gorrini, il quale risulta cartolarmente non avere mai provveduto ad esborsare alcunchè in favore del Di Pietro per consentirgli l'acquisto della Mercedes.

Deve allora ritenersi che Gorrini si sia limitato a concedere sconto sull'auto in questione, fingendo col Rocca di avere provveduto alla sistemazione contabile della pratica nella intenzione, mai attuata, di regalare la stessa al magistrato acquistandogliela con somme nella personale disponibilità del Gorrini medesimo.

La verificata inesistenza di esborsi da parte del Gorrini fa comprendere il comportamento del Rocca allorquando, ricevuto nel giugno 1994 il denaro dal Di Pietro, non ebbe ad informare l'ex maggiore azionista della MAA (confr. dichiarazioni Rocca in sede di confronto a f. 133 Vol. II).

Niente al Gorrini era dovuto sul piano personale; niente al Gorrini era dovuto quale ex vice presidente della MAA giacchè all'epoca lo stesso era da tempo fuoriuscito dalla compagnia Assicuratrice (a partire dal febbraio 1993 come da f. 118 Vol. II e f. 7477 Vol. XXXII).

Andranno a questo punto riferite le ulteriori risultanze sul fatto in questione prodotte dal P.M. all'udienza del 18.3.1996 (confr. in faldone X3 i Vol. D ed E) in ordine alle quali preme subito sottolineare la loro perfetta assonanza con quanto sin qui accertato.

Trattasi anzitutto delle dichiarazioni rese il 23.2.1996 alla P.G. da Zanotti Massimo, attuale responsabile dell'ufficio Sinistri della MAA ed all'epoca dei fatti funzionario presso gli uffici della Direzione Generale con competenza limitata ai sinistri produttivi di danni alle persone.

Il teste ha ribadito la realtà cartolare sovraesposta quanto alla contabilizzazione del pagamento della vettura Mercedes solo in data 28.11.1994, producendo l'originale degli appunti manoscritti dal Rocca e da lui stesso apparentemente nel maggio 1994 nonché copia del foglio di posizione del sinistro.

Quanto agli appunti in questione lo Zanotti ha affermato che potrebbe essere accaduto che siano stati redatti in epoca successiva al maggio 1994 ribadendo- comunque- che le sue disposizioni per il recupero del dovuto erano state "verbalmente impartite all'epoca" al Rocca, così confermando che trattavasi di avvenimento caduto non dopo l'estate 1994.

Nessuna pregnanza hanno dunque le illazioni in proposito avanzate dal P.M. il quale, mostrando di concedere un qualche credito alle singolari deduzioni proposte dal Gorrini a mezzo fax pochi giorni prima della udienza preliminare del 26.2.1996 (confr. fax Gorrini del 20.2.1996 in Vol. D faldone X3 laddove opera una sorta di propria requisitoria sull'episodio in questione suggerendo all'inquirente l'escussione di Barbieri Luigino, titolare del deposito ACI in cui fu custodita la Mercedes dopo il ritrovamento, nonché sollecita di "torchiare" il teste Zanotti), ha prospettato che Rocca avesse redatto l'appunto inerente la mancata contabilizzazione del pagamento solo nel novembre 1994 in coincidenza con la deposizione resa all'ispettore De Biase.

La deposizione resa dal teste Zanotti, come sopra si è visto, conferma che del mancato pagamento della vendita della Mercedes del 1989 si parlò tra il testimone ed il Rocca in periodo certamente antecedente alla estate 1994.

In ogni caso, essendo certo che Di Pietro consegnò gli assegni nel giugno 1994, non appare rilevante la condotta del Rocca che tardò nella messa a disposizione in favore della MAA del pagamento giacchè la più o meno fedele condotta di quest'ultimo rispetto agli interessi societari non può influire sull'adempimento dell'imputato.

Quanto al problema concernente l'operazione economico -giuridica alla base della consegna della vettura al Di Pietro, cioè se si sia trattato di vendita a prezzo più o meno congruo ovvero di mera donazione, un ulteriore rilievo può essere svolto con riguardo alla quasi immediata rivendita del veicolo dall'imputato all'avvocato Lucibello, il quale versò al primo l'importo di lire 20.000.000.

Non appare ragionevolmente presumibile che l'imputato, amico del legale subacquirente, si sia affrettato ad incassare il corrispettivo con la riserva mentale di nulla in realtà dovere al proprio dante causa per essergli stata la vettura a suo tempo donata, così da lucrare in via definitiva il prezzo pagatogli dal Lucibello.

In conclusione, il pur apprezzabile lasso di tempo trascorso tra la cessione al legale amico (e l'incasso del correlativo prezzo) e la consegna degli assegni circolari, al Rocca quale pagamento del prezzo relativo all'acquisto del 1989 non incide ex post sulla natura dell'operazione quale originariamente concepita dalle parti.

L'ulteriore versione sulla vicenda resa dal Gorrini allorquando, nell'ultimo interrogatorio del 14.12.1995, ha affermato che "l'avvocato Lucibello, oltre l'auto Mercedes da me regalata al Dr. Di Pietro ma intestata al legale, aveva preso nello stesso periodo auto di minore importanza sempre tra le auto recuperate dalla Compagnia " (a f. 11196 Vol. XLVIII), non ha alcuna valenza sul tema in questione giacché l'avvenuta vendita al Lucibello di veicolo Suzuki in data 12.6.1992 (confr. nota p.g. 11.3.1996 in Vol. E faldone X3) non può cancellare la provata esistenza della cessione al medesimo legale della Mercedes in oggetto, intervenuta in periodo largamente anteriore.

Ancora una volta Gorrini, a fronte delle risultanze che smentivano la sua ricostruzione dei fatti, ha tentato di offrire un'altra versione rivelatasi palesemente incongrua.

Va poi sottolineato come non possa avere dignità la tesi accusatoria laddove insinua che Rocca, Lucibello e l'imputato abbiano alterato le prove prima dell'audizione ministeriale del Rocca del 30.11.1994 (confr. interrogatori del Rocca dove palesemente gli si contesta la circostanza).

Sul punto va detto come nessuna prova vi sia circa il fatto che Di Pietro avesse avvertito Rocca della necessità di andare al Ministero, avendo Rocca dichiarato che era stato convocato dall'Ispettore De Biase senza prima essersi sentito con l'imputato.

Il De Biase ha sì dichiarato che era stato il Dinacci a preannunciargli l'arrivo del Rocca, ma il Dinacci ha affermato che, allorquando il Ministro Previti aveva segnalato come Di Pietro volesse che escutessero Rocca, di comune accordo con De Biase lo avevano convocato.

In ogni caso, qualora anche Di Pietro e Rocca si fossero sentiti prima del 30.11.1994, sicuramente quest'ultimo non avrebbe potuto fare sparire dalla contabilità della MAA, la cui gestione non risulta a lui riferibile, le scritturazioni relative al pagamento ed alla fattura con tanta sicurezza versati in causa dal Gorrini.

Rimane- dunque- che la tesi del donativo sostenuta dal Gorrini si è rivelata infondata, essendosi trattato di un acquisto di un bene avvenuto presumibilmente con condizioni di favore.

Queste ultime, risiedenti nel prezzo praticato e nei tempi non definiti per la corresponsione del dovuto, si ebbero per la solida amicizia corrente tra il Rocca ed il Di Pietro.

Ed invero, le risultanze di causa impongono di ritenere che il corrispettivo venne esclusivamente determinato dal Rocca in piena autonomia e senza alcuna interferenza da parte del Gorrini.

Le dichiarazioni rese alla p.g. da Prati P. Filippo (titolare della Concessionaria presso la quale trovavasi la Mercedes e -più in generale- le vetture della MAA recuperate da sinistri), le dichiarazioni provenienti da Sangermani Giuseppe (impiegato della concessionaria con cui trattava il Rocca), le affermazioni rese da Zavattaro Annamaria (titolare della agenzia "A-Z" che curava le vendite e gli acquisti delle vetture della concessionaria Prati comprese quelle provenienti dal settore recupero sinistri della MAA) , unitamente alla documentazione acquisita presso la stessa agenzia (confr. copia delle pratiche di vendita tutte recanti l'annotazione del nominativo del Rocca quale il funzionario MAA che le curava in Vol. E faldone X3) mostrano come fosse solo Rocca che decideva la messa in vendita e stabiliva il relativo prezzo, in pratica gestendo da solo il settore in questione.

Le predette risultanze valgono a dimostrare come Gorrini ben poco potesse sapere circa le condizioni ed il valore della vettura Mercedes in un primo momento ceduta al Di Pietro, come dal medesimo Gorrini affermato nella deposizione resa all'Ispettore De Biase, laddove aveva indicato nel Rocca la persona che meglio era in grado di fornire chiarimenti sulla vicenda della Mercedes.

Ulteriore conferma di quanto osservato viene dalla conversazione telefonica del 4.6.1995 ore 15.45 tra Gorrini ed il giornalista Nuzzi (confr. utenza Vasaturo Marina pag. 61 e segg. perizia), laddove Gorrini -alla domanda postagli sul valore dell'auto- dice che dovranno esaminarsi "i documenti precisi", mostrando di non avere cognizioni e ricordi nitidi sul tema.

Quanto alla congruità del prezzo di vendita della Mercedes va tenuto conto che si trattava di veicolo proveniente da furto, da reimmatricolare e da sistemare variamente. E sulla esistenza di danni convergono le dichiarazioni rilasciate dai testi Lucibello e Stragapede che non possono annullarsi- come pretende l'Accusa- sol perchè nel verbale di rinvenimento del veicolo in data 27.4.1989 redatto dalla p.g. di Cremona (confr. in faldone X3 Vol E) non si dà atto della presenza di danni alla carrozzeria (citandosi solo il telaio contraffatto da ripunzonare).

Può infatti convenirsi che i verbali di ritrovamento dei veicoli provenienti da furto raramente recano l'indicazione dei danni per lo meno non appariscenti giacchè esula dai compiti della polizia giudiziaria procedere ad una accurata ricognizione dello stato dei mezzi, salvo che ciò non sia necessario per specifiche ragioni di indagine (ad es. descrizione di veicolo in cui sia stato ritrovato un cadavere et similia).

Sicuramente non può essere criterio indicativo del costo quello ricavabile dalla entità della liquidazione del sinistro per lire 65 milioni giacchè è noto come ben diversi siano i parametri osservati nella liquidazione dei sinistri, aventi riguardo al teorico valore del veicolo antecedente l'evento assicurato, rispetto alla valutazione ragionevolmente proponibile in relazione a quel bene volta che sia stato recuperato successivamente all'evento stesso (furto, incidente, etc.), dovendosi in tal caso "scontare" il deprezzamento conseguente. Non è di maggior pregio il riferimento al massimale assicurato dal subacquirente Lucibello (Lire 55 milioni), avente evidentemente riguardo ad un momento successivo alla sopportazione degli oneri di riparazione e reimmatricolazione .

Le produzioni più significative tra le tante addotte dalla difesa sul tema della congruità del prezzo di vendita della Mercedes (confr. allegati da 25 a 30 produzioni del 18.3.1996) paiono essere i documenti - con annessi riepiloghi dimostrativi- relativi alle autovetture recuperate da furto e rivendute dalla MAA Assicurazioni. Sia per le vetture vendute senza apparenti danni (confr. allegato 27), che per quelle alienate con danni (confr. allegati 28 e 29) si evidenzia che costantemente il prezzo pagato alla MAA dagli acquirenti presenta riduzione rispetto alle quotazioni ufficiali più o meno in linea con quella praticata in favore dell'imputato.

Può citarsi anche la consulenza di raffronto tra il prezzo convenuto per la Mercedes in oggetto e quelli praticati per la vendita di cinque vetture similari (confr. allegato 26) laddove si rileva che nello stesso periodo temporale la MAA ebbe a vendere veicoli consimili a prezzi ridotti -rispetto ai valori di listino- in percentuale pressochè analoga a quella praticata per il Di Pietro.

Tenuto conto di tutto quanto sopra evidenziato e del prezzo di listino tratto dalla rivista Eurotax del dicembre 1989 (intorno ai cinquanta milioni) può, in definitiva, dirsi che lo sconto praticato al Di Pietro non ebbe carattere di speciale favore.

Peraltro lo stesso Gorrini, in conversazione telefonica intercettata con Santuccio Attilio il 23.5.95 ore 9,15 (confr. ut. Santuccio pagg. 91 e segg. perizia), parlando delle vetture che aveva la concessionaria Prati nel 1990, mostra di essere consapevole dei modici prezzi di vendita praticati dal momento che così si esprime: "Prati le cedeva per niente, per mille lire ".

Nessun collegamento serio è infine emerso tra i tempi della restituzione e le voci all'epoca circolanti quanto alla futura ispezione sulla Procura di Milano.

Trattasi di mera illazione formulata dall'Accusa, come tale priva di ogni spessore probatorio.

Peraltro andrà ribadito come, se l'imputato fosse stato realmente preoccupato per la vicenda in esame, l'avrebbe senz'altro risolta nel 1992 o nel 1993, epoca in cui - dapprima attraverso le iniziative dell'ex deputato Craxi Benedetto, poi tramite vari anonimi vaganti, successivamente attraverso le notizie attinenti ai rapporti con Gorrini apparsi sul settimanale "Il Sabato" del 17.7.93 - già circolavano indiscrezioni sul conto del Di Pietro (confr. produzioni imputato in Vol. XXIV e Vol. XXXV) quanto ai procedimenti contro ignoti aperti nel 1992 presso la locale Procura Pretorile)

Anche la vicenda della ricezione della vettura Mercedes va, dunque, decisamente ridimensionata, essendosi trattato di un bene acquistato dal Di Pietro direttamente dal Rocca senza alcuna ingerenza del Gorrini, ad un prezzo non incongruo in relazione alle quotazioni proprie delle cessioni di liquidazione MAA e con comode condizioni di pagamento.

Anche nella detta vicenda, comunque la si voglia considerare, non si registra la indebita spendita della qualità di magistrato esistente in capo all'imputato all'epoca dei fatti, tanto consentendo di escludere ogni profilo di penale rilevanza e di relegare l'episodio nell'ambito della deontologia che si impone a chi eserciti le delicate funzioni giudiziarie (confr. supra quanto al prolungato permanere del rapporto debitorio).

6. Le cause all'avvocata Mazzoleni (capo A-3).

Secondo Gorrini Giancarlo, l'odierno imputato- in epoca risalente al 90/91- gli avrebbe sollecitato l'affidamento di cause civili sulla piazza di Milano in favore della propria compagna di vita avvocatessa Susanna Mazzoleni.

Tanto sarebbe avvenuto nel corso di un pranzo svoltosi in Milano ed offerto dall'avv. Arbace Mazzoleni, genitore della compagna del Di Pietro, professionista indicato dallo stesso dichiarante quale legale fiduciario della MAA Assicurazioni da svariati anni.

A detta del Gorrini il magistrato gli avrebbe rappresentato che un eventuale svolgimento di professione in Milano dell'avvocata Mazzoleni gli avrebbe evitato i disagi del quotidiano spostamento da Bergamo a Milano, intendendo lui e

la compagna trasferirsi nella città capoluogo , dove -peraltro- la Mazzoleni avrebbe fissato il proprio recapito legale presso lo studio di un "giovane avvocato penalista".

In conseguenza della sollecitazione in questione Gorrini si era determinato a disporre- per il tramite di Santuccio Attilio- l'affidamento all'avvocata Mazzoleni di circa 70 cause civili già in carico all'avv. Gastone Morelli in quei giorni deceduto e legale fiduciario della MAA, nonché -in seguito- il conferimento alla stessa professionista di ulteriori nuovi mandati difensivi fino al giugno 1993.

Il dichiarante assumeva che al pranzo sopra evocato aveva partecipato anche l'avvocata Mazzoleni e che le cause a costei affidate provenivano prevalentemente dall'Ispettorato Sinistri di Piazza De Angeli retto dal Santuccio Attilio, giacché il titolare dell'Ispettorato di Via Roncaglia non aveva ritenuto di conferire mandati alla Mazzoleni criticandone le capacità professionali.

Gorrini aggiungeva che aveva dovuto vincere le resistenze del Santuccio poiché anche costui aveva dubitato del valore professionale della avvocatessa Mazzoleni.

Nello stesso contesto il dichiarante assumeva che l'imputato, sempre intorno al 1990, gli avrebbe sollecitato l'affidamento di mandati difensivi in materia penale in favore del proprio amico avvocato Lucibello Giuseppe.

Di Pietro respingeva decisamente quanto contestatogli, rappresentando anzitutto come non si fosse mai intromesso nel lavoro della propria compagna; come l'avv. Arbace Mazzoleni fosse da anni legale fiduciario della MAA; come al pranzo di cui sopra avesse preso parte su invito del futuro suocero, come mai lui e l'avvocata Susanna avessero avuto l'intenzione di trasferirsi in Milano.

Anche nel caso qui in trattazione la versione resa dal Gorrini ha ricevuto sonore smentite alla luce delle risultanze processuali.

Così, l'avv. Arbace Mazzoleni, escusso il 1 luglio 1995 (a f. 1231 Vol VI), ha narrato di conoscere Gorrini da circa trenta anni e di avere intrattenuto rapporti professionali con la MAA a partire dal 1952; quanto al pranzo di cui si è fatto cenno il legale ha ricordato come si fosse trattato di uno degli occasionali incontri conviviali che di tanto in tanto si tenevano per ragioni di pubbliche relazioni, da lui promosso in un ristorante sui Navigli, cui il Di Pietro aveva partecipato su suo espresso invito giacché informato che proprio in quel periodo aveva conosciuto il Gorrini .

L'avv. Mazzoleni ha escluso che in quel pranzo si fosse parlato di lavoro, ricordando come solo successivamente lui stesso ed il Gorrini avessero affrontato il tema della ripartizione della cause civili già affidate al defunto avv. Gastone Morelli, prestigioso legale della MAA, cause che per la loro importanza meritavano di essere

trasferite a studi professionali con specifica competenza e già in rapporti fiduciari con la MAA.

Il testimone ha segnalato come, proprio in esito al colloquio avuto con Gorrini sui temi di cui sopra, e dopo che quest'ultimo lo aveva informato del decesso dell'avv. Morelli, erano pervenute al suo studio legale un certo numero di cause già affidate allo scomparso collega.

Quanto alla presenza della figlia a quel pranzo, l'avvocato Mazzoleni la escludeva; chiariva come il suo studio fosse dal 1983 di tipo associato con un'unica partita IVA e come, in conseguenza, le parcelle inviate provenissero dallo studio e non dai singoli avvocati, venendo liquidate (dallo studio) con le conseguenze di natura fiscale risultanti dai modelli 750 e 740.

Il teste aggiungeva come fosse lui stesso a smistare ai figli Susanna e Massimo le pratiche provenienti dalle Compagnie assicuratrici, rappresentando come, in linea con le disposizioni di legge, lo studio avesse domiciliatari sia a Milano che in altre città di Italia laddove le cause si svolgevano fuori da Bergamo.

L'avv. Mazzoleni, il quale si è querelato il 30.5.1995 per le affermazioni analoghe a quelle del Gorrini profferite dall'avvocato Taormina su un quotidiano e dopo che la vicenda era per la prima volta emersa nel dibattito contro il generale Cerciello, indicava al P.M. una intervista rilasciata da Gorrini al settimanale "Milano Finanza" del 20.4.1995 laddove il dichiarante, nel commentare le dichiarazioni del Taormina, le smentiva seccamente.

L'avvocata Mazzoleni (a f. 1253 Vol VI) confermava l'organizzazione dello studio professionale già descritta dal padre; sosteneva di non avere partecipato all'incontro conviviale sopra evocato; adduceva di non avere mai avuto l'intenzione di trasferirsi a Milano, anche perchè da sempre collaborante con lo studio di famiglia.

La testimone ricordava come dopo la morte dell'avvocato Morelli fossero pervenuti dalla MAA incarichi legali peraltro afferenti anche altre città di Italia; escludeva di avere mai avuto recapito presso uno studio legale di Milano, precisando che -come per legge- si avvaleva di domiciliatari laddove ve ne fosse bisogno.

La Mazzoleni chiariva che le cause dell'avv. Morelli erano già avanti nel giudizio e prevalentemente già parcellate, onde evidenziare il relativo rendimento delle stesse; quanto al Santuccio ne aveva un vago ricordo, precisando come le cause provenute dall'Ispettorato Sinistri di Piazza De Angelis- cui il Santuccio era preposto- fossero di modesto spessore trattandosi di contenziosi di conciliazione e di cause pretorili.

La documentazione acquisita presso la MAA (confr. Vol. XXXI) ha consentito di evidenziare come, dopo il decesso dell'avv. Morelli in data 2.12.1989, siano state affidate all'avvocata Mazzoleni - a partire dal 1990 e solo fino ai primi mesi dell'anno 1992- circa quaranta cause (di cui ventuno già affidate allo studio Morelli) provenienti prevalentemente dalla Direzione Generale Sinistri di Via Tonale e relative non solo al foro di Milano ma anche di altre città quali Castrovillari (a f. 7045 Vol XXXI), Lodi (a f. 7053 stesso volume), Imperia (a f. 7054 idem), Firenze (a f. 7077 idem), Tortona (a f. 7105 idem), per disposizione del Dr. Zanotti dirigente dell'Ispettorato Generale. Dei quaranta incarichi complessivamente affidati alla avv. Mazzoleni tra il 1990 e il 1992 solo 17 riguardano la città di Milano (confr. ff. 1229 e 1252 Vol VI).

La realtà cartolare sopra esposta mostra da sola come inveridico sia stato il racconto del Gorrini se appena si considera che concernendo gli incarichi affidati alla Mazzoleni anche numerose città diverse da Milano, viene immediatamente a cadere il preteso interesse a quelle cause, connesso- come si è visto- proprio al loro svolgimento nella città capoluogo, dove -secondo Gorrini- il Di Pietro e la sua compagnia avevano intenzione di stabilirsi. Inoltre, in linea con la tesi di una convenuta redistribuzione delle cause già incarico allo studio legale Morelli, possono richiamarsi le informazioni rese alla difesa dagli avvocati Adriana Morelli e Scialpi Antonio (confr. allegati 38 e 39 documenti difesa prodotti il 18.3.96).

L'avvocata A. Morelli, figlia del defunto avv. Gastone, ha chiarito che nel 1990, su 258 cause in carico allo studio, la MAA revocò il mandato su sole 29 pratiche.

L'avv. Antonio Scialpi, legale in Milano, ha comunicato che nell'aprile 1990 ebbe affidate dalla MAA n. 8 cause già curate in passato dal defunto avv. Gastone Morelli.

Per quanto concerne le cause nuove il loro affidamento alla professionista appare del tutto coerente con i consolidati rapporti esistenti tra lo studio Mazzoleni e la MAA Assicurazioni (confr. flusso delle cause indicate da Arbace Mazzoleni a f. 1232 Vol. VI) e con la circostanza che -dopo il decesso dell'avv. Morelli- la Compagnia aveva perso uno dei legali fiduciari, pertanto da sostituire con uno o più avvocati.

Deve poi considerarsi, al di là della diversa ricostruzione dei fatti proveniente dalle affermazioni dei testi Arbace e Susanna Mazzoleni, come il soggetto più naturalmente idoneo a sollecitare un eventuale affidamento di cause alla avvocatessa Mazzoleni fosse il di lei genitore, da lungo tempo in rapporti professionali con il Gorrini, pertanto facilitato ad inoltrare al vecchio cliente l'ipotizzata richiesta.

Gorrini, peraltro, ha ricevuto smentita anche laddove ha parlato dell'avvocato Lucibello giacché dalle concordanti affermazioni rese dal Rocca e dal Lucibello

emerge che gli incarichi in materia penale e civile affidati al legale provennero da diretto interessamento del Rocca ; inoltre il teste Zanotti Massimo ha chiarito che l'avv. Lucibello fu inserito tra i legali fiduciari della MAA solo a partire dalla primavera 1992, senza precisare le ragioni della scelta di quel difensore.

Altro gratuito dettaglio versato da Gorrini è risultato inesistente, laddove ha riferito di riserve sulla professionalità della avvocatessa Mazzoleni avanzate dal "tecnico" Santuccio Attilio, dal momento che il dirigente MAA Lutichau Riccardo (all'epoca avente rapporti con lo studio Mazzoleni) ha escluso che critiche fossero mai state rivolte all'operato dei legali dello studio associato (confr. allegato 63 produzioni difesa del 25.3.1996)

La inattendibilità del Gorrini è inoltre palese alla luce di quanto dallo stesso dichiarato in intervista apparsa il 20.4.1995 sul settimanale "Milano Finanza" (confr. allegato 56 interrogatorio Di Pietro 2.7.95 in Vol. XXIV) laddove il dichiarante sul tema qui in discussione ha testualmente affermato : "l'avv. Mazzoleni è sempre stato legale della MAA da trenta anni perchè era uno dei principi del foro di Bergamo... non so che montatura ci sia lì sotto... mi stupisce che l'avv. Taormina possa parlare di portafoglio sinistri all'avvocata Mazzoleni... io comunque non la conoscevo... ho saputo solo dopo che era sposata con Di Pietro... l'avrò vista una o due volte per qualche causa dello studio di famiglia, come ho visto il fratello della signora, che negli ultimi anni era quello che mandava avanti lo studio".

Rimane allora che Gorrini, ancora una volta, ha travisato i rapporti intercorsi tra la MAA e lo studio Mazzoleni onde accreditarsi quale soggetto rilasciante vari favori all'imputato.

Le conclusioni sopra rassegnate trovano conferma nella stessa versione dei fatti offerta da Santuccio Attilio il quale -nell'audizione del 26.5.95 (a f. 130 Vol. II)- si è limitato a dire che Gorrini gli aveva domandato di affidare incarichi alla avvocatessa Mazzoleni, narrando di apposita riunione che si era tenuta con la presenza sua e del Gorrini, della professionista e del padre di costei avvocato Mazzoleni in tempi successivi al decesso dell'avvocato Morelli.

Il Santuccio non ha mai affermato che gli incarichi alla avvocatessa Mazzoleni fossero dovuti a sollecitazione del Di Pietro, rendendo versione assolutamente coincidente con quanto prospettato dal teste avv. Mazzoleni laddove ha accennato a colloquio professionale avuto con il Gorrini proprio per affrontare il tema della ripartizione delle cause già trattate dall'avvocato Morelli.

Nemmeno il Santuccio, grande amico del Gorrini ed a quest'ultimo accumulato nelle sorti processuali (giacchè entrambi indagati per il reato ex art. 371 bis cp a partire dal 1.6.1995 in ragione dei taciuti rapporti con Berlusconi Paolo e Cusani Sergio tenuti dall'ex vice presidente della MAA prima delle

audizioni innanzi al Ministero di Giustizia e poi al P.M. di Brescia), ha osato confermare la versione dei fatti proposta dall'amico.

Il teste Zanotti, che provvide ad inscrivere la Mazzoleni tra i fiduciari della Compagnia, neanche ha potuto confortare le dichiarazioni di Gorrini, limitandosi a riferire che aveva solo ricevuto disposizioni dagli Uffici Tecnici per l'affidamento alla professionista di incarichi legali.

La conclusione può dirsi accertata che l'imputato non ebbe a rendersi autore della condotta addebitatagli nel capo A-3, anch'essa comunque, laddove esistente, penalmente irrilevante (confr. paragrafi 2 e 3) stante l'assenza (e la mancata contestazione) di ogni collegamento tra l'ipotizzato comportamento ed una distorsione dell'esercizio delle funzioni giudiziarie affidate al Di Pietro.

7. La vicenda dei debiti di Rea (capo B).

7. a: Il fatto

Gorrini Giancarlo, nella sede dell'Ispettorato Generale del Ministero di Giustizia dove si era presentato il 23.11.1994, dichiarava che nel 1990 era stato improvvisamente convocato dal Di Pietro presso l'abitazione dell'ingegnere D'Adamo Antonio, persona che non conosceva, nella casa anzidetta accadendo che l'imputato avesse rappresentato a lui stesso ed al D'Adamo che "occorreva salvare" il comune amico Rea Eleuterio all'epoca da poco divenuto comandante dei vigili urbani di Milano, soggetto che aveva contratto consistenti debiti di gioco.

Il dichiarante (confr. f. 48 Vol.I) narrava che, avendo già prestato denaro al Rea per una decina di milioni ed essendo già stato richiesto dall'amico di ulteriore aiuto economico, aveva in un primo momento rifiutato la proposta di "intervento" formulatagli dal Di Pietro.

Analogo atteggiamento - a detta del Gorrini- aveva tenuto il D'Adamo, anch'egli già autore di prestito al Rea di qualche decina di milioni nei giorni di poco precedenti la detta "convocazione".

Gorrini adduceva che in esito ad "insistenze" dell'imputato, il quale avrebbe rappresentato che l'eventuale "scandalo" in capo al Rea "avrebbe potuto investire anche coloro che avevano voluto la nomina del Rea al Comando dei vigili urbani di Milano, facendo in particolare il nome del Dr. Pillitteri e del cognato Craxi", si era determinato -unitamente al D'Adamo- ad aiutare Rea.

Era così accaduto che Gorrini e D'Adamo esborsassero congiuntamente la complessiva somma di L. 600 milioni di lire, facendo il Di Pietro da garante dei

pagamenti dai due via via effettuati, materialmente eseguiti dal Rocca, l'imputato inoltre provvedendo a "coordinare personalmente i versamenti".

In pratica - a detta del Gorrini - l'imputato era l'unico soggetto a conoscere le scadenze dei debiti di Rea.

Il dichiarante precisava di avere versato oltre 300 milioni di lire giacché il D'Adamo era intervenuto per somma di poco inferiore in ragione dei prestiti già rilasciati.

Gorrini chiudeva il primo racconto segnalando come, a "salvataggio" compiuto ed operato in poche settimane, si era tenuta - su iniziativa del Di Pietro - una cena nella tavernetta della casa del D'Adamo onde festeggiare il "beto evento".

A tale cena, che collocava nel tardo autunno del 1990, avevano partecipato l'allora sindaco di Milano Pillitteri Giampaolo, tali dr. Prada e dr. Radaelli nonché il Rea, il Rocca ed il Di Pietro.

Da ultimo assumeva che nel 1991 o 1992 il Rea gli aveva restituito una parte del denaro prestatogli prima dell'intervento dell'imputato.

Innanzi al P.M. il 26.5.1995 (a f. 118 Vol. II) Gorrini modificava quanto versato all'Ispezzore dr. De Biase : anzitutto collocava l'evento non più nel '90 ma nel 1991; poi sosteneva che l'imputato gli aveva chiesto di aiutare Rea dapprima convocandolo nel proprio ufficio di Procura e successivamente a casa del D'Adamo; infine aggiungeva che il magistrato, onde persuaderlo al detto intervento economico, gli aveva prospettato anche personali preoccupazioni, rivelandogli che l'evocato "scandalo" avrebbe potuto travolgere anche sé stesso dal momento che "era intervenuto per rivedere alcune clausole del bando di concorso per la carica di comandante dei vigili di Milano onde favorire Rea".

Nello stesso contesto Gorrini aggiungeva che Pillitteri aveva voluto Rea a capo dei vigili ma "per le note capacità professionali dimostrate in Polizia da quest'ultimo"; segnalava come "notoriamente" Di Pietro e Pillitteri fossero tra loro amici.

Il dichiarante versava altro particolare quanto ai contenuti dell'intervento del Di Pietro nella vicenda: l'imputato si sarebbe assunto l'impegno di "spaventare le persone pericolose" che avevano indotto il Rea al gioco ed ai debiti onde "creare il vuoto" intorno all'amico.

Quanto alla evocata cena indetta per il "salvataggio" del Rea, Gorrini aggiungeva che durante quell'incontro conviviale si era creato un clima di "grande cordialità ed amicizia" tra i partecipanti benchè lui e Rocca fossero degli estranei, si da ricordare che nel corso di quella cena era accaduto che "Di Pietro, Prada,

Radaelli, in misura minore il Pillitteri, scherzosamente si rinfacciavano le reciproche malefatte da loro compiute nel corso dell'attività di pubblici amministratori".

Proprio alle predette battute ed alla confidenza corrente tra il magistrato ed i nominati soggetti, tutti poi imputati e condannati nell'ambito dell'indagine c.d. "Mani Pulite", il Gorrini attribuiva la genesi del suo parlare quanto ai rapporti tenuti con Di Pietro con scoperta enfasi dicendo che "troppo contrasto vi era alle mie orecchie tra quelle battute e quel clima e l'immagine di fustigatore che il magistrato aveva assunto proprio nei confronti di quelle persone e per fatti di cui, genericamente, due anni prima avevano riso sopra insieme".

Il primo verbale innanzi al P.M. sul tema qui in trattazione si chiudeva con la seguente espressione: "fu la volontà di salvare un amico, di fare un favore ad un altro amico, evitandogli sgradevoli conseguenze, che mi spinse a contribuire per risanare i debiti di Rea".

Santuccio Attilio (a f. 130 Vol. II) offriva versione vagamente confirmatoria di quanto narrato da Gorrini, limitandosi a riferire che della vicenda aveva solo sentito parlare dal Rocca e dal Gorrini nell'autunno '94, senza- peraltro- riportare l'ulteriore racconto operato dall'amico quanto ai pericoli per Di Pietro e per gli altri in relazione al concorso vinto dal Rea.

Rocca Osvaldo, nelle audizioni al Ministero e poi al P.M. (confr, ff. 59 Vol. I, 110 Vol. II, 1189 Vol. VI), escludeva che Di Pietro fosse intervenuto su Gorrini e D'Adamo, asserendo che erano stati questi ultimi a volere aiutare l'amico Rea Eleuterio.

Rocca ricordava di un apposito incontro a casa del D'Adamo tra lui stesso, Gorrini, D'Adamo e Rea nel corso del quale si era stabilito che proprio lui provvedesse a pagare le somme via via erogate dal duo D'Adamo- Gorrini, onde garantire il buon fine dell'impegno economico da costoro assunto.

L'unico intervento dell'imputato nella vicenda in esame era consistito nel "prelievo" del Rea dall'ippodromo di S.Siro - saletta proprietari scuderie, effettuato unitamente al D'Adamo in un giorno non meglio precisato.

Rocca chiariva che Gorrini e Rea si incontravano frequentemente presso l'ippodromo di S.Siro per la comune passione per le scommesse ippiche e che l'entità dei debiti da gioco del Rea era consistente, senza comunque pervenire a più esatta quantificazione.

Ancora, Rocca assumeva di avere frequentato la casa del D'Adamo oltrechè nella occasione predetta anche in altra circostanza dell'anno 1991: si trattava di una cena di compleanno cui erano presenti circa venti persone tra cui Di Pietro, Gorrini,

Rea, svoltasi la sera in cui era in corso una burrascosa seduta del Consiglio Comunale per la posizione assunta dal consigliere Carlo Radice Fossati.

Rocca non ricordava la presenza del Pillitteri a quella cena; non sapeva dire se vi fossero Prada e Radaelli giacchè soggetti da lui non conosciuti.

Rea Eleuterio, escusso il 26.6.1995 (a f. 970 Vol V), dichiarava di avere conosciuto Gorrini nel 1987 e di avere con lui e contro di lui scommesso presso l'ippodromo di S.Siro

Narrava di avere subito sul finire del 1990 perdite notevoli da gioco si da trovarsi esposto con le banche e ricorrere a prestito per 15 milioni da Maggiorelli Franco, per 100 milioni da tali Antonini Sergio e Villa Roberto, "allibratori" a S.Siro, per 15 milioni da Castiglioni Massimo, unico creditore che era riuscito a soddisfare.

Rea dichiarava che, onde risolvere la esposizione debitoria con i nominati soggetti e con le banche, si era rivolto al D'Adamo per ottenere un prestito di 100 milioni di lire, ricavando immediatamente una somma tra i 20 e i 30 milioni, con impegno di completamento di quanto domandato.

In tale contesto era accaduto che un giorno, lui trovandosi nella saletta proprietari scuderie di S.Siro, si era visto "prelevare" dagli amici Di Pietro e D'Adamo, i quali lo avevano condotto presso lo studio professionale di questo ultimo sito in Milano -Via Ciardi.

Nel luogo detto il Di Pietro lo aveva aspramente rimproverato, manifestando preoccupazione per una esposizione debitoria sulla cui entità - a detta del Rea-aveva convincimenti non conformi al reale (confr. verbale Rea laddove dice che l'imputato riteneva che i debiti ammontassero ad un miliardo di lire).

Dopo un brusco congedo era accaduto che D'Adamo una sera lo avesse invitato a cena in casa propria unitamente al Gorrini ed al Rocca, tanto tra il febbraio ed il marzo 1991.

Si era pattuito che D'Adamo e Gorrini sarebbero intervenuti con esborso ciascuno di circa 90 milioni di lire, il D'Adamo conferendo un po' meno del Gorrini in ragione di prestito per 20-30 milioni già operato; il Rocca sarebbe intervenuto presso i nominati Antonini e Villa onde farsi consegnare assegni dal Rea rilasciati in garanzia del debito contratto con costoro.

Rea precisava che ad operare i versamenti per estinguere i suoi debiti aveva provveduto Rocca Osvaldo; aggiungeva che - dopo qualche mese dalla cena di cui si è detto- aveva ripreso a scommettere con Gorrini su espresso invito di quest'ultimo riuscendo a vincere 90 milioni ed a saldare - pertanto- il debito nei

confronti dello stesso (confr. verbale 26.6.1995 laddove Rea afferma : "Gorini mi invitò a riallacciare i nostri rapporti ed a tornare a giocare con lui dicendomi "senza di te non vinco più").

Quanto ai rapporti con Gorini dichiarava che si erano tenuti in modo affettuoso sino al dicembre 94- inizi 95, poi interrompendosi per le iniziative intraprese dal Gorini quanto all' imputato ed a se stesso, di cui era venuto a conoscenza per il tramite di un giornalista

D'Adamo Antonio, escusso il 31.5.1995 e poi il 25.7.1995 (a f. 266 Vol. II e f. 1582 Vol. VII), confermava quanto versato dal Rea, precisando che era stato lui ad informare l'amico Di Pietro dei problemi debitori del Rea da cui era scaturita la riferita visita all'ippodromo di S.Siro; non era in grado di collocare temporalmente i detti eventi. Successivamente, nelle informazioni rilasciate ex artt. 38 att. cpp (confr. allegato 60 produzioni difesa del 25.3.1995) , collocava nel primo semestre del 1991 il proprio intervento in favore del Rea, avvenuto - unitamente al Gorini- a mezzo di versamenti mensili

Il teste segnalava come- nel corso del franco parlare al Rea presso il suo studio di Via Ciardi- l'imputato avesse manifestato l'opinione che anche Gorini dovesse aiutare l'amico, dal momento che proprio il primo aveva trascinato il secondo nelle scommesse ippiche

D'Adamo lasciava intuire che Di Pietro avesse invitato Gorini ad intervenire in favore di Rea, precisando - comunque- che tanto non era di certo accaduto nel corso di incontri cui lui fosse stato presente.

Quanto alle cene in casa sua tenutesi ed evocate in causa ne indicava due: una nell'ottobre 90 per festeggiare il compleanno di Di Pietro, presenti - tra gli altri- Gorini, Rocca e altri; altra nel dicembre 1991 cui parteciparono Pillitteri, Prada, Radaelli, Di Pietro, forse Maggiorelli, in occasione di una seduta importante del Consiglio Comunale, che fece sì che il sindaco Pillitteri giungesse molto tardi.

Il teste non ricordava se anche Gorini fosse presente alla predetta cena del dicembre 91 tenutasi per il tradizionale scambio di auguri di fine anno.

D'Adamo escludeva che Di Pietro gli avesse mai rappresentato problemi per se stesso e per Pillitteri connessi ad un eventuale " scandalo" in capo al Rea, evidenziando come l'imputato non avesse bisogno di esercitare influenze giacchè - visti i suoi rapporti con Rea- lui sarebbe intervenuto ugualmente per aiutare un amico.

Maggiorelli Franco, escusso il 6.6.95 (a f. 358 Vol. III), precisato che aveva conosciuto Di Pietro nel 1989 per il tramite del Rea, narrava che l'imputato "fraternamente" gli aveva chiesto di aiutare il comune amico, tracciando una sorta di

schema della esposizione debitoria (scommettitori e persone che prestavano denaro) ed indicando - tra le persone in grado di intervenire - lui stesso, il D'Adamo ed il Gorrini.

Il Maggiorelli spiegava di non essere intervenuto giacché in precedenza già aveva prestato aiuti economici al Rea.

Dell'intervento dell'imputato, avvenuto tramite visita fatta al suo ufficio di Corso Porta Nuova in Milano, il teste aveva parlato all'amico Pillitteri, a costui riferendo anche di circostanza appresa da tale Cattaneo Franco, frequentatore dell'Ippodromo, in cui Di Pietro si sarebbe recato personalmente a S.Siro "per affrontare il problema Rea con i suoi creditori".

Maggiorelli escludeva di avere parlato di tale vicenda con D'Adamo o con Gorrini, persona quest'ultima che aveva incontrato solo in occasione della cena del dicembre 91 in casa D'Adamo.

Il teste affermava che probabilmente Pillitteri aveva riferito a terzi dello incontro da lui avuto con l'imputato per i debiti di Rea, narrando come tra l'ottobre ed il novembre 1994 proprio Pillitteri si fosse fatto latore di un invito da parte dell'onorevole Craxi, il quale lo invitava ad Hammamet (Tunisia) per sentire direttamente dalla sua voce i particolari di quell'interessamento del Di Pietro in favore di Rea.

Maggiorelli narrava di avere rifiutato quell'invito temendo che " taluno" potesse adoperare quegli episodi in chiave denigratoria del Di Pietro.

Pillitteri Giampaolo, escusso il 3.6.1995 (a f. 315 Vol. II), dichiarava di avere conosciuto Di Pietro intorno al 1987 per il tramite del D'Adamo o del Rea; riferiva di cene cui di tanto in tanto partecipava unitamente a Prada, Radaelli, D'Adamo , Rea, allo stesso imputato, nonché ad altri politici, poliziotti e magistrati; escludeva di avere conosciuto Gorrini.

Quanto alla cena in casa D'Adamo del dicembre 91, tenutasi proprio la sera in cui in Consiglio Comunale si discusse della posizione assunta dal consigliere Radice Fossati (che poi condusse alla fine della sua sindacatura), ricordava certamente tra i presenti Prada, Radaelli, Rea, Maggiorelli, Di Pietro; non ricordava del Gorrini che - come detto- escludeva di conoscere .

Pillitteri rendeva poi dichiarazioni quanto alla nomina del Rea a comandante dei vigili urbani , dichiarazioni che verranno esaminate in prosieguo relativamente al reato di cui al capo I).

Giova in questa sede solo sottolineare come il teste, pur insinuando che Di Pietro avesse accettato di essere componente della commissione giudicatrice del

concorso poi vinto dal Rea perché "più che favorevole" alla nomina di quest'ultimo, affermasse che nessun ruolo l'imputato aveva svolto quanto alla predisposizione del bando di concorso, redatto - invece - dal segretario generale del Comune di Milano dr. Centonze.

Pillitteri narrava che dopo la nomina del Rea aveva raccolto voci sui debiti di gioco di quest'ultimo, così accadendo di averne avuto conferma dall'amico Maggiorelli Franco il quale - nel corso di un occasionale incontro - gli aveva riferito anche di un intervento del Di Pietro su lui stesso, D'Adamo e tale Gorrini onde sollecitate aiuti economici per il Rea, esposto con i giocatori clandestini di S.Siro.

L'ex sindaco di Milano dichiarava che nel detto contesto Maggiorelli gli aveva riferito che l'imputato si era recato personalmente nelle scuderie di S.Siro "per tacitare o convincere a pazientare ad essere saldati i creditori del Rea".

Pillitteri infine aggiungeva che - per quanto di sua conoscenza - il notorio "poker d'assi" di cui aveva parlato il cognato Craxi già nell'estate '92 era in buona parte costituito dai temi da lui riferiti quanto alle frequentazioni del Di Pietro.

Il teste, singolarmente, accennava al P.M. di un libro da lui scritto, dal titolo "Io li conoscevo bene", riportandosi a quel testo - per ulteriori dettagli quanto ai suoi rapporti con l'imputato.

Venivano poi escussi una serie di soggetti gravitanti nell'ambiente degli scommettitori dell'ippodromo di S.Siro (confr. Vol. XIX).

Quasi tutti i personaggi escussi dalla p.g. chiarivano che Gorrini, oltre ad essere uno scommettitore per cifre rilevanti, era solito giocare contro Rea; quanto a quest'ultimo emergevano suoi debiti esclusivamente nei confronti di "allibratori" ufficiali, tra questi i già nominati Antonini Sergio, Villa Roberto, Castiglioni Massimo (confr. nota Digos 24.10.1995 a f. 3908 Vol. XIX).

Tali Gubellini Edoardo e D'Auria Luciano dichiaravano di avere veduto l'imputato nelle scuderie di S.Siro in una sola circostanza, allorquando - unitamente al D'Adamo - si presentò per cercare Rea e poi subito andarsene insieme a quest'ultimo ed al D'Adamo medesimo (confr. ff. 3917 e 3948 Vol. XIX).

I due testi narravano che era stato il Rocca, presente nella circostanza sopra riferita, a loro indicare che i due uomini che si erano portati via il Rea erano tali D'Adamo e Di Pietro, soggetti - in allora - agli stessi sconosciuti.

L'imputato (confr. interrogatori 2 e 7 luglio 95 in Vol. XXIV) ammetteva l'evocato "prelievo" del Rea dall'ippodromo di S.Siro e non negava di essersi interessato alla vicenda dei debiti dell'amico parlandone al Gorrini ed al Maggiorelli

dopo che il D'Adamo, che già stava soccorrendo Rea, lo aveva informato della pesante esposizione debitoria di quest'ultimo.

Di Pietro negava di avere mai frequentato l'ippodromo di S.Siro e persone gravitanti nel giro degli scommettitori; respingeva l'accusa di avere influito su D'Adamo, Gorrini e Maggiorelli perchè pagassero i debiti di Rea segnalando come il suo intervento muovesse dalla preoccupazione che i denari già dagli amici prestati al Rea potessero essere utilizzati non per saldare i debiti anche bancari di questo ultimo ma per le scommesse ippiche.

L'imputato sottolineava come Rea e Gorrini fossero stati amici prima, durante e dopo il suo intervento e come tra gli stessi corressero intensi rapporti economici.

Di Pietro escludeva che vi fosse mai stata una cena promossa per festeggiare il "salvataggio" del Rea, ricordando come la cena del dicembre 91 in casa D'Adamo fosse stato un tradizionale convivio per lo scambio degli auguri natalizi.

7. b: Prime conclusioni sul capo B.

Le risultanze di prova esposte ed altre di cui si dirà consentono di potere con certezza affermare che l'imputato nell'anno 1991 ebbe effettivamente ad interessarsi dei problemi di esposizione debitoria gravanti sull'amico Rea Eleuterio.

Le convergenti dichiarazioni provenienti dal D'Adamo, dal Rea, dal Rocca, dal Maggiorelli e dallo stesso Di Pietro convincono quanto ad un intervento nella vicenda dell'attuale imputato.

I nodi da sciogliere attengono ai contenuti ed alle modalità dell'interessamento dispiegato dal Di Pietro, alla concreta influenza del medesimo interessamento sulle determinazioni poi assunte dal Gorrini, nonché ai reali connotati del soccorso da costui prestato in favore di Rea.

Occorrerà subito precisare come si sia rivelata infondata la prospettazione del Gorrini laddove ha sostenuto che anche il D'Adamo si sarebbe indotto a proseguire negli aiuti già prestati al Rea in ragione dell'intervento del Di Pietro, giacchè la coerente e lucida testimonianza del D'Adamo induce perentoriamente ad escludere una tale evenienza.

Dal Maggiorelli poi l'imputato non ottenne alcun aiuto in favore del Rea pur avendoglielo richiesto in modi definiti "fraterni" dal teste.

Solo Gorrini -dunque- si sentì influenzato dalle pretese sollecitazioni mossegli dall'imputato in favore di soggetto- per ammissione stessa del dichiarante - a lui

legato da forti vincoli di amicizia e dalle comune sistematica pratica delle scommesse ippiche, generatrice -quest'ultima- dei debiti dell'amico.

Non è chi non veda come i consolidati rapporti amicali ed economici già esistenti tra Rea e Gorrini ben prima della comparsa sulla scena del Di Pietro rendano in origine scarsamente plausibile la prospettazione dei fatti offerta dal Gorrini il quale, peraltro, ha finito con l'ammettere che si era determinato all'esborso economico per la volontà di aiutare Rea e poi anche il Di Pietro, che gli avrebbe, paventato gli esposti personali pericoli

Le stesse conclusioni rassegnate dal dichiarante quanto alle spinte psicologiche e volitive del proprio agire, unitamente alla manifesta insussistenza di una condotta da parte dell'imputato seriamente idonea a coartare il meccanismo determinativo del primo prospettando pericolo di danno nei confronti di questi, impongono di escludere ogni e qualunque profilo di penale rilevanza nella vicenda in esame.

Solo per ragioni di completezza e di ristabilimento del vero ci si intratterrà sulle sonore smentite che i plurimi racconti di Gorrini Giancarlo hanno ricevuto dalle numerose risultanze probatorie acquisite.

7 c: Le risultanze istruttorie

Quanto all'entità dell'esborso sopportato da Gorrini e D'Adamo, fissato dal primo in complessivi 600 milioni, è rimasto accertato che ciascuno dei due ebbe ad esborsare somma di poco superiore ai 100 milioni di lire in favore del Rea.

Le convergenti dichiarazioni sul punto versate dal Rea e dal D'Adamo ed i plurimi spunti venienti dalle testimonianze rese da Villa Roberto, Antonini Sergio e Castiglioni Massimo riducono sensibilmente l'esborso sostenuto dal Gorrini e soprattutto danno conto del concreto dispiegarsi dell'aiuto prestato al Rea.

Ed infatti Rea Eleuterio ha dichiarato che Gorrini e D'Adamo erano intervenuti ciascuno prestando circa 90 milioni; il D'Adamo ha sostenuto che lui stesso e Gorrini avevano per circa sette- otto mesi sopportato esborso mensile di circa 15 milioni, per totale - quindi - di 240 milioni.

Villa ed Antonini (a ff. 3926 e 3929 Vol. XIX), creditori del Rea per circa 120 milioni, hanno concordemente dichiarato, in linea con quanto affermato dal Rea, che l'intervento del Gorrini nei loro confronti si era risolto nella ottenuta restituzione di assegni in garanzia loro consegnati dal debitore Rea.

Il Villa ha aggiunto che Gorrini, ottenuti gli assegni in questione, gli aveva corrisposto la somma di lire 60 milioni, precisando che tanto era accaduto per la amicizia che correva tra Rea e Gorrini.

Castiglioni Massimo (a f. 3922 Vol. XIX), altro creditore del Rea ed autore insieme a quest'ultimo di scommesse ippiche avvenute in giocate contro Gorrini, ha ricordato come agli inizi del 1991 quest'ultimo avesse aiutato Rea dilazionandogli il pagamento di una perdita al gioco per 16-20 milioni, situazione poi sanata dall'intervento di Antonini Sergio.

Il teste, conformemente a quanto narrato dal Rea, ha sostenuto che già alla fine del '91 era riuscito ad essere soddisfatto dal primo, il quale - riprendendo a scommettere con e contro Gorrini nell'autunno dello stesso anno- aveva ottenuto consistente vincita grazie ad una giocata denominata " moltiplicatore".

Castiglioni ha indicato che Rea aveva- grazie alle vincite riportate nelle giocate contro Gorrini- estinto ogni debito con assegni per circa 180-200 milioni a firma della MAA Assicurazioni.

Lo stesso Gorrini, in successivo interrogatorio del 28.6.1995 (a f. 999 Vol. V), avuta contestazione della diversa versione offerta da Rea, mutava atteggiamento sostenendo che aveva in precedenza parlato di esborso di 600 milioni sol perchè così il Rocca gli aveva ricordato, ammettendo - così come emergeva dagli esami del Rea e dagli scommettitori di S.Siro - che il comune intervento suo e del D'Adamo era servito anche a risanare debiti contratti da Rea per prestiti rilasciati da Antonini Sergio.

Gorrini ammetteva di avere lui ottenuto la restituzione dall'Antonini di assegni in garanzia a quest'ultimo consegnati dal Rea.

Nello stesso verbale del 28.6.1995 il dichiarante, dopo avere convenuto con la prospettazione ben diversa dei fatti quale clamorosamente emergente dalle convergenti esposte fonti probatorie, nel tentativo disperato di recuperare l'iniziale tesi dei 600 milioni esborsati introduceva altra circostanza rivelatasi infondata.

Ed infatti Gorrini adduceva che il suo intervento era valso anche a pagare consistenti debiti contratti dal Rea con tale Tincati per acquisto di indumenti quali cravatte e prestigiosi golfs di cachemire, circostanza che gli avrebbe ricordato Rocca Osvaldo.

Tincati Antonio (a f. 3966 Vol. XIX), venditore di abbigliamento, escludeva che Rea avesse con lui contratto debiti.

La prova certa della falsità di Gorrini quanto all'entità degli aiuti prestati al Rea unitamente al D'Adamo nel primo semestre del 1991 si ricava dagli

accertamenti bancari sui conti del Rea prodotti dal P.M. all'udienza del 18.3.1996 (confr. in faldone X3 Vol. F).

Infatti sui conti accesi presso le banche Popolare di Abbiategrasso, Popolare di Bergamo e Banco di Sardegna risultano accreditati per il periodo da febbraio a maggio 1991 per complessiva somma di circa 200 milioni e per importi mensili in piena linea con quanto versato da D'Adamo, da Rocca e da Rea anche al P.M. di Milano (confr. dichiarazioni Rocca a P.M. Mi del 16.9.95 e Rea sempre a P.M. Mi nelle date del 8.6.95 e 8.9.95)

La accertata minore consistenza degli esborsi economici compiuti da Gorrini (e D'Adamo) in favore di Rea ed i praticati interventi da parte dello stesso sui nominati Antonini e Villa fanno venire a cadere la ragione stessa giustificatrice dell'esistenza di influenze da terzi praticate onde indurre alla dazione.

Non è chi non veda come il carattere assolutamente non spropositato dell'aiuto prestato da Gorrini a Rea, del tutto in linea con gli intensi legami amicali e di gioco con quest'ultimo interconnessi e con le elevate capacità economiche e la pacifica generosità del medesimo soccorritore, nonché il parziale dispiegarsi dello stesso in ambiente congiuntamente e con passione sfrenata frequentato, escludano ogni necessità di "convincenti" interventi di terzi quale momento determinante delle sovvenzioni.

Andrà inoltre riferito -a conforto di quanto osservato ed in contrasto con il significativo silenzio tenuto dal Gorrini- che le indagini bancarie disposte dalla Procura di Milano sui conti del Rea (poi nel 1995 indagato dal P.M. di Milano in concorso con Gorrini per i reati di appropriazione indebita, truffa e falso in bilancio in danno della MAA fino a tutto il 1991) evidenziano transazioni economiche per centinaia di milioni intervenute tra Rea e Gorrini ben oltre l'epoca di risanamento dei debiti del primo in ragione dei pretesi "influssi" del Di Pietro.

Gorrini ha dunque ingigantito i termini reali dell'aiuto prestato al Rea e taciuto i rapporti economici con costui intervenuti proprio perchè consapevole che un più modesto intervento e l'emergere di consolidati legami avrebbe immediatamente reso inverosimile il suo racconto.

Così si spiega l'ostinazione del soggetto che anche nell'ultimo interrogatorio del 14.12.1995, incurante delle risultanze di causa, ha meccanicamente ribadito che l'esborso suo e del D'Adamo, grazie agli influssi del Di Pietro, era stato di 600 milioni.

7 d: Ulteriore infondatezza della versione di Gorrini.

La prospettazione dei fatti proveniente dal Gorrini è risultata infondata anche per quanto concerne i velenosi dettagli aggiunti nelle audizioni al P.M., del tutto conformi al secondo promemoria datato 29.3.1995 confezionato - per ammissione stessa del Gorrini- per il noto Cusani Sergio.

E' rimasto infatti accertato che l' imputato, oltre all'evocato rapido "prelievo" del Rea operato con il D'Adamo presso l'ippodromo di S.Siro, non ha mai frequentato il nominato luogo per "spaventare persone pericolose" o per tacitare scommettitori clandestini, così come insinuato dal Gorrini e dal Pillitteri.

L'attento esame delle informazioni rilasciate dai testi escussi nell'ambiente degli scommettitori dell'ippodromo di S.Siro esclude una frequentazione del luogo da parte dell'imputato nonché interventi nei sensi sopra prospettati.

Dei numerosissimi soggetti auditi dalla p.g. solo Gubellini Edoardo e D'Auria Luciano hanno ricordato la fugace già esposta presenza del Di Pietro intesa meramente a portare via il Rea, episodio evidentemente privo dei malevoli connotati versati in causa da Gorrini.

Poche parole per dire come le insinuazioni del Pillitteri, provenienti - come si è visto- dal pettegolezzo rivelatogli dal Maggiorelli, non abbiano alcuno spessore alla luce di quanto chiarito dallo stesso Maggiorelli e dalla fonte informatrice di costui Cattaneo Franco, il quale al P.M. di Milano (f. 653 Vol. I proced. riunito) non ha mai accennato ad interventi " tacitatori" dell'imputato, riferendo solo di avere appreso da Maggiorelli che Di Pietro gli aveva domandato di aiutare Rea.

Altro soggetto, tale Pozzi Ludovico (a f. 3914 Vol. XIX), ha da parte sua riferito che l'unica circostanza nella quale aveva sentito nominare il magistrato dal Gorrini era coincidente con il giorno dell'arresto di Ligresti Salvatore.

Il teste ha ribadito che - proprio il pomeriggio del giorno dell'arresto del nominato imputato nella indagine c.d. " Mani Pulite" - Gorrini, presente con lui nelle scuderie di S.Siro, appariva sconvolto dicendo che " Di Pietro aveva arrestato Ligresti".

Nel predetto contesto Gorrini spiegava al Pozzi che proprio la sera di quel giorno avrebbe dovuto perfezionare accordo con il Ligresti sì da condurre ad una partecipazione di costui nella società Maa Assicurazioni.

Quanto versato dal Pozzi verrà preso in esame successivamente laddove si tratterà della autentica genesi delle iniziative del Gorrini.

Ulteriore smentita Gorrini ha ricevuto laddove ha parlato di apposita "convocazione" e di incontri cui il Di Pietro lo avrebbe costretto per indurlo ad aiutare Rea.

Sul punto vanno anzitutto evidenziate le convergenti dichiarazioni provenienti dal Rea, dal D'Adamo, dal Rocca, secondo i quali - dopo la sollecitazione operata dal Di Pietro - si tenne apposito incontro tra gli stessi ed il Gorrini in casa D'Adamo senza la presenza del magistrato.

Deve ritenersi che tale incontro fu sicuramente preceduto dal parlare del Di Pietro al Gorrini giacché costui non pare conoscesse il D'Adamo: l'imputato -ha peraltro-, tranquillamente ammesso di avere parlato con lo stesso Gorrini dei problemi di Rea.

La multiforme varietà delle versioni rese da Gorrini sul tema degli incontri e delle cene, che prima e dopo il "salvataggio" del Rea il Di Pietro avrebbe promosso, rende già di per sé inattendibile il dire del dichiarante, assegnando indiretta verosimiglianza a quanto narrato da Rea, Rocca, D'Adamo e dallo stesso imputato, i quali hanno convergentemente escluso che si fossero tenuti incontri conviviali per la vicenda Rea.

Così, Gorrini all'ispettore De Biase aveva riferito di apposita convocazione da parte del magistrato presso l'abitazione dello sconosciuto ingegnere D'Adamo, di successive insistenze in luoghi non precisati, di apposita cena tenutasi a "salvataggio" operato in casa D'Adamo con la presenza anche dei politici Pillitteri, Prada, Radaelli.

Al P.M. il 26.5.1995 dichiarava che dapprima era stato convocato in Procura e successivamente con il magistrato si era portato in casa del D'Adamo; la cena rimaneva quella evocata tenutasi dopo lo scampato pericolo del Rea, con i riferiti dettagli quanto alla estrema confidenza riscontrata tra Di Pietro ed i suoi futuri inquisiti.

Ancora al P.M. il 10.11.1995, dopo numerose audizioni intervenute dopo il 26 maggio e la data indicata, Gorrini introduceva una nuova versione dei fatti traendo spunto da una spontanea presentazione.

Precisava anzitutto (confr. f. 10457 Vol. XLIV) che la prima richiesta di aiuto per il Rea non gli era provenuta dal magistrato ma da Rocca Osvaldo una domenica sera.

Nel pomeriggio di quella stessa domenica assumeva che Di Pietro si era presentato a S.Siro con D'Adamo per "prelevare" Rea, salutandolo soltanto esso Gorrini tra "i suoi amici" ivi rinvenuti (Rocca, Sutti, Gubellini ed altri frequentatori delle scuderie che - come si è visto- hanno escluso di avere mai conosciuto l'imputato).

Nella sera di quella domenica mentre il dichiarante trovavasi in casa propria con D'Auria Luciano era sopravvenuto il Rocca, che era nel pomeriggio andato via al seguito del Di Pietro, del D'Adamo e del Rea, proponendo di aiutare Rea e rappresentando che sarebbe intervenuto anche il D'Adamo.

Aggiungeva che - come ricordatogli dalla sua ex convivente Zoppelletto Raffaella, la quale proprio in quei giorni del novembre 95 era stata interrogata "non so da chi" sui suoi rapporti con Rea- le cene sull'episodio erano state due e non una sola.

Si trattava, oltrechè di quella tenutasi per festeggiare il "salvataggio" del Rea, di altra cena - svoltasi qualche tempo prima dell'altra sempre in casa D'Adamo - cui avevano partecipato Di Pietro, Rea, Maggiorelli, Rocca seduti ad un tavolo, con le rispettive consorti collocate in altro tavolo.

Nello stesso verbale Gorrini precisava che il magistrato lo aveva invitato a non andare più nelle scuderie di S.Siro perchè "aveva ricevuto segnalazioni su una presunta bisca e non sapeva come impedire una eventuale retata".

L'esposto incedere processuale del Gorrini, somigliante ad un "crescendo rossiniano", da solo rende scarsamente attendibile il racconto del soggetto, al di là delle specifiche smentite di cui si è detto e di cui si dirà.

In realtà i cambiamenti di versione ed i malevoli quanto improvati ulteriori dettagli riferiti solo per dipingere a tinte più fosche la sua relazione con il magistrato possono ricondursi alla acquisita consapevolezza già alla data del 28.6.95 che la propria precedente versione dei fatti era pressoché naufragata (confr. interrogatorio 28.6.95 laddove Gorrini prende atto della diversa prospettazione proveniente dalle risultanze in allora acquisite).

Peraltro Gorrini ha aggiornato le proprie narrazioni al P.M. costantemente contattando una serie di testimoni utili in qualche modo a confermare quanto via via raccontava: basterà evocare le conversazioni telefoniche intercettate nel periodo dal 20 al 26 maggio 1995 sulle utenze in uso allo stesso, alla compagna Turri Donatella, a Santuccio Attilio, quanto alla comune versione con costoro concordata in vista della prima audizione del 26.5.1995; la versione scritta datata 29.3.1995 puntualmente ribadita il 13.6.1995 dal suo autista Adragna Enzo; l'ammissione di avere conferito con il teste Antonini Sergio operata nel verbale 28.6.1995; l'evocazione di D'Auria Luciano- quale teste a conferma- nel verbale 10.11.1995.

Tanto osservato, va detto come anche l'ultima versione resa dal Gorrini sia rimasta smentita dalle dichiarazioni proprio del teste D'Auria.

Costui - escusso dalla p.g. il 18.10.1995- ha ricordato che verso la fine del 92 Rea e Castiglioni Massimo dovevano circa 680 milioni al Gorrini avendo con costui perso in scommessa ippica.

Il D'Auria ha collocato, in esito al detto evento, l'incontro domenicale in casa del Gorrini, presente anche il Rocca, nel corso del quale costui avrebbe invitato Gorrini a soccorrere Rea, specificando che sarebbe intervenuto anche il D'Adamo.

Il teste ha riferito come una settimana prima del raduno a casa del Gorrini fosse apparso il Di Pietro a S.Siro.

Sulla attendibilità del D'Auria deve dubitarsi se solo si considera che al P.M. di Milano, che lo aveva interrogato circa i suoi rapporti con Gorrini e Rea, il soggetto aveva taciuto della presenza del Di Pietro, poi invece ricordandola così bene da collocarla temporalmente.

Ma quel che più conta è che D'Auria ha versato dati non conciliantisi con il racconto dei fatti operato dallo stesso Gorrini.

Ed infatti quest'ultimo non ha mai riferito di interventi sollecitatigli onde sanare debiti con lui contratti da Rea giacchè - essendo costui suo amico e compagno di scommesse, mai vi sarebbe stato bisogno di esterne ingerenze.

Da quanto esposto scaturisce che quanto versato dal D'Auria, ammesso che possa stimarsi avvenuto, non ha alcuna relazione con i fatti di causa perchè attiene a crediti del Gorrini nei confronti di Rea e Castiglioni e perchè si colloca in epoca - il 1992- manifestamente non in linea con la vicenda in esame.

Anche gli ulteriori riferimenti operati da Gorrini quanto alle cene tenutesi per favorire e festeggiare il "salvataggio" di Rea non risultano fondati.

Si è già visto come Gorrini dal novembre 94 e fino al novembre 1995, benchè più volte ascoltato, abbia costantemente riferito di una sola cena tenutasi in casa del D'Adamo per festeggiare l'evento del "salvataggio" del Rea.

La versione resa in extremis il 10 novembre 1995 ha il sapore di un disperato tentativo di recupero realizzato allorchè gli era sufficientemente chiaro che le risultanze processuali smentivano il suo racconto.

Ed infatti dalle concordi dichiarazioni rese da D'Adamo, Rea, Rocca, Pillitteri, Prada, Radaelli e Maggiorelli emergeva che nessuna cena fosse stata mai promossa in relazione allo scampato pericolo del Rea giacchè in causa si delineavano due distinti incontri conviviali non aventi alcuna relazione con i debiti di Rea.

Un primo tenutosi nell'ottobre 1990 in casa D'Adamo per festeggiare il compleanno dell'imputato, presenti - tra gli altri- Rocca, Rea, e Gorrini; un secondo svoltosi nel dicembre 1991, con la partecipazione anche dei politici dell'epoca sopra indicati, per il tradizionale scambio di auguri di fine anno.

Proprio in tale contesto Gorrini mutava versione con il sostegno della ex convivente Zoppelletto Raffaella.

La donna veniva escussa dal P.M. il 13.11.1995 (a f. 10473 Vol. XLIV) dopo che Gorrini ne aveva sollecitato l'audizione nell'interrogatorio del 10 novembre 1995

Costei raccontava come nell'anno 91 avesse preso parte, unitamente al compagno Gorrini, a cena in casa D'Adamo cui erano presenti Rea, Di Pietro, Maggiorelli ed in altro tavolo le consorti degli stessi, tra le quali la compagna del Rea di nome Elena.

Tale cena si era tenuta - per quanto riferito dal Gorrini- perchè il Di Pietro aveva chiesto a quest'ultimo ed al D'Adamo di intervenire con 600 milioni per pagare debiti contratti da Rea " al gioco dei cavalli"

Zoppelletto ricordava come l'ex convivente le avesse detto che " doveva" intervenire anche perchè Rea si sarebbe intromesso in un giro di persone pericolose, forse scommettitori clandestini.

La teste ribadiva che Gorrini le aveva riferito di " dovere intervenire", lei riconducendo l'intervento del compagno non ai rapporti di amicizia con il Rea, rapporti che riduceva a meri legami di gioco a S.Siro, sostenendo che ella era stata ad imporre la presenza del Rea a casa del Gorrini perchè nutriva simpatia per il "vigilastro".

Quanto alla sua conoscenza del Di Pietro, la teste narrava che una prima volta aveva conosciuto il magistrato in occasione di cena del 90 nella abitazione del Gorrini, presenti anche Radaelli Sergio, Rea, alcuni " cavallari"; successivamente in occasione di altra cena organizzata nel bergamasco, presenti Rea, il suocero di Di Pietro avvocato Mazzoleni ed il Pillitteri.

La donna riferiva infine di una ulteriore cena in casa del Gorrini con Di Pietro, Rea, tali De Marinis Stefano e signora, tali Greppi Tonino e Terragni Diana.

Nulla sapeva delle vicende " prestito" e vettura Mercedes; quanto al concorso vinto dal Rea narrava che Gorrini le aveva segnalato che tanto era avvenuto perchè il primo sarebbe stato amico di Craxi.

L'attendibilità di Zoppelletto Raffaella deve porsi in serio dubbio, al di là della circostanza - palesemente ammessa dalla donna- di essere stata contattata dal Gorrini in vista sia della audizione al P.M. di Brescia che di quella svoltasi alla Procura di Milano.

Andrà infatti chiarito che la teste il 25.10.1995 (a f. 10465 Vol. XLIV) era stata escussa dal P.M. di Milano nell'ambito di procedimento instaurato contro Gorrini, in tale sede dichiarando che l'ex compagno "spendeva e spandeva a livelli da fare girare la testa", che aveva personalità schiacciante, che frequentava Rea oltretutto all'ippodromo di S.Siro anche in casa propria.

La stessa Zoppelletto in una intervista rilasciata al giornalista Corvi Luigi del "Corriere della Sera" nel giugno 95 (conf. allegato n. 5 interrogatorio Di Pietro 7.7.95 in Vol. XXIV), nel descrivere l'ex convivente Gorrini e la relazione con costui vissuta, lo tratteggiava come soggetto avente una grande passione per i cavalli, circondato non da politici ma solo da persone come lui amanti degli equini, lo dipingeva come persona "generosa sempre pronta ad aiutare chi avesse bisogno", determinata fortemente tanto che "nessuno è mai riuscito a fargli fare ciò che non voleva fare".

Quanto all'imputato, Zoppelletto così si esprimeva: " noi lo conoscevamo solo attraverso i racconti del Rocca che il Lunedì ci raccontava dei week-end trascorsi con lui ... andavano a caccia insieme o a mangiare in trattorie dell'Oltrepò".

Il solare contrasto fra quanto Zoppelletto ha raccontato al quotidiano sopra evocato ed allo stesso P.M. di Milano rispetto a quanto poi versato al P.M. di Brescia già consentirebbe di ritenere inaffidabile la testimonianza resa dalla donna alla Accusa.

Le forzature nel racconto della Zoppelletto sono molteplici.

In primo luogo deve stimarsi inveridico che Rea e Gorrini non fossero amici giacchè costoro, peraltro conosciutisi nel 1987 e dunque ben prima che Zoppelletto entrasse nella vita di Gorrini (la convivenza è durata dal 1989 fino alla primavera 92) hanno sempre convergentemente dichiarato di essere stati legati da solida amicizia durata fino agli inizi dell'anno 1995.

Inoltre appare sospetto che la teste, giacchè si dipinge conoscitrice della vicenda dei debiti di Rea, affare riservato facente capo al Gorrini, non abbia poi appreso dallo stesso degli altri riservati episodi che lo riguardavano afferenti comunque i rapporti col magistrato (le vicende prestito e Mercedes).

Ma - quel che più conta- è che la cena in casa D'Adamo di cui Zoppelletto riferisce come quella tenutasi nel 1991 per "costringere" Gorrini ad aiutare Rea è

l'incontro natalizio del dicembre 1991 non avente alcuna relazione con i debiti di Rea e soprattutto tenutosi in epoca successiva all'avvenuto "salvataggio" del soggetto (come sopra detto, occorso tra il febbraio ed il maggio 91).

Ed infatti, premesso che l'unica cena nella abitazione di D'Adamo emersa in causa nell'anno 1991 è quella tenutasi nel dicembre (con la presenza anche dei politici dell'epoca), va osservato come proprio a tale convivio la Zoppelletto ebbe a partecipare

Così, la teste ha ricordato che proprio in occasione di quell'incontro ebbe a conoscere Maggiorelli Franco, descrivendolo come uomo alto e brizzolato, e quest'ultimo (confr. f.359 Vol. III) ha narrato di avere per la prima volta incontrato Gorrini Giancarlo " in occasione di cena natalizia in casa D'Adamo, credo proprio nel 1991".

Rimanendo escluso che Zoppelletto abbia partecipato ad altre cene svoltesi in casa del D'Adamo (confr. le stesse dichiarazioni della donna e quelle di Campagnoli Graziella a f. 43 Vol. 51 II, che ha evocato incontro della fine del '90 nella tavernetta di D'Adamo senza la presenza di Gorrini e della compagna), deve convenirsi che la teste, onde soccorrere Gorrini, abbia distorto i ricordi della cena natalizia del '91

A riprova della inattendibilità della donna sta il fax dalla stessa spedito al P.M. subito dopo l'audizione in Procura (confr. f. 10478 Vol. XLIV) laddove aggiunge che alla cena tenutasi per "influenzare" Gorrini era presente anche Rocca, particolare "sfuggitole" nel verbale e suggeritole evidentemente da Gorrini, che - invece- aveva citato il Rocca tra i presenti al detto convivio.

Andrà poi ribadito, ad ulteriore conferma dei cattivi ricordi della Zoppelletto, che i testi De Marinis Stefano, Rocca Tiziana, Greppi Antonio e Terragni Diana (a ff. 32 e segg. Vol. 51 II), espressamente citati dalla donna quali presenti a cena in casa Gorrini cui avrebbe presenziato anche l'imputato, hanno concordemente escluso la presenza del magistrato all'incontro in oggetto.

Gli unici convivi correttamente ricordati dalla teste sono risultati la cena a casa del Gorrini nel 1990 (confr. sit. Valente Adriana a f. 39 Vol. 51 II) e quella tenutasi nell'abitazione dell'industriale Rizzo nel bergamasco (confr. sit. Pillitteri del 15.11.1995 e stesse dichiarazioni Di Pietro a f. 9968 Vol. XL).

Traendo definitive conclusioni alla luce delle risultanze di prova emerse quanto a cene o convivi aventi relazione con i debiti di Rea deve affermarsi che non risulta in atti, così come versato da Gorrini e Zoppelletto, che furono mai organizzati convivi per promuovere e poi festeggiare il "salvataggio" di Rea.

Riassumendo: la cena del dicembre 91 in casa D'Adamo si tenne per gli auguri di fine anno come concordemente versato dai testi D'Adamo, Maggiorelli, Pillitteri, Prada Maurizio (a f. 259 Vol. II), Radaelli Sergio (a f. 263 Vol. II); la cena dell'ottobre 90- sempre nell'abitazione del D'Adamo svoltasi- si tenne per festeggiare il compleanno dell'imputato, come concordemente affermato da D'Adamo, Rocca e Rea.

Nessuna conferma - dunque- alla ultima emnesima versione resa dal Gorrini sul tema, qui in discussione può provenire dalle dichiarazioni rilasciate dalla Zoppelletto.

Deve riferirsi il contenuto di una conversazione telefonica registrata il 24.5.1995 ore 20.11 (utenza Santuccio Attilio) afferente colloquio tra Turri Donatella, compagna del Gorrini, e Santuccio Attilio.

La donna- nel momento di intensa " attività " del Gorrini in vista della prima audizione in Procura del 26.5.1995 - dice all'uomo di avere sorriso alla intenzione del convivente di chiamare la Zoppelletto " per la cosa", affermando testualmente: "così esce sul giornale che Gorrini viveva con la puttana schedata ... perchè dico Zoppelletto era schedata come entreneuse da Padova a venire a Milano ... viveva di marchette ... lo sapevano in Questura"

Il Santuccio mostra di sapere e di convenire su quanto riferitogli dalla Turri.

La detta conversazione, anche a prescindere dalle valutazioni provenienti -tra gli altri- da uno degli amici di Gorrini sulla moralità di Zoppelletto Raffaella, vale comunque a dimostrare che la testimone è stata pacificamente contattata dal Gorrini onde coadiuvarlo in quanto costui doveva raccontare al Pubblico Ministero.

Peraltro, la circostanza che Gorrini ha introdotto nel processo la donna solo quando vi è stato costretto sul finire delle indagini (in ragione del naufragio di quanto aveva versato sino al novembre 1995) , induce a stimare che costui abbia nutrito serie perplessità a chiamare in causa soggetto del quale - evidentemente- lui stesso poco si fidava.

Deve rilevarsi come l'Accusa abbia citato la Zoppelletto solo quando a tanto è stata sollecitata dal Gorrini nel verbale 10.11.1995, tralasciando di considerare la richiesta di audizione della stessa testimone espressamente domandata dall'imputato nell'interrogatorio del 7.7.95, laddove veniva allegata l'intervista rilasciata da Zoppelletto al Corriere della Sera (confr. allegato 5 int. 7.7.95 in Vol. XIV).

Pur rispettandosi la discrezionalità dell'organo inquirente nella conduzione delle indagini, deve osservarsi come le stesse debbano essere indirizzate comunque- ex art. 358 cpp- anche a favore dell'indagato .

Ed infatti, laddove l'imputato avesse realmente intimorito Gorrini per indurlo a pagare i debiti di Rea o - più in generale- avesse con lo stesso intrattenuto compromettenti rapporti, certamente non avrebbe indicato a scarico sin dai primi interrogatori un soggetto che avrebbe potuto deporre in modo a lui sfavorevole.

L' Accusa ha ritenuto di potere fondare la credibilità della Zoppelletto dando presumibilmente esclusivo rilievo a due circostanze: la mancanza di legami affettivi con Gorrini alla data del novembre 95 e la verosimile non peculiare " simpatia" della donna nei confronti dello stesso giacchè nel 1992 era stata abbandonata anche dal punto di vista economico.

Il P.M. ha però trascurato di valutare le già esposte plurime inverosimiglianze e smentite che dalle carte processuali vengono alle parole di Zoppelletto, a cominciare da quella intervista del giugno 95 (che sarebbe stato opportuno contestare alla teste si da apprezzarne immediatamente l'attendibilità), per finire con la conversazione telefonica del 12.6.95 ore 9.25 tra Gorrini e Cusani (a pagg. 163 e segg. perizia utenza De Toledo)

Nella detta conversazione, intervenuta dopo l'intervista rilasciata da Zoppelletto al "Corriere Della Sera", Gorrini manifesta che anche l'ex compagna sarebbe intervenuta in favore di Rea , così esprimendosi: " lei diceva è giusto aiutarlo, dovete aiutarlo", etichettando l'amica come " bugiarda".

7 c: L'inquinamento probatorio del Rocca.

In linea con il giudizio sopra formulato quanto alla vasta inattendibilità della teste Zoppelletto Raffaella e della comune strategia mistificatoria del vero messa in atto dalla stessa e dal Gorrini devono riferirsi le risultanze di attività integrativa di indagine addotte dal P.M. all'udienza del 18.3.1996 (confr. Vol. C in faldone X3) .

Trattasi della dichiarazioni rese dalla Zoppelletto alla P.G. il 20.2.1996 interpretate dall'Accusa quale segnale di una attività di inquinamento probatorio posto in essere dal Rocca in vista di "soccorsi" da prestare al Di Pietro.

Prima di riferire sinteticamente l'autentica portata delle ulteriori parole della teste andrà sottolineato come la pretesa attività inquinatoria sia stata singolarmente rappresentata al P.M. da un fax spedito da Gorrini il 12.2.1996, dunque poco prima della udienza preliminare originariamente fissata per la data del 26.2.1996, fax nel quale l'uomo comunicava di avere appreso dalle ex conviventi Zoppelletto e Mattioli Giorgia di essere state contattate da Rocca in vista del processo, insinuando che quest'ultimo si stesse adoperando per indurre le testimoni a modificare le versioni rese.

Ebbene, la corretta lettura delle informazioni rilasciate da Mattioli e Zoppelletto alla p.g. il 13 ed il 20 febbraio 1996 evidenzia solo un "pour parler" intervenuto tra il Rocca e le donne sui temi del presente procedimento e soprattutto su quello tutt'ora pendente in Procura quanto alle riaperte indagini sulla MAA Assicurazioni (che vede coinvolto anche il Rocca).

Peraltro le stesse Zoppelletto e Mattioli riferiscono di avere avuto modo di parlare con Rocca tra il 30 gennaio ed il 5 febbraio 1996 nel corso di distinti incontri, prodottisi per ragioni di polizze assicurative in scadenza stipulate dalle donne con la MAA e da sempre curate dal Rocca.

Pare utile infine riferire che quanto sopra si iscrive in una più ampia eccentrica condotta tenuta dal Gorrini dopo la chiusura delle indagini ed a ridosso dell'udienza preliminare, laddove ha letteralmente "inondato" la Procura di Brescia di fax (confr. quello già visto del 12.2.1996 nonché gli altri in data 14 e 20 febbraio 1996 in Volumi C e D in faldone X3), con i quali ha operato autentiche requisitorie e fornito agli inquirenti "preziosi" suggerimenti investigativi.

Poche parole per dire come l'improbabile tentativo fatto da Gorrini onde creare un clima oscuro intorno al Rocca ai fini della udienza preliminare, fase nella quale notoriamente i testimoni non sono escussi, confenni la fantasiosa personalità del soggetto, cui vanno indubbiamente riconosciute spiccate componenti teatrali negli atteggiamenti, poco conciliantisti -però- con la condotta processuale propria di un testimone- parte offesa.

Va da ultimo osservato, al di là della provata inaffidabilità del duo Zoppelletto-Gorrini, come l'Accusa - che appare assegnare carattere centrale alle dichiarazioni della donna (confr. memoria P.M. in Vol. X4) - abbia tralasciato di considerare che le pretese influenze esercitate dal Di Pietro mai avrebbero potuto assumere valenza significativa sulle determinazioni poi assunte dal Gorrini in favore dell'amico Rea in ragione dei dimostrati forti vincoli di amicizia ed economici tra costoro esistenti.

7 f: L'insussistenza della condotta di cui al capo B).

Venendo a trarre conclusioni, deve affermarsi che la vicenda in esame, depurata dalle tendenziose ed infondate circostanze versate progressivamente dal Gorrini in chiave volutamente denigratoria dell'imputato, perde ogni e qualunque connotato di penale rilevanza.

Quanto alla prospettazione (solo in memoria 29.3.1996 esplicitamente formulata e comunque non reperibile nel testo dell'imputazione) dell'induzione del Gorrini rinveniente da pericoli gravanti sul Rea quale debitore di personaggi inquietanti, è rimasto accertato che nessun intervento minatorio o di altra natura il

Di Pietro ebbe a compiere nei confronti dei "pericolosi" creditori del Rea gravitanti nel giro degli scommettitori di S.Siro, così come è rimasta lettera morta l'altra insinuazione lanciata dal Gorrini secondo la quale l'imputato lo avrebbe informato di imminente retata di polizia intesa a scoprire una "bisca clandestina" a S.Siro..

Quanto alla prospettazione-contenuta nella imputazione- della necessità di sottrarre l'imputato ed il Rea al pericolo di uno scandalo concernente le vicende della nomina del comandante dei vigili urbani di Milano, è rimasto accertato che Di Pietro non ebbe ad influire su Gorrini prospettandogli i personali pericoli dovuti al ruolo svolto nella procedura concorsuale per il posto di comandante della vigilanza urbana di Milano. Emerge- invece-dalle affermazioni del Pillitteri e da quanto specificamente si dirà intorno all'imputazione di cui al capo I), che l'imputato mai si occupò della predisposizione del bando di concorso e comunque non tenne alcun genere di comportamenti devianti durante la breve stagione della sua partecipazione alla commissione giudicatrice della detta procedura

D'Adamo e lo stesso Santuccio non hanno confermato la versione resa da Gorrini quanto alla asserita peculiare attività di persuasione posta in essere dal Di Pietro

L'addebito-nella prospettiva del dichiarante- doveva rappresentare l'elemento della personale utilità veniente al magistrato dall'aiuto da prestare al Rea e nel contempo la ragione ultima della successiva determinazione assunta circa l'esborso economico sostenuto.

Il clamoroso fallimento della prospettazione del Gorrini quanto alle modalità delle pretese determinanti influenze su di lui esercitate dal Di Pietro, a prescindere dalla inidoneità intrinseca delle stesse a generare coartazione della volontà, è segnale inequivoco dell'intenzionale ingigantimento dei fatti operato dal dichiarante innanzi al P.M. di Brescia nella speranza che - dopo l'insuccesso della sortita ministeriale - taluno potesse in qualche modo coltivare iniziative nei confronti del magistrato.

E' agevole anche individuare da dove Gorrini abbia potuto trarre l'informazione infondata secondo la quale l'imputato avrebbe "riveduto alcune clausole" del bando di concorso della procedura sopra evocata.

Si tratta dell'articolo apparso sul settimanale " Il Sabato" del 17.7.1993 laddove, oltre a varie insinuazioni sul conto del Di Pietro anche con riguardo alle frequentazioni dello stesso con D'Adamo, Maggiorelli e Gorrini, veniva data notizia della partecipazione dell' imputato alla commissione del concorso per la carica di comandante dei vigili di Milano, narrando della successiva fuoriuscita del magistrato dalla commissione giudicatrice ma insinuando la sostanziale inutilità dell'evento perchè era " ormai già tracciato l'identikit del candidato giusto " (confr. f. 94 Vol. II).

Rimane - allora- che l'imputato ebbe ad interessarsi dei problemi debitori del Rea in modi e forme del tutto leciti, attraverso il già evocato "prelievo" dell'amico dall'ippodromo di S.Siro (unitamente al D'Adamo) e poi tramite i non negati interventi presso Maggiorelli e Gorrini onde sollecitare soccorsi economici in favore di Rea e anche consigliare, in vista del buon fine delle elargizioni concesse, un modus operandi nel quale Rea non avesse da gestire direttamente e da solo i pagamenti necessari all'estinzione dei debiti (a cui - infatti- provvede il Rocca).

La ricostruzione dei fatti sopra operata si pone in linea con tutte le risultanze processuali e con le stesse ammissioni dell'imputato, che non ha negato di avere parlato al Gorrini dei debiti di Rea mosso anche dalla preoccupazione che l'amico potesse dissipare il denaro che gli veniva imprestato.

Il parlare del Di Pietro al Gorrini deve ritenersi avvenuto in una sola circostanza, probabilmente nell'ufficio di Procura così come indicato dallo stesso Gorrini nella prima versione resa all'ispettore De Biase e come non è stato escluso dall'imputato.

Tenuto conto degli intensi legami amicali, di gioco ed economici che correvano tra Rea e Gorrini, è da ritenersi del tutto implausibile che potessero essere realmente determinanti le eventuali influenze da terzi praticate.

Non a caso Gorrini ha negato i fitti rapporti di gioco ed economici esistenti con il Rea (le scommesse ippiche con e contro) giacchè ben consapevole che questi ultimi da soli apparivano in grado di giustificare le determinazioni assunte quanto ai soccorsi prestati all'amico e divertente compagno di scommesse.

Rimane - allora- che Gorrini si determinò ad aiutare Rea al di fuori di ogni e qualunque condizionamento della propria libertà morale, mosso semplicemente dalla autonoma determinazione - come da lui stesso affermato nella audizione 26.5.95- di " fare un favore ad un amico", manifestazione del tutto coerente con i consolidati legami correnti con il Rea.

8: Conclusioni definitive quanto alle imputazioni di cui ai capi A) e B).

La disamina sopra operata quanto alla reale ricostruzione degli eventi oggetto della rubrica sub A) e sub B) sconfessa anche in punto di fatto la prospettazione accusatoria, avendo trovato smentita alcune delle fondamentali circostanze costitutive delle imputazioni suindicate.

E' rimasto anzitutto accertato che Di Pietro non ebbe in alcuno dei casi in discussione a coartare la libertà di determinazione di Gorrini Giancarlo attraverso

una indebita e concreta spendita della sua qualifica pubblicistica o tramite altri comportamenti.

E' rimasto accertato che l'erogazione della somma di cento milioni fu un prestito agevolato concesso all'imputato da Gorrini e convenuto con il Rocca, non avente affatto i connotati di una regalia o di un donativo.

E' rimasto accertato che Gorrini non ebbe a regalare al Di Pietro la vettura Mercedes corrispondendo alla MAA il prezzo di acquisto del mezzo, l'imputato - invece - acquisì il veicolo a prezzo sostanzialmente in linea con quelli praticati dalla MAA in sede di liquidazione delle vetture recuperate da sinistri e con l'unica condizione di favore costituita dalla previsione del versamento del prezzo senza pattuizione di tempi esattamente determinati.

E' rimasto accertato che l'affidamento delle cause da parte della MAA all'avvocata Susanna Mazzoleni non derivò dalla intermediazione dell'imputato ma scaturì - per quanto concerne le pratiche già incaricate al defunto avvocato Gastone Morelli - da un piano di generale redistribuzione di quelle cause, essendo inoltre coerente ai consolidati rapporti tra la MAA e lo studio legale Mazzoleni l'affidamento alla avvocatessa Susanna delle cause nuove attribuitele dal '90 e sino ai primi mesi del 1992.

E' rimasto accertato che nessuna concreta e seria influenza Di Pietro ebbe ad esercitare su Gorrini onde indurlo a risanare i debiti di Rea, intervento che Gorrini praticò per libera scelta ed in ragione degli antichi ed intensi legami correnti con il suo amico allora in difficoltà.

Nei paragrafi 2 e 3 della presente decisione si è appurato che la prospettazione accusatoria, al di là della sua verifica in punto di fatto, non poteva assumere penale rilevanza in ragione della struttura stessa delle imputazioni, apprezzata alla stregua di una analisi giuridica condotta in base alla configurazione normativa del reato di concussione e delle mere dichiarazioni del teste d'accusa Gorrini Giancarlo.

All'esito dell'analisi condotta nei paragrafi 4 e segg. deve - dunque - concludersi che quella prospettazione non coincide comunque con le risultanze fattuali dell'istruttoria, avuto riguardo ai momenti più rilevanti e giuridicamente qualificanti dei comportamenti addebitati all'imputato.

9. Le reticenze, gli interessi, i legami del Gorrini.

Esposte le risultanze di prova specifiche in ordine agli episodi di cui ai capi A) e B) delle imputazioni, è doveroso evidenziare l'inquietante contesto di interessi e di rapporti nel quale sono maturate le dichiarazioni rese da Gorrini quanto ai suoi

rapporti con il Di Pietro, contesto che -significativamente- il dichiarante, unitamente alla compagna Turri Donatella ed all'amico ex dipendente della MAA Santuccio Attilio, ha volutamente taciuto al P.M. nella prima audizione del 26.5.1995, così da assumere sin dalle prime battute dell'indagine preliminare la veste di indagato del reato ex art. 371 bis c.p. (in tale veste venendo sempre interrogato dal 1.6.95 in poi; è del 20.12.1995 la richiesta di archiviazione concernente anche Turri, Santuccio e Cusani Sergio)

Così, va osservato, come Gorrini abbia inizialmente intenzionalmente taciuto al P.M. che al Ministero di Giustizia si era presentato dopo essersi rivolto nel settembre '94 a Berlusconi Paolo, imputato in vari procedimenti della c.d. "Tangentopoli" promossi dal Di Pietro e dal pool "Mani Pulite", al Berlusconi avendo fornito copia di un promemoria datato 4.10.1994, contenente le accuse all'imputato di cui oggi si discute, identico a quello pervenuto personalmente al Capo dell'Ispezzorato Dinacci Ugo e poi prodotto dall'ispettore De Biase Domenico al P.M. nel corso dei propri interrogatori (confr. f. 479 Vol. III).

La disponibilità del detto promemoria è stata ammessa dallo stesso Berlusconi, il quale - evidentemente consapevole che un eventuale rinvenimento (in suo possesso) del documento avrebbe potuto assumere compromettenti significati - ebbe a liberarsene sin dall'autunno 1994 consegnandolo alla figlia Alessia, che - a propria volta - ne affidò la custodia al fidanzato Lecchi Alessandro.

Il promemoria in questione nell'aprile 1995 finì nella disponibilità di tale Panciroli Luciano, amico dell'ex moglie di Berlusconi (tale Bocciardo Mariella), soggetto che - incaricato del ritiro presso il Lecchi - ebbe invece a trattenere il documento, tentando successivamente nell'estate '95 di venderlo alla Lega Nord unitamente ad altri compromettenti documenti in possesso del Berlusconi affidatigli in custodia dalla ex coniuge di costui nel periodo dell'estate 1994.

Grazie alla denuncia sporta il 12.10.1995 dall'onorevole Calderoli Roberto della Lega Nord è stato possibile sequestrare parte del materiale del Berlusconi che Panciroli aveva tentato di "vendere" al nominato partito politico.

Trattasi di un dossier anonimo dal titolo " Riepilogo Abusi D.P.", contenente accuse anche nei confronti di altri magistrati della Procura di Milano, e di copia del settimanale " Il Sabato" del 17.7.93 (confr. ff. 9595 e 9849 Vol. XXXIX nonchè nello stesso volume le dichiarazioni del Panciroli, della Bocciardo, del Berlusconi e della figlia del Lecchi, degli esponenti della Lega Nord Cazzulli Renato e Calderoli Roberto).

Il promemoria a firma Gorrini del 4.10.1994, pure visionato dai leghisti della sede di Milano, è stato - invece - sequestrato il 30.11.1995 presso tale Poretta Cristina amica del Panciroli, grazie alle indicazioni da costui fornite al P.M. di Brescia (confr. ff. 9963 e segg. Vol. XXXIX).

Sul tema dei rapporti intrattenuti con Berlusconi Paolo Gorrini è dovuto "capitolare" solo quando la vicenda è emersa con nettezza dalle conversazioni telefoniche debitamente intercettate sulle utenze in uso allo stesso, alla compagna Turri Donatella, all'amico Santuccio Attilio, intervenute nei giorni tra il 20 ed il 25 maggio 1995, antecedentemente alla prima audizione in Procura del 26.5.1995 (confr. interrogatorio Gorrini 1.6.95 e telefonate allegate a f. 286 Vol. II)

Ebbene, Gorrini ha finito col dire che, rimasto indignato per la notorietà e gli atteggiamenti di eccessivo protagonismo assunti dal Di Pietro nella conduzione della indagine c.d. "Mani Pulite" (la sua indignazione scaturiva dalla conoscenza di "scheletri nell'armadio" in capo al magistrato) e traendo spunto da ultimo dalla lettura di articolo del "Corriere della Sera" dal titolo "Di Pietro contro Berlusconi", aveva "spontaneamente" parlato con il Berlusconi di quanto a sua conoscenza onde fare sì che il Ministro della Giustizia Biondi, del quale falsamente al pubblico ministero si dipingeva vecchia conoscenza (confr. smentita Biondi Alfredo a f. 750 Vol. IV), assumesse qualche iniziativa nei confronti del magistrato.

Gorrini ha narrato che - per il tramite del Berlusconi- aveva ottenuto appuntamento per il 23.11.1994 con l'Ispektorato Generale del Ministero, prima avendo consegnato al Berlusconi il promemoria 4.10.1994; il promemoria era stato redatto onde meglio ricordare gli eventi e per cautelarsi a fronte di una diversa ricostruzione dei fatti che Di Pietro avrebbe potuto operare, specie con riguardo al prestito dei cento milioni, volta che il 3.10.1994 aveva restituito il denaro concessogli nel '90, restituzione da Gorrini vissuta con stupore perchè inattesa.

Gorrini ha negato quanto già introdotto in causa dal Santuccio, anch'egli inizialmente reticente e smascherato dalle conversazioni registrate (confr. f. 306 Vol. II), il quale ha dichiarato che dapprima nell'autunno '94 con il Berlusconi e poi nel marzo 1995 con Cusani Sergio, altro noto inquisito dal Di Pietro e fiero accusatore dell'ex magistrato, Gorrini si era accordato "per scambiarsi dei favori".

Meglio il Santuccio, nello spiegare il riferimento ad imprecisate "sponsorizzazioni" cui si accennava nelle telefonate contestategli, ha dichiarato che "Berlusconi e Cusani avrebbero aiutato Gorrini nelle vicende societarie della MAA Assicurazioni " mentre quest'ultimo " avrebbe fatto il favore di riferire i suoi rapporti veri con il Di Pietro".

Analoghe dichiarazioni, anch'esse rese dopo prolungate ostentate reticenze, ha reso Turri Donatella, la quale - nell'interrogatorio del 26-10.95 (confr. f. 2720 Vol. XI)- ha affermato che Gorrini " si aspettava un intervento di Berlusconi Paolo nei confronti di Renato Della Valle per dirimere la controversia con costui insorta quanto alle vicende MAA".

L'avvocato Mario Donzelli, legale civilista del Gorrini, escusso il 7.6.1995 (confr. f. 373 Vol. III), ha dichiarato che il cliente si aspettava un aiuto da Berlusconi Paolo consistente in un autorevole intervento di costui presso la Banca Popolare di Novara, ente che- ancora alla data del giugno '95- era in lite con le società IFIM e GEFINAM del Gorrini per complesse vicende societarie scaturite dal commissariamento della MAA Assicurazioni.

Il teste Donzelli nel predetto contesto ha collocato i contatti intrapresi da Gorrini, con Berlusconi attraverso la consegna del promemoria concernente il Di Pietro e poi tramite la successiva presentazione al Dicastero di Giustizia

Il teste ha evidenziato come - intorno al Natale 94- Gorrini si fosse mostrato deluso per il mancato aiuto del Berlusconi, il quale " si era fatto vivo con un regalino di poco conto che aveva accompagnato gli auguri per le festività".

Di analoga aspettativa il Donzelli ha riferito quanto ai rapporti dal Gorrini intrapresi agli inizi del 1995 con Cusani Sergio, soggetto che in pari epoca aveva contattato il legale perché gli procurasse un incontro con Gorrini, venendo l'avvocato successivamente a sapere che Cusani aveva ottenuto da Gorrini copia del promemoria sui rapporti con Di Pietro offrendosi -tramite vantate conoscenze romane- di facilitare un incontro con i vertici della Banca Popolare di Novara.

Le telefonate registrate non lasciano dubbi quanto all'autentico mercimonio del proprio sapere sul conto del Di Pietro che Gorrini ha inteso fare con Berlusconi Paolo in occasione della visita al Ministero del 23.11.1994, nonché col medesimo Berlusconi e con Cusani Sergio in occasione del procedimento aperto dalla Procura di Brescia.

Si vedano- tra le tante conversazioni registrate -le seguenti:

-telef. 20.5.95 h. 20.36 ut. Santuccio (a ff. 16 e segg.perizia) laddove Gorrini invita Santuccio a contattare Rocca Osvaldo per indurlo a versare dichiarazioni in linea con le sue " verità" così esprimendosi: " vedi che Pupi (soprannome di Gorrini) sa cose molto gravi ... bisogna battere per accordo Banca Popolare Novara ... Pupi da Paolo (Berlusconi) ha avuto solo due bottiglie di champagne a Natale ";

-telef. 24.5.95 h. 19.45 ut. Vasaturo Marina n. 48021280 (a ff.46 e segg. perizia) laddove Gorrini manifestando alla Turri che l'avv. Vittorio D'Aiello , già suo difensore nel processo MAA e suo patrono in altri procedimenti pendenti presso la Procura di Milano, lo avrebbe invitato a chiarire la " spontaneità" della presentazione al Ministero nonché a minimizzare i fatti tutti a sua conoscenza, dice alla donna " dirò la verità, tiro fuori Paolo, Dinacci, il Ministro " condizionando il proprio silenzio agli aiuti nei rapporti con la Banca Popolare di Novara che pretende dal Berlusconi;

-telef. 25.5.95 h. 21.41 ut. Vasaturo M. (a ff. 95 e segg.perizia) laddove Gorrini conversando con l'avv. M.Donzelli di quanto andrà a raccontare al P.M. l'indomani, invitato dal legale a riferire il vero, dice che non " tirerà fuori Paolo"

perchè si aspetta aiuti dallo stesso Paolo Berlusconi e dal Cusani, che manifesta di avere contattato subito una volta citato in Procura, menzionando i due con l'espressione "quei due marpioni là";

-telef. 25.5.95 h. 21.49; 22.36; 22.47; 23.33; 1.28; 1.29; 1.31; 1.38 utenze Vasaturo M. nn. 48021280 e 48021548 comprovanti i contatti intervenuti tra Gorrini e Cusani nella tarda serata del giorno precedente la convocazione in Procura del primo Gorrini - dopo la partenza di Cusani dalla sua abitazione- chiama Santuccio alle ore 1.28 per dargli di portare l'indomani in Procura il proprio telefono, cellulare e alle ore 1.29 lascia sulla segreteria telefonica del Cusani (non ancora rientrato in casa) il numero 0337/275386 corrispondente al cellulare del Santuccio; Gorrini alle ore 1.31 parla con la Turri e le riferisce dei discorsi fattigli dal Cusani che gli ha detto "te la senti di trascinare gli altri?", con chiaro riferimento ai compartecipi nella iniziativa della "visita" al Ministero, e che lo ha rassicurato dicendogli: "Io con te ho un impegno preciso, io devo tirarti fuori", con evidente allusione ai problemi giudiziari in cui l'amico potrebbe incorrere; Cusani - rientrato nella sua abitazione- alle ore 1.38 chiama Gorrini ed ancora gli suggerisce - quanto alla falsa versione da rendere l'indomani al p.m. di Brescia - di riferire che il promemoria contenente le accuse contro il Di Pietro lo aveva consegnato senza data e senza firma ad un avvocato, pur di evitare che venga fuori il nome del Berlusconi.

Le esposte conversazioni, unitamente ai contributi venuti dalle dichiarazioni di Santuccio, di Turri e del teste Donzelli, mostrano non solo il baratto del proprio sapere che Gorrini ha praticato nella vicenda qui in esame onde ricavare aiuti per le sue vicissitudini societarie, ma anche la intensa attività di concertazione su quanto doveva andare a raccontare al P.M. (in ordine alla genesi della determinazione assunta di volere riferire i suoi rapporti con l'ex magistrato).

Lo stesso Gorrini, pur avendo negato nell'interrogatorio del 1.6.1995 lo scambio di favori di cui avevano parlato Santuccio e Donzelli, in successiva audizione del 28.6.1995 (a f. 1005 Vol. V), ha spiegato di avere contattato Berlusconi e Cusani in vista della convocazione innanzi al P.M. di Brescia perchè "volevo fare loro presente in quale situazione loro mi avevano coinvolto e sollecitare un intervento più autorevole presso la Banca Popolare di Novara o con la SAI per risolvere i problemi delle mie società".

Gorrini ha ammesso di avere consegnato al Cusani nel marzo 95 un promemoria su Di Pietro, poi sequestrato in occasione della perquisizione domiciliare del 13.6.1995 a carico della Turri e portante la data del 29.3.1995 (confr. ff. 671-672 Vol. IV).

Nel chiarire come mai e perchè avesse consegnato al Cusani il detto documento ha spiegato: "Cusani mi chiese il promemoria perchè aveva riscontrato discordanze tra le mie dichiarazioni e quanto contenuto nei verbali del Ministero che assumeva avere ricevuto anonimamente" (confr. f. 1005 Vol. V).

Quanto al suo incontro con Cusani la sera del 25.5.1995 (confr. nota Digos Brescia a f. 115 Vol. II laddove- oltre al Cusani- anche Santuccio Attilio venne visto entrare in casa Gorrini la sera precedente l'audizione in Procura dei due) Gorrini ha chiarito che quella sera si era concordato di non fare il nome del Berlusconi in attesa di un intervento del Cusani presso la Banca Popolare di Novara e la SAJ per le vicende societarie della MAA.

Sempre con riferimento al colloquio avuto col Cusani la sera del 25.5.1995 il dichiarante ha aggiunto : " accusai lui (Cusani) e Paolo Berlusconi di avere informato l'avvocato Taormina che aveva fatto le dichiarazioni in aula nel corso del processo Cerciello ... Cusani -a dire il vero- negò di avere informato Taormina".

Cusani, interrogato quale indagato del delitto ex art. 629 c.p. perché sospettato di avere " estorto" le dimissioni del Di Pietro dal pool " Mani Pulite" in concorso con Berlusconi Paolo, dichiarava che tra il febbraio ed il marzo 1995 Gorrini gli aveva chiesto aiuto per le vicende della MAA Assicurazioni , nell'occasione avendogli voluto consegnare il promemoria 29.3.1995 contenente le accuse al Di Pietro, documento che lo stesso indagato produceva poi al P.M (confr. f. 10504 Vol. XLIV e f. 11184 Vol. XLVIII).

Cusani sosteneva di non avere avuto alcun ruolo nella vicenda della presentazione di Gorrini all'Ispettorato del Ministero di Giustizia, narrando che di tanto gli aveva parlato Gorrini solo nel febbraio - marzo 1995.

Dovrà ora sottolinearsi come il promemoria 29.3.95, richiesto da Cusani a Gorrini o da costui offerto al primo onde ricavare aiuti per le proprie travagliate vicende societarie, contenga una versione decisamente più compromettente di quelli che erano stati i rapporti Gorrini- Di Pietro come dipinti nel promemoria 4.10.1994 (fornito al Berlusconi ed al Capo degli Ispettori Dinacci Ugo).

In particolare - come già si è in precedenza visto - nel secondo promemoria Gorrini faceva falsamente risalire la conoscenza col Di Pietro agli inizi degli anni 80 o poco prima; si dipingeva assiduo frequentatore del magistrato; sulla vicenda dei debiti di Rea aggiungeva che Di Pietro gli aveva paventato rischi anche personali e che gli aveva indicato i creditori del Rea quali persone pericolose; sulla vicenda della Mercedes aggiungeva di avere saputo che il magistrato aveva venduto l'auto "ovviamente" incamerando il prezzo della vendita pari al valore di mercato (60 milioni circa); sulla vicenda prestito accresceva lo stato dello stupore vissuto al momento della restituzione del denaro, scrivendo che la restituzione era evento a cui non riusciva (ancora alla data del 29.3.1995) a conferire " una plausibile spiegazione", e citava l'autista Adragna Enzo cui faceva sottoscrivere un appunto in pari data; infine, eliminava l'ultima frase del primo promemoria che così suonava: " alla luce di questi elementi è forse inutile sottolineare che la mia accondiscendenza è derivata certamente dalla posizione estremamente delicata del

richiedente dr. Di Pietro che, sia ben chiaro, in quei tempi non godeva della popolarità di oggi e soprattutto non veniva incensato come << salvatore della patria e moralizzatore dei costumi >> così come avviene di fatto oggi”.

Andrà ancora riferito che Gorrini almeno dal febbraio-marzo '95 era venuto a conoscenza della diversa versione proposta dal Rocca all'Ispettorato del Ministero, circostanza che potrebbe avergli riferito il Cusani- come dallo stesso dichiarante indicato - o comunque persona assai legata al Gorrini come testimonia il contenuto della conversazione 25.5.1995 ore 22.29 (ut. Turri Donatella a ff. 24 e segg. perizia) laddove l'uomo - conversando con la compagna - accenna “ all'amico X” che avrebbe parlato della testimonianza in Roma resa dal Rocca.

Significativamente la Turri, richiesta di chiarire chi fosse “ l'amico X” apparente nella detta conversazione, ha addotto di non ricordare chi potesse essere l'amico così cripticamente indicato (confr. int. Turri 26.10.1995 a f. 10430 Vol. XLIV).

Solo successivamente all'acquisizione della detta notizia da parte di Cusani o di persona amica, Gorrini ebbe a conoscere anche dall'avv. Vittorio D'Aiello, suo difensore nel maggio '95 in procedimento per corruzione della Guardia di Finanza pendente innanzi al P.M. di Milano (dott. D'Avigo), dei contrasti di versione con Rocca, della verbalizzata “ spontaneità” della sua deposizione in Roma, della archiviazione dell'inchiesta ispettiva.

Tale conclusione è certa alla luce delle dichiarazioni stesse rese sul punto da Gorrini, di quanto emerso dalle conversazioni telefoniche relativamente all'epoca temporale dei consigli forniti dal D'Aiello al Gorrini , delle dichiarazioni versate dal D'Aiello, imputato di favoreggiamento proprio in relazione ad inviti a “minimizzare” rivolti al Gorrini. Si vedano le telefonate 22.5.1995 h. 21.02 ut. Santuccio (a f. 77 perizia) nonchè quelle del 23.5.1995 h. 15.50 , h. 16.23, h. 17.09; 24.5.95 h. 19.45; 25.5.95 h. 11.40; 26.5.95 h. 5.57 ut. Vasaturo Marina.

In particolare la conversazione 22.5.95 h. 21.02 ut. Santuccio manifesta come Gorrini solo in quei giorni del maggio abbia appreso anche dal D'Aiello dei contrasti di versione con il Rocca.

L'avvocato D'Aiello (confr. f. 384 Vol. III e f. 10063 Vol. XLI) ha dichiarato che Gorrini nel marzo '95 gli aveva raccontato della sua presentazione al Ministero di Grazia e Giustizia manifestandogli di aspettarsi di essere convocato dal P.M. di Brescia giacchè sosteneva che gli atti romani erano stato spediti alla locale Procura.

Il legale - nello spiegare i chiari riferimenti alla sua conoscenza dell'inchiesta ministeriale sul Di Pietro emergenti dalle intercettate telefonate- diceva che dal

giornalista Losa Maurizio aveva saputo della vicenda ma successivamente al colloquio avuto con il cliente Gorrini.

Il Losa (a f. 354 Vol. III e f. 592 Vol. IV) confermava la circostanza adducendo- in un primo momento- un diverso ricordo circa i tempi della confidenza fatta al legale, che collocava nel giugno 1995; successivamente non escludeva che potesse avere ragione il D'Aiello allorchando aveva ricordato che nell'aprile-maggio 1995 aveva appreso dal giornalista della inchiesta romana.

Ma evidenziato come le risultanze processuali (comprese le dichiarazioni di Rea Eleuterio che ha narrato di avere appreso da un giornalista amico intorno al gennaio 95 delle iniziative adottate dal Gorrini contro Di Pietro- confr. f. 970 Vol. VI) indichino univocamente che intorno al febbraio - marzo 1995 ebbe a divulgarsi la notizia - fino ad allora rimasta segreta- dell'inchiesta ministeriale sui rapporti Gorrini - Di Pietro.

Alla stessa epoca deve farsi risalire il nuovo tentativo operato dal Gorrini di fare emergere i suoi legami con l'imputato, come testimonia univocamente il promemoria 29.3.1995

E' altresì evidente dalle dichiarazioni stesse del Gorrini, secondo il quale era stato Cusani a sollecitargli la riscrittura dei rapporti con Di Pietro, nonché dalle telefonate intercettate che manifestano la intensa assistenza fornita dal Cusani al Gorrini prima e durante il procedimento bresciano (confr. anche su utenza De Toledo le telefonate 26.9.95 h. 8.45 laddove Gorrini chiede a Cusani di metterlo in contatto per difesa legale con l'avv. Taormina; telef. 7.7.95 ore 21.48 laddove Zoppelletto telefona al Cusani lasciandogli messaggio sulla segreteria telefonica; telef. 14.7.95 ore 23.08 con Gorrini e Cusani che commentano l'indagine bresciana), che l'iniziativa rivitalizzata dal Gorrini doveva soddisfare personali interessi del dichiarante (gli aiuti per le vicende societarie) nonché - seppure indirettamente- l'interesse di altri soggetti facenti parte della schiera degli inquisiti ad opera del Di Pietro.

Non può dimenticarsi che proprio durante il dibattimento contro Cerciello Giuseppe ed altri emersero nell'aprile 1995 i fatti che oggi sono tradotti nelle imputazioni a carico del Di Pietro, nè che il difensore del Cerciello in vari articoli di stampa mostrasse di conoscere in dettaglio le dichiarazioni rilasciate dal Gorrini al Ministero (confr. articolo del 20.5.95 tratto dal " Giornale" a f. 10907 Vol. XLV in allegato memoria Di Pietro del 13.12.1995 nonché telefonata 22.5.95 h. 11.25 ut. Santuccio)

Gli inquietanti legami emersi tra il Gorrini ed il " partito degli inquisiti" nonché la volontà del Gorrini di sfruttare ancora una volta l'occasione occorsagli per il soddisfacimento degli evocati personali bisogni, emergono nitidamente dalla seguente conversazione telefonica.

Trattasi della telefonata 21.5.95 ore 9.58 ut. Santuccio (a ff. 32 e segg.perizia perizia) intervenuta tra Gorrini e Santuccio Attilio.

Gorrini manifesta all'amico di volere adoperare il suo sapere onde premere sul personaggio che lo sta aiutando nelle vicende societarie; i due interlocutori commentano poi articoli del quotidiano " Il Giornale" sul rinvio a giudizio di Berlusconi Silvio, sulle notizie riguardanti il Di Pietro affiorate nel processo Cerciello, nonché sulla vicenda dell'ispezione disposta dal P.G. di Milano (Dr. Catelan), quanto alla identificazione del proprietario di un cavallo sulla cui sella era apparse il Procuratore di Milano in fotografia pubblicata su un quotidiano nazionale, cavallo che si insinuava essere del Gorrini giacchè recava sulla sella le iniziali G.G..

Santuccio afferma: " questi stanno preparando il terreno per arrivare sotto con il resto, così danno credibilità a questo ... che poi la gente si pone: come, se è vero con Di Pietro, perchè non deve essere vero del cavallo?... lo suffraghiamo con una bomba ben messa... entra tutto nel calderone ... se è vera questa perchè non deve essere vera l'altra ... quello ce l'ha in mano tutto dai ..."

Gorrini: " niente... punto... stiamo preparando il terreno... l'han fatto per gradi ... prima l'ha fatto l'avvocato... però per tenerci sì ... siccome un pochino il nostro amico millanta... qui ha ragione Stefano, cioè che lui millanti di avere fatto quello che difficilmente ha fatto cioè la famosa bombardata... millantare un pochino anche noi che abbiamo in mano qualcosa".

Santuccio: " sì, quella può essere una tattica giusta per invogliarlo a starti più vicino".

Gorrini: "non avere dubbi Attilio che lui non è più l'odio Di Pietro, lui lavora per conto di P....".

Santuccio: " non c'è dubbio Pupi, credo dal primo giorno l'ho detto";

Gorrini: " quelli si sono accorti che avevano con me sbagliato mi potevano far intendere che mi aiutavano per la questione";

Santuccio: " si però loro non potevano usarla loro, questo è il motivo per cui ci hanno abbandonato... era un boomerang se la usavano loro e allora hanno detto chi è qualificato per usarla che abbiamo in mano?".

La esposta conversazione lascia intuire che Gorrini sia stato indotto ad andare al Ministero di Giustizia da persone che non potevano direttamente denunciare il Di Pietro (confr. ultima parte della telefonata) e che -dopo averlo " usato"- lo hanno abbandonato.

Sicuramente - per quanto si è sopra detto- tra queste persone vi era Berlusconi Paolo.

La conversazione mostra altresì chiaramente che Gorrini, il quale - all'epoca del maggio - aveva già redatto il nuovo promemoria 29.3.95, volesse fingere di avere altre scottanti rivelazioni da fare onde farsi meglio aiutare da Sergio Cusani.

E' senz'altro il Cusani il personaggio che viene evocato nella telefonata come quello che ha fatto la "bombardata" e su cui Gorrini manifesta di volere premere, giacchè lo stesso dichiarante l'ha spiegato (a f. 999 Vol V), chiarendo che il termine bombardata significava il supposto autorevole intervento che Cusani aveva detto di potere compiere presso lo IOR per aiutare Gorrini nella vertenza con la Banca Popolare di Novara.

Potrebbe identificarsi in Berlusconi Paolo il soggetto per il quale Cusani sta "lavorando", tenuto conto anche dei consigli forniti da Cusani a Gorrini la sera del 25.5.1995 laddove lo aveva invitato a non fare cenno al P.M. del nome di Berlusconi Paolo (confr. telef. con Turri Donatella del 25.5.95 ore 1.31 ut. Vasaturo Marina).

E' inoltre manifesto il riferimento alla manovra complessivamente rivolta a delegittimare l'opera della Procura di Milano che pare prendere le mosse dalle circostanze evocate nell'aula del dibattimento Cerciello dall'Avv. Taormina (confr. laddove Gorrini dice " prima l'ha fatto l'avvocato "), dalle dichiarazioni alla stampa del legale (di cui si è visto), dalle notizie di stampa sulla vicenda dell'ispezione del P.G. Catelani Giulio (peraltro Santuccio - a f. 1299 Vol VI- ha dichiarato che il cavallo con iniziali GG non era di Gorrini , la cui sigla di scuderia era Lady M, ammettendo che la vicenda era una autentica pseudo informazione).

La peculiare inclinazione di Gorrini, di Santuccio e di altri a sollevare "polveroni" intorno ai magistrati della Procura di Milano, inserendosi nella campagna di stampa già scatenatasi sui temi del cavallo cavalcato dal dr. Borrelli e dei rapporti tra la Procura di Milano, in particolare il dr. Poppa, e la MAA Assicurazioni, è bene evidenziata dalle seguenti telefonate intercettate.

Trattasi anzitutto delle conversazioni 20.5.95 ore 20.36 e 22.5.95 ore 21.02 ut. Santuccio Attilio (a pag. 16 e 77 perizia) intervenute rispettivamente tra Gorrini e Santuccio e tra quest'ultimo e Turri Donatella.

Nella prima telefonata i due interlocutori accennano -tra i tanti argomenti- alla vicenda c.d. del cavallo del dr. Borrelli che qualificano quale "stronzata" ; nella seconda conversazione la Turri fa riferimento "alla cosa di Poppa che sarà la peggiore che succederà" e per la quale " ci andrà di mezzo anche Borrelli", sia la donna che il Santuccio manifestando un singolare accanito risentimento nei confronti della Procura di Milano, a loro parere in stabile " connubio" con certa stampa.

Vanno poi citate le conversazioni 22.5.95 ore 21.47 e 23.5.95 ore 15.50 registrate sulla utenza Vasaturo Marina (a pagg. 3 e 26 perizia) intercorse tra Gorrini e Cusani e tra il primo e Turi Donatella.

Nella prima telefonata Cusani, al Gorrini che manifesta che avrebbe dovuto smentire le notizie di stampa che gli attribuivano la proprietà del cavallo su cui era apparso il di Borrelli, rivolge invito a meglio verificare la vicenda della sigla GG, così esprimendosi " prova a chiedere se ... se era ... chiediglielo se era quella là", con Gorrini che lo rassicura con la seguente frase: " si, si, glielo posso chiedere, volentieri"

Nella seconda telefonata Gorrini commenta con la compagna Donatella Turi le insistenze di Cusani quanto alle iniziali della sigla della propria scuderia, rispondendo alla donna, che domanda " ma sono convinti davvero che quel cavallo fosse tuo?", con la seguente espressione: " si beh, lì evidentemente non c'è dubbio, quanto meno gli piacerebbe che fosse mio il copertino".

Va inoltre segnalato come lo stesso 21.5.95 alle ore 20.04 ut. Santuccio (a f. 67 perizia) Gorrini chiama il Santuccio per comunicare -senza aggiungere alcunché- " senti ho parlato adesso , ... ecco Cerciello".

Singolarmente Gorrini - a contestazione della telefonata ricevuta (non dal P.M. di Brescia) ma dal P.M. di Milano, che lo interrogava nel procedimento per corruzione della Guardia di Finanza quanto alla verifica fiscale compiuta sulla MAA (confr. int. Gorrini ai P.M. di Milano del 25.9.95 a f. 11215 e f. 11226 Vol. XLVIII) ha negato di conoscere il Cerciello e di avergli mai parlato.

La detta negativa inquieta specie alla luce di quanto dal Gorrini versato nell'interrogatorio 28.6.95 (a f. 999 Vol. V).

In tale sede il dichiarante ha narrato che - nel corso di verifica sulla MAA operata nel '92 da parte della Guardia di Finanza di Roma (e da cui è originato il processo per cui Gorrini è stato condannato)- il Cerciello sarebbe intervenuto presso un ufficiale di Roma onde evitare che fosse messa in discussione una precedente verifica del 1990 operata sulla stessa MAA dal N.P.T. Guardia di Finanza Milano, dal generale comandato, verifica che era stata " generosa" sul quinquennio(pure controllato)' 85-'90.

Gorrini ha riferito di avere appreso da Rocca Osvaldo che il Cerciello, in occasione dell'intervento in Roma di cui si è detto, avrebbe domandato quanto la MAA avesse esborsato nel '90 ai verificatori.

Gorrini, onde sminuire la portata dell'intervento del Cerciello, dichiarava che nel processo MAA lui aveva comunque confessato falsi in bilancio risalenti al 1986 e non rilevati- all'epoca- dagli uomini del N.P.T. G.d.F. Milano (e che Gorrini

abbia confessato ipotesi non emergenti dalle indagini è circostanza sottolineata nella sentenza GUP Milano a f. 11230 Vol XLVIII).

Gorrini parlava del Cerciello a contestazione di telefonata intervenuta con Turri Donatella il 25.5.95 ore 19.53 (ut. Turri a ff. 17 e segg.perizia) laddove faceva riferimento alla riconoscenza che nutriva nei confronti del militare.

Il dichiarante spiegava che la riconoscenza era dovuta all'intervento di cui si è detto, chiarendo che al generale lui non aveva domandato alcun favore e come lo stesso avesse agito solo per tutelare i suoi sottoposti.

Va evidenziato come Rocca al P.M. di Milano abbia negato di avere mai riferito al Gorrini dell'intervento del Cerciello e come nel procedimento milanese tale Fanesi Indio abbia versato che nel corso della verifica MAA del '90 da parte della G.d.F. di Milano Gorrini avrebbe rifiutato la sua offerta di verificare se era possibile "ammorbidire" i risultati dell'accertamento, dicendogli frase del tipo "sono già riuscito a sistemare tutto direttamente in Via Filza". (dove ha sede il Comando del Nucleo P.T. G.d.F. Milano)

Gli affiorati legami con il Cerciello e la circostanza che proprio nel dibattito a carico di costui emersero le accuse di cui oggi si discute (confr. lista testimoniale 18495 redatta dal difensore del militare) costituiscono coacervo di elementi tali da indurre plausibilmente a ritenere che il nuovo agire del Gorrini si muovesse indirettamente anche nell'interesse del nominato imputato, accanito accusatore (allo stato senza successo) del Dr. Di Pietro.

Dal quadro di circostanze tutte sin qui esposte può ritenersi che le iniziative adottate da Gorrini nei confronti dell'imputato nell'autunno '94 e nella primavera '95 furono assunte con la collaborazione di soggetti già imputati dal Di Pietro- come tali animati non certo da sentimenti di riconoscenza nei confronti del magistrato- ed (in più) autori (Cusani e Cerciello) di esposti contro lo stesso rivelatisi infondati.

Quanto a Berlusconi Paolo occorrerà rammentare che lo stesso è provato raccogliesse anonimi e segnalazioni varie contenenti accuse contro il Di Pietro e che trattasi di imputato già condannato in I grado , il quale ancora nell'interrogatorio al P.M. del 19.7.95 (confr. f. 1290 Vol. VII) ha manifestato risentimento nei confronti dell'ex magistrato cui addebita la " colpa" della propria detenzione domiciliare dell'estate '94 per la vicenda Cariplo , per la quale pure ha già riportato sanzione nel primo grado di giudizio.

L'iniziativa del novembre '94 non fu affatto spontanea ma promossa con la collaborazione di Berlusconi Paolo, la cui presenza nella vicenda si è tentato disperatamente di occultare nella consapevolezza che costituiva circostanza tale da rendere oltremodo sospetto il racconto di Gorrini, giacchè pesantemente inquinato da interessi personali ed altrui.

La seconda iniziativa, poi sfociata nel procedimento bresciano, deve ritenersi stimolata ed insorta sempre per il soddisfacimento di bisogni altrui e personali del Gorrini, dopo il fallimento dell'agire dell'autunno '94 in ragione della chiusura della indagine ispettiva ministeriale.

La nuova offensiva contro il Di Pietro per portare a risultati doveva necessariamente avere il sostegno di una prospettiva di più seria criminalizzazione degli eventi.

Tanto spiega la differenza riscontrata tra i contenuti dei due promemoria e la perfettamente coincidente diversità di prospettazioni proposte all'ispettore del Ministero ed al P.M. in sede.

Il singolare incedere processuale del Gorrini, connotato da continue oscillazioni e dal progressivo versamento di tendenziose quanto infondate circostanze, convince del deliberato atteggiamento di volere conferire ai fatti più allarmanti contenuti si da evitare una nuova chiusura del caso.

Gorrini ha mentito laddove ha dichiarato che riscrisse per Cusani il promemoria 29.3.95 perchè non aveva più copie di quello redatto il 4.10.1994.

Nella perquisizione del 13.6.95 in casa di Turri Donatella, compiuta alla presenza del Gorrini che spesso vive in Roma con la compagna, si sono trovati sia il promemoria 4.10.1994 che quello 29.3.95 (confr. f. 675 Vol. V).

Gorrini-dunque- non aveva bisogno di redarre altri appunti quanto alle vicende del '90 inerenti il Di Pietro.

La nuova più allarmante versione scritta nel marzo '95 per Cusani, che lo aveva informato dei contrasti con il Rocca insorti nella sede romana, fu dettata dalla necessità di tentare di superare la avvenuta chiusura del caso, cui si pensò di conferire più inquietanti contenuti si da indurre ad una riconsiderazione dello stesso in sede penale.

I nuovi tendenziosi particolari comparenti nel promemoria 29.3.95 e pedissequamente ripetuti al P.M. sicuramente non potevano essere il superamento di una dimenticanza, attesa la loro importanza nella ricostruzione degli eventi.

La loro dimostrata infondatezza, specie per quanto concerne la vicenda dei debiti di Rea, mostra ancora una volta come si tratti di "aggiunte" versate nella prospettiva di una "necessaria" criminalizzazione degli eventi.

Il coacervo di interessi ruotanti intorno alle iniziative del Gorrini, le singolari modalità dell'incedere del soggetto, l'origine (da anonimo) del presente